

Parte prima - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

1. Disciplina dell'attività professionale di acconciatore

1.1 Premessa

La legge 17 agosto 2005, n. 174, recante la "Disciplina dell'attività di acconciatore", costituisce il risultato di un lungo e contrastato dibattito in sede parlamentare avviatosi negli anni '80, riconoscendo la dimensione di crescita professionale che gli operatori del settore hanno saputo sviluppare con competenza e responsabilità nei confronti della clientela. Tale disciplina, sul piano giuridico e costituzionale, assume un significato emblematico in quanto rappresenta il primo esempio organico di disciplina dei principi fondamentali di un'attività professionale di categoria, rientrando nel settore dei servizi, in conformità alle disposizioni previste dalla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), con esplicito riguardo alle attribuzioni di potestà legislative allo Stato ed alle Regioni nonché alle funzioni proprie degli Enti locali.

1.2 Principi fondamentali

La legge n. 174/05, all'art. 1, in conformità all'art. 117, terzo comma, della Costituzione – concernente la legislazione concorrente in materia di "professioni" per la quale viene riservata allo Stato la determinazione dei *principi fondamentali* – riconduce l'attività professionale di acconciatore alla sfera della libertà di *iniziativa economica privata* di cui all'art. 41 della Costituzione ed è finalizzata a stabilire disposizioni a *tutela della concorrenza*, per gli aspetti inerenti l'esercizio di tale attività, nonché ad assicurare "*l'omogeneità dei requisiti professionali*" e "*la parità di condizioni di accesso delle imprese al mercato*", in funzione, altresì, della "*tutela dei consumatori*".

In sostanza il provvedimento, nel definire i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore, stabilisce un complesso di disposizioni che si riconducono al dettato costituzionale introdotto dalla revisione della Parte II della Costituzione la quale ha assicurando condizioni omogenee per *l'accesso e l'esercizio delle attività economiche in forma imprenditoriale sull'intero territorio nazionale*, nel pieno rispetto dei principi generali di libertà di stabilimento.

Occorre evidenziare, in via specifica, come la disciplina abbia espressamente previsto che *lo svolgimento dell'attività di acconciatore viene effettuato in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti*, escludendo categoricamente ogni eventuale ipotesi di esercizio di tale attività in altre forme autonome (art. 1, comma 3, ed art. 2, comma 1).

1.3 Definizione dell'attività di acconciatore e figura unica

La definizione dell'attività (art. 2), piuttosto che indicare le varie tipologie di trattamenti e servizi, che precedentemente erano riportati in modo disordinato in alcune istruzioni amministrative del Ministero dell'Industria, risalenti agli anni '50 e '60, e nella regolamentazione comunale, oltre che in alcune disposizioni regionali, risulta organica ed innovativa: in base ad essa "*l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario*".

Tale definizione risulta di grande rilievo e significato in quanto tende ad ampliare la sfera operativa del parrucchiere recependo l'esigenza di un reale innalzamento della sua stessa



funzione professionale, ed oltre a prevedere i trattamenti e servizi mirati all'*aspetto estetico* del capello, comprende espressamente trattamenti "*tricologici complementari*" volti al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni fisiologiche del capello – come i trattamenti per la prevenzione della caduta dei capelli, per il loro mantenimento, nonché per il recupero della loro migliore vitalità – che, attraverso tale via, hanno l'effetto di ridare bellezza, lucentezza e morbidezza al capello: in sostanza i trattamenti "*tricologici complementari*" "*non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario*" che restano di esclusiva pertinenza della dermatologia-tricologica, ma hanno *la finalità mediata di concorrere al trattamento estetico del capello*.

Nell'ottica della norma possono pertanto essere superati i contrasti di interpretazione concernenti la cosiddetta "*tricologia estetica*", che avevano anche portato a situazioni di contenzioso rispetto al settore sanitario della dermatologia, determinando una situazione di grave incertezza nella sfera operativa della Categoria.

Inoltre la nuova definizione introduce e sancisce la *figura unica dell'acconciatore* che supera la precedente distinzione fra le figure di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, che avevano generato incertezze e contenzioso sotto diversi aspetti legati ai requisiti professionali, alla titolarità delle autorizzazioni comunali ed all'insediamento delle imprese.

1.4 Abilitazione professionale

L'art. 3 della legge introduce e sancisce l'obbligo di conseguire l'*"abilitazione professionale"*, previo superamento di apposito esame tecnico-pratico, al fine di esercitare l'attività di acconciatore. L'itinerario formativo prevede appositi corsi di qualificazione e specializzazione professionale, nonché periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura, valorizzando le esperienze professionali svolte in azienda e riconoscendo, in tale ottica, il ruolo didattico proprio delle imprese qualificate del settore.

Tali itinerari prevedono due soluzioni alternative:

- a) svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) effettuazione di un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (che può essere frequentato anche contemporaneamente ad un rapporto di lavoro); il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legislazione vigente e secondo la durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

La norma consente ai soggetti interessati di svolgere i relativi periodi di inserimento lavorativo in un arco temporale piuttosto ampio (periodo di un anno nell'arco di due anni per la lettera a), e di tre anni nell'arco di cinque anni per la lettera b)) in modo da lasciare aperta la possibilità di cumulare periodi lavorativi anche discontinui, offrendo maggiori opportunità di avviamento al lavoro compatibilmente con le condizioni locali del mercato del lavoro e dell'occupazione. Altresì, tale norma ammette la possibilità di partecipare ai corsi di formazione anche ai *soggetti già impegnati sul piano lavorativo* (quindi: "*in pendenza di un rapporto di lavoro*"), in modo da offrire agli interessati maggiori opportunità di conseguire la qualificazione professionale.

Per esigenze sistematiche, la norma definisce il periodo di inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura come svolgimento di *attività lavorativa qualificata* da riferire *alla contrattazione collettiva come parametro per l'identificazione delle mansioni e del monte ore*



dell'attività lavorativa svolta. In tal senso la norma appare essenziale al fine di dare coerenza, complessivamente, a tutta la griglia delle condizioni d'accesso alla qualificazione professionale prevista dalla nuova disciplina. Tale definizione è mirata ad assicurare che l'esperienza lavorativa svolta consenta l'acquisizione di una reale competenza professionale, escludendo lo svolgimento di mansioni semplici o meramente esecutive.

La norma individua altresì le categorie di soggetti che possono svolgere l'attività lavorativa qualificata facendo riferimento, oltre alla figura del dipendente, anche alle figure del titolare dell'impresa o del socio partecipante al lavoro, del dipendente, del familiare coadiuvante, nonché del collaboratore coordinato e continuativo (figura più correttamente riconducibile a quella del collaboratore a programma o a progetto di cui alla disciplina vigente ai sensi degli articoli 61 e ss. del Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276).

Tutti i soggetti indicati, attraverso lo svolgimento di tale attività lavorativa qualificata, consistente comunque in una collaborazione tecnica continuativa svolta mediante un *affiancamento sistematico ad un soggetto con la qualità di responsabile tecnico*, hanno così la possibilità di far valere l'esperienza maturata e di inserirsi nei due percorsi formativi previsti dalla legge al fine di conseguire l'abilitazione professionale.

1.5 Le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di acconciatore

Al fine di rendere coerenti e tendenzialmente omogenei i requisiti formativi per l'accesso professionale all'attività sul territorio nazionale, la legge 174/2005 stabilisce all'art. 4, comma 1, che le Regioni, previa *determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente* per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono *i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami*, individuando gli *standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale*.

In base a tale disposizione in data 29 marzo 2007 è stato adottato un Accordo nazionale tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, (Rep. Atti n. 65/CSR).

Sulla base dei contenuti e degli obiettivi dei documenti citati, l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla definizione dello *standard professionale della figura dell'acconciatore* tiene conto delle seguenti esigenze:

- definire uno *standard professionale omogeneo* sul territorio nazionale quale riferimento condiviso tra Regioni e Province autonome;
- assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'*intero territorio nazionale, nonché nel territorio dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali*;
- garantire che ai fini dell'abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, *le competenze richieste dal contesto produttivo ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro*;
- riconoscere la *certificabilità delle competenze ed assicurare la spendibilità delle certificazioni su tutto il territorio nazionale*.

Secondo tale Accordo lo *standard professionale per l'acconciatore*:

- viene definito da quegli elementi *essenziali, in termini di competenze*, necessari e sufficienti ad identificare e connotare la figura, indipendentemente da contesti operativi

specifici, aziendali o territoriali, e rappresenta "il minimo" al di sotto del quale l'acconciatore non può definirsi tale;

- viene articolato in competenze per aree di attività, capacità/abilità e conoscenze, e costituisce il *riferimento* per la progettazione dei percorsi di formazione professionale attivati secondo *standard formativi*.

In tale ottica:

- gli *standard formativi non vengono specificati nell'Accordo* perché rinviati alla regolamentazione dei sistemi di formazione professionale di competenza esclusiva di Regioni e Province Autonome (attinenti ai *requisiti e gli elementi connotativi dei percorsi di apprendimento formale, tipici dei sistemi di istruzione e di formazione professionale*, nei quali sono regolati percorsi e modalità di apprendimento anche diversi, siano essi di istruzione, di formazione professionale o di esperienza lavorativa);
- l'Accordo non interviene su competenze delle singole Regioni quali gli aspetti strutturali dei percorsi formativi e l'articolazione dei moduli formativi, l'individuazione di obiettivi e contenuti formativi, la definizione delle metodologie didattiche, i requisiti per i soggetti erogatori (accreditamento) e le modalità di programmazione dell'offerta formativa a scala territoriale.

In conformità all'Accordo le Regioni hanno già adottato proprie disposizioni mirate a stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, predisponendo gli appositi corsi di qualificazione, di specializzazione, di formazione teorica e di riqualificazione professionale. In alcuni casi sono state anche valorizzate le Commissioni Provinciali per l'Artigianato alle quali restano attribuiti compiti di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative e con esperienze lavorative qualificate, ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione o, anche, della partecipazione ai corsi di formazione teorica integrativa del periodo di inserimento lavorativo.

1.6 L'esercizio dell'attività in forma di impresa. Il responsabile tecnico

L'art. 2 della legge n. 174/05 dispone con chiarezza che l'attività professionale di acconciatore è "esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti" e che *presso ogni sede dell'impresa* dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere *designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale*.

In via specifica il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal Decreto legislativo correttivo 6 agosto 2012, n. 147, recante l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa alla prestazione dei servizi nel mercato interno, integrando e rafforzando quanto già previsto dalla legge n. 174/05, afferma *che il responsabile tecnico "garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività."*

Le disposizioni citate prevedono dunque espressamente che l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore può essere svolto mediante *la costituzione dell'impresa in una delle varie forme previste dalle norme vigenti*, vale a dire in forma di *impresa individuale* o mediante costituzione di una *società* (di persone o di capitali). L'impresa così costituita, secondo i casi, può essere esercitata:

- a) in modo conforme ai requisiti di qualifica artigiana con la relativa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, nel qual caso il titolare artigiano individuale ovvero un socio



partecipante al lavoro in caso di società artigiana, dovrà essere in possesso personalmente dell'abilitazione professionale;

b) oppure in forma di impresa non artigiana, quindi, in senso civilistico, come impresa di natura "industriale", da iscriverne al Registro delle imprese, nel qual caso, sia per l'impresa individuale, sia per l'impresa societaria, è comunque necessario designare un responsabile tecnico professionalmente qualificato, ad esempio (ed è il caso ricorrente) nella persona di un dipendente dell'impresa; tale previsione, peraltro, non costituisce una novità in quanto già nella precedente legislazione (di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142) si prevedeva che nel caso di imprese diverse da quelle artigiane, la qualificazione professionale dovesse essere posseduta dalla persona che assumeva "la direzione dell'azienda", vale a dire da un "direttore tecnico" normalmente in qualità di dipendente del cd. salone o istituto di bellezza.

1.7 Sede e modalità di esercizio

La norma riconosce in via di principio la facoltà di esercizio dell'attività "*presso il domicilio dell'esercente*" ovvero "*presso la sede designata dal cliente*", rinviando ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale e dalla relativa regolamentazione, anche comunale (art. 2, comma 3). Viene ammessa anche la possibilità di esercitare l'attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Laddove l'attività sia svolta *presso il domicilio dell'esercente* (come nel caso frequente dell'abitazione del titolare contigua ai locali adibiti all'attività professionale) apposite disposizioni regionali e comunali prevedono che i locali e gli ambienti di lavoro in cui si esercita l'attività devono risultare separati da quelli adibiti a civile abitazione e muniti di appositi servizi a disposizione esclusiva del laboratorio e che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Qualora determinate prestazioni siano svolte *presso la sede designata dal cliente* la regolamentazione comunale può prevedere apposite condizioni come nei casi di malattia o impedimento grave del cliente, o presso circoli privati, comunità, palestre e simili, ovvero in occasione di manifestazioni di moda, dello spettacolo o dello sport, o anche a fini didattici o promozionali.

1.7.1 Vendita di prodotti cosmetici e di beni accessori

In merito ai criteri ed alle modalità di esercizio dell'attività la norma nazionale, oltre a quanto sopra indicato, prevede che i trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti *cosmetici* definiti ai sensi delle norme vigenti e stabilisce che le imprese, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, "inerenti" ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni previste per l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio.

Quest'ultima disposizione (art. 2, comma 5, secondo periodo della legge n. 174/05) con specifico riguardo al settore dell'acconciatura integra alcune precedenti disposizioni applicabili in genere alle imprese artigiane (previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 - Legge quadro per l'artigianato, e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma - "Bersani" - del settore commerciale) in base alle quali le imprese artigiane venivano esonerate dall'applicazione delle norme relative alla disciplina del commercio *per la fornitura al committente dei beni accessori occorrenti per l'esecuzione delle opere o la prestazione del servizio*.

La norma in esame prevede un esonero che riguarda *tutte le imprese di acconciatura, non solo quelle con qualifica artigiana*, in modo da consentire una maggiore semplificazione e flessibilità dell'attività imprenditoriale, senza sottoporla ai vincoli della legislazione commerciale.

Si tratta, comunque, di una facoltà condizionata da alcune modalità:

- la facoltà è ammessa solo nei confronti della "clientela" (si tratta di una indicazione astratta che, nella pratica applicazione, può provocare qualche dubbio: l'essenziale è che l'acconciatore non svolga un'attività di vendita nei confronti di qualsiasi acquirente occasionale ma che fornisca tali prodotti solo nei confronti della propria clientela, anche se non fissa, vale a dire a quei soggetti che si rivolgono all'acconciatore per l'effettuazione dei relativi servizi alla persona);
- deve trattarsi di *"prodotti cosmetici, parrucche e affini, o di altri beni accessori"* (quali parrucche, toupet, posticci ed affini, o, comunque, accessori e complementari all'acconciatura, anche di varia natura e finalità, come nei casi di oggetti di decorazione, abbellimento o integrazione dell'acconciatura, a volte anche di un certo valore);
- tali prodotti devono essere *"inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati"*, quindi *possono essere forniti sia per la continuazione di trattamenti servizi in corso, sia indipendentemente dalla contestuale prestazione del trattamento o del servizio*; anche tale indicazione deve essere applicata secondo buon senso e razionalità: per cui, ad esempio, una eventuale fornitura, magari reiterata, di una quantità di prodotti sproporzionata rispetto ai "servizi e trattamenti effettuati" nei confronti di uno specifico cliente, potrebbe sconfinare nel concetto di attività commerciale autonoma; così, laddove venisse fornita una tipologia di prodotti affini, accessori o complementari del tutto estranea ai "servizi e trattamenti effettuati" nei confronti di uno specifico cliente, anche in tal caso si potrebbe configurare un'attività commerciale in senso autonomo.

Va evidenziato, in particolare, che la norma non prevede limiti quantitativi (ad es. fatturato o importo IVA) per lo svolgimento di tali atti di vendita o cessione in rapporto al valore dei servizi di acconciatura.

In sostanza, in base alla formulazione della norma non è possibile definire in astratto una soluzione valida per tutti i casi concreti, né risulta possibile determinare in via generale criteri quantitativi o di calcolo per individuare soglie massime entro le quali avvalersi in modo legittimo della facoltà di vendita ammessa dalla legge senza dover ottemperare agli adempimenti della specifica legislazione sul commercio.

Ciò discende dalla natura e dalla finalità della norma in esame la quale, nell'impostazione del provvedimento, assume la connotazione di *principio generale di semplificazione e di agevolazione*, di cui le imprese hanno facoltà di avvalersi con tutte le necessarie cautele, nel rispetto delle condizioni indicate in via astratta dalla norma stessa.

Infine va evidenziato come la disposizione citata risulti più ampia rispetto a quella espressamente dettata con la legge 4 gennaio 1990, n. 1, sulla *disciplina dell'attività di estetista*, ove, all'art. 7, viene previsto che *"alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative" alle iscrizioni ed alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciali*.

Tale norma, infatti, si riferisce esclusivamente alle imprese "artigiane" esercenti l'attività di estetista ed *esclude dalla deroga sopra indicata tutte le imprese di estetista diverse da quelle con qualifica artigiana*, quali le imprese di estetista iscritte al Registro delle imprese come imprese "industriali" o "commerciali" che, talora, sono costituite in forma di società di capitali, anche con rilevante organico aziendale, e si avvalgono di direttori qualificati, diversi dai soci, a cui sono affidate le responsabilità tecniche e professionali.

1.7.2 Collaborazione di soggetti professionalmente abilitati esterni all'impresa

Per l'effettuazione di determinati trattamenti e servizi rientranti nell'attività professionale di acconciatore, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'organico aziendale, a condizione che siano in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e che si faccia ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge (art. 2, comma 6).

La norma è finalizzata a disciplinare una fattispecie concreta che rappresenta un fenomeno piuttosto diffuso nell'ambito della categoria (spesso impropriamente denominata come "affitto di poltrona").

Nella pratica, numerose imprese di acconciatura, in veste di committenti, si avvalgono di soggetti esterni, ponendo a loro disposizione una parte dei locali e delle attrezzature, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni nella propria sede, previa corresponsione di un corrispettivo per la collaborazione prestata. Il fenomeno, peraltro, ha dato luogo ad incertezze ed anche ad abusi, in quanto le relative prestazioni venivano pattuite senza forme contrattuali tipiche, comportando anche evasione fiscale, e determinando, spesso, speculazioni commerciali, ed erano, talora, affidate a soggetti privi di adeguata professionalità. Da qui era emersa l'esigenza di regolare con certezza il fenomeno.

Pertanto, la norma tende a regolare in modo certo ed equilibrato la fattispecie, prevedendo che sia necessaria la formalizzazione di un apposito *rapporto contrattuale*, secondo le varie tipologie di collaborazione già previste dalle norme vigenti (prestazioni occasionali o di collaborazioni coordinate a progetto o programma), e che sia, soprattutto, salvaguardato il principio della *professionalità* stabilendo che i soggetti esterni che svolgano i predetti servizi presso un'impresa di acconciatura siano inderogabilmente in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

1.7.3 La collaborazione fra attività di acconciatore ed attività di estetista

Riguardo ai rapporti intercorrenti fra l'attività di *acconciatore* e quella di *estetista*, ai fini dell'esercizio delle rispettive imprese, la Legge n. 174/05, all'art. 2, comma 7, prevede che: "L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di *imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società*. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività."

Inoltre, l'art. 7 (al comma 7, ultimo periodo) stabilisce che le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi di propria competenza, possono svolgere esclusivamente *prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico*.

In sostanza, tali norme riconoscono all'impresa di acconciatore *la possibilità di svolgere direttamente, nell'ambito dell'oggetto principale della propria attività e senza dover soddisfare i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/90, le sole prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico*; mentre, al contempo, *precludono all'impresa di acconciatore di svolgere in via principale l'attività di estetista nella sua interezza, neppure avvalendosi a tal fine di un soggetto professionalmente qualificato ai sensi della legge n. 1/90*.

Le forme di collaborazione ammesse dalla norma fra le due categorie professionali consistono rispettivamente nell'esercitare le due attività in forma di *imprese distinte nell'ambito della medesima sede*, ovvero nel costituire una *società* nelle varie forme previste dalla legge, rispettando le norme legislative e regolamentari vigenti per ogni singola attività professionale, anche con riferimento all'organizzazione dei locali (tali disposizioni abrogano implicitamente l'art.

9 della legge n. 1/90, sulla disciplina dell'attività di estetista, attinente alla medesima materia, che aveva provocato alcuni dubbi di interpretazione in sede di applicazione).

In sostanza le disposizioni citate hanno inteso attribuire alle due categorie in questione pari dignità professionale ed imprenditoriale.

1.8 L'insediamento delle imprese di acconciatura e di estetista. Competenze delle regioni e dei comuni

In conformità ai principi previsti dalla revisione della Costituzione, la legge n. 174/05 (art. 4), oltre alla definizione dei contenuti tecnico-culturali ai fini dell'abilitazione professionale, ha previsto l'attribuzione di apposite *potestà legislative programmatiche* alle Regioni mirate a favorire lo sviluppo del settore, in funzione del conseguimento delle seguenti finalità:

- a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
- b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio (orari, prezzi, pubblicità);
- c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza ed alle condizioni sanitarie per gli addetti;
- d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore.

In particolare la norma prevista dall'articolo 2 stabilisce in via di principio che l'esercizio dell'attività è soggetto ad *autorizzazione concessa con provvedimento del Comune*, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale ed in osservanza delle vigenti norme sanitarie (art. 2).

Tale disposizione deve essere ricollegata a quella prevista dall'art. 4, concernente le competenze delle Regioni, ove viene previsto che, in conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni della nuova legge, le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore definendo anche i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni. Fra le varie finalità che le norme regionali sono mirate a conseguire figura, in via specifica, quella di prevedere, con il coinvolgimento degli Enti locali (fra cui gli stessi Comuni) *"una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo ed il procedimento amministrativo di avvio dell'attività"*.

1.8.1 La semplificazione per l'avvio dell'attività mediante la SCIA (già DIA)

Al riguardo la materia è stata sottoposta, come noto, ad una prima revisione da parte dei provvedimenti del Governo (Manovra "Bersani") adottati con il Decreto-legge n. 7/07, convertito con modificazioni nella legge n. 40/07, in tema di liberalizzazioni di alcune attività economiche, fra le quali figurano le norme sulle attività professionali di acconciatore e di estetista.

In via specifica la norma introdotta dall'art. 10, comma 2, del DL. n. 7/07, concernente le *attività di acconciatore e di estetista*, parzialmente integrata dalla legge di conversione n. 40/07, aveva stabilito che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, (e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1) fossero soggette alla sola dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esistente, oppure al comune territorialmente competente, e che non potessero più essere subordinate al rispetto del criterio della *distanza minima* o di *parametri*



numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonché al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Tale norma ha comunque mantenuto fermo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, ed ha ribadito l'obbligo della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Si tratta di una rilevante modificazione con la quale è stata semplificata la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione comunale relativa all'attività di acconciatore e di estetista, coordinandola con le norme generali in materia di semplificazione dell'avvio delle attività d'impresa (di cui all'art. 19 della legge n. 241/90) e sostituendola in tal senso con una dichiarazione del soggetto interessato.

Al riguardo va ricordato che la norma originaria in materia di DIA stabiliva che l'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente e che, contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne doveva dare comunicazione all'amministrazione competente.

La disciplina generale in materia di DIA è stata successivamente modificata da alcune disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 (di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) la quale (art. 49, comma 4-bis) ha riformulato il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con la nuova rubrica: "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" che ha preso il posto della "dichiarazione di inizio attività - DIA".

Le modifiche legislative intervenute sono state espressamente citate dal Decreto legislativo n. 59/2010, come modificato dal Decreto legislativo correttivo n. 147/2012, per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE sulla prestazione dei servizi nel mercato interno: tale Decreto, confermando sostanzialmente quanto previsto dalla legge n. 174/05 e coordinando il testo con le disposizioni sopravvenute in materia, ribadisce che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA, precedentemente denominata DIA - Dichiarazione di Inizio di Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

In base a tale disciplina, *la dichiarazione* del soggetto, corredata dalle necessarie autocertificazioni, certificazioni o attestazioni, viene presentata, in luogo di una formale *richiesta*, alla Pubblica Amministrazione competente (nel caso in esame al Comune) e la stessa dichiarazione *sostituisce* la formale *autorizzazione*. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni previgenti, *l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione all'amministrazione competente* e senza dover dare apposita comunicazione della data di effettivo inizio dell'attività (cd. Comunicazione di Inizio di Attività - CIA secondo la procedura della DIA differita), introducendo così una rilevante semplificazione del procedimento.

In conformità alle disposizioni sopra richiamate diverse leggi regionali hanno previsto che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 174/05, è *sostituita dalla SCIA (non più DIA)* da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, *unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore* e la sussistenza dei requisiti.

Tale previsione sta a significare che la SCIA deve essere *corredata da una documentazione che attesti il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore non necessariamente e solamente in capo al soggetto che presenta la SCIA* (nel qual caso il medesimo soggetto, in qualità di artigiano individuale o di socio artigiano, sarebbe titolare o socio di impresa con



qualifica artigiana), *ma anche nell'ipotesi in cui il soggetto interessato intenda organizzare l'attività in forma di impresa non artigiana, avvalendosi di un responsabile tecnico da designare nella persona di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa in possesso della relativa abilitazione professionale, nel qual caso il soggetto medesimo dovrebbe documentare contestualmente alla SCIA (o entro appositi termini) il possesso di tale abilitazione in capo al responsabile tecnico designato.*

Apposite norme regionali regolano i casi di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, per i quali viene normalmente previsto che *il subentrante è tenuto ad effettuare la relativa SCIA al Comune competente indicando, laddove necessario, il nominativo del soggetto designato in possesso dell'abilitazione professionale.*

1.8.2 Liberalizzazione e programmazione territoriale

Per quanto concerne la preclusione della possibilità di subordinare l'attività *al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonché al "rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale",* si possono evidenziare brevemente alcune osservazioni.

Considerato il tenore piuttosto drastico della norma, adottata in base alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" ed in conformità alle disposizioni sancite a livello europeo, *il margine di potestà legislativa e regolamentare in capo alle Regioni ed ai Comuni si è ridotto in modo significativo.*

In tal senso alcune Regioni hanno definito in via generale alcune funzioni da attribuire ai Comuni i quali, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, al fine di favorire condizioni di equilibrio nella fruibilità e qualità dei servizi da parte del consumatore, possono adottare criteri di programmazione volti ad assicurare lo sviluppo del settore. In alcuni casi viene previsto l'indirizzo mirato a privilegiare l'insediamento delle micro imprese di acconciatura nei centri storici ed urbani, nelle zone rurali e di montagna, nonché nei centri di minore consistenza demografica.

Varie disposizioni regionali prevedono che i Comuni, sentite le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative della categoria degli acconciatori, possano adottare appositi regolamenti che prevedono in particolare:

- a) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, le superfici minime, le destinazioni d'uso ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore;
- b) i requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di acconciatore, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
- c) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
- d) la disciplina degli orari, della pubblicità ed il calendario dei giorni di apertura prevedendo anche forme articolate di chiusura degli esercizi secondo criteri differenziati fra le varie zone e frazioni urbane, nonché l'osservanza di chiusura nelle giornate domenicali e festive agli effetti religiosi e civili.
- e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
- f) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA, per la sospensione e la cessazione dell'attività;
- g) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale.

1.9 Sistema sanzionatorio

L'art. 5 della legge n. 174/05 prevede l'introduzione di un apposito sistema sanzionatorio stabilendo che nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla nuova disciplina, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Da parte delle Regioni sono state adottate diverse disposizioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio individuando, in alcuni casi, anche una graduazione delle sanzioni per le singole violazioni come nei casi di: esercizio senza l'abilitazione professionale, forme ambulanti o di posteggio, mancata presentazione della SCIA, omessa esposizione delle tariffe, degli orari e dei turni, mancata osservanza di orari e turni.

Inoltre diverse disposizioni regionali attribuiscono ai comuni l'attività di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività, facendo salve le competenze delle ASL in materia di igiene, sanità, sicurezza e salute. In tal senso viene attribuita ai Comuni la facoltà di sospendere l'attività o, in alcuni casi, di disporre la cessazione, a seguito della violazione delle disposizioni vigenti.

1.10 Norme transitorie

La disciplina transitoria (art. 6) aveva disposto che:

- a) i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge fossero in possesso della *qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna*, vale a dire della *qualificazione professionale* conseguita secondo i diversi percorsi previsti dalla precedente legislazione e tenuto conto di quanto risultante dall'autorizzazione comunale, avevano titolo ad assumere di diritto la qualifica di acconciatore e venivano equiparati ai soggetti abilitati ai sensi della nuova disciplina;
- b) i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge risultassero intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate ai sensi della precedente legislazione per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, avevano *diritto alla rettifica della denominazione* sulle autorizzazioni medesime.

In particolare la norma prevedeva che dalla data di entrata in vigore della legge le autorizzazioni comunali sarebbero state *rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore*.

Per quanto concerne la *figura del barbiere* la norma aveva previsto che i soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendessero ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore, fossero tenuti, in alternativa:

- a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'abilitazione professionale in considerazione delle maturate esperienze professionali;
- b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale biennale;
- c) a sostenere direttamente l'esame tecnico-pratico previsto per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

Comunque, nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, fossero in possesso della qualifica di barbiere ed esercitassero, o avessero in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, era garantito il diritto di continuare a svolgere la propria attività.

Per quanto concerne coloro che avessero maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere,



non inferiore a tre anni, veniva prevista la possibilità di ammissione a sostenere direttamente l'esame tecnico-pratico di abilitazione, previa frequenza del corso di riqualificazione professionale previsto per i barbieri. Il citato corso poteva essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

Apposite norme per regolare criteri, modalità e procedure sono state emanate dalle Regioni e dai comuni, in base alla loro autonoma potestà legislativa e regolamentare.

Infine l'art. 7 della legge, concernente il termine di applicazione della precedente legislazione in materia – vale a dire la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735 – ha stabilito che tali disposizioni continuassero ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei nuovi principi di disciplina.

Tale disposizione, ai fini della continuità e della ultrattività della precedente disciplina, ha posto la condizione che le medesime disposizioni (che in varie situazioni sono state regolate in modo più specifico e dettagliato da norme regionali e regolamenti comunali) fossero compatibili con la nuova disciplina di principio.

In tal senso, durante la fase transitoria sono rimaste in vigore diverse previsioni della precedente legislazione come le norme concernenti il rilascio delle autorizzazioni comunali fino alla loro sostituzione con la procedura mediante presentazione della SCIA, l'accertamento e la certificazione da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici utilizzati, le prescrizioni dei regolamenti concernenti l'esposizione di orari e tariffe, ed altre.

La situazione transitoria ha provocato un forte impatto sulla posizione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge statale, frequentassero i corsi pendenti di formazione professionale o non avessero ancora completato i precedenti periodi di attività lavorativa qualificata o di apprendistato, nel senso che in numerose situazioni le precedenti esperienze formative e lavorative non sono state considerate utili ai fini di conseguire la nuova abilitazione professionale di acconciatore.

Tuttavia diverse disposizioni regionali hanno regolato tali situazioni mantenendo l'applicazione delle precedenti norme sulle modalità di acquisizione della qualificazione professionale fino all'adozione delle deliberazioni necessarie per definire le nuove attività formative, oppure anche stabilendo che i soggetti che avessero iniziato percorsi lavorativi o formativi sotto la precedente disciplina potessero terminare tali periodi e sostenere direttamente il nuovo esame

di abilitazione professionale.

1.11 Contatti informativi

CNA Benessere e Sanità

Piazza Mariano Armellini, 9A
00162 Roma Tel. 06 44188262 - Fax
06 44188465 e-mail:
benessere.sanita@cna.it
www.cna.it/benesseresanita

Confartigianato Acconciatori

Via San Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma



CAMERA ITALIANA dell'ACCONCIATURA

PROFESSIONE ACCONCIATORE | Parte prima ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE

Tel. 06 70374212 - Fax 06 77202872 e-
mail: tiziana.angelozzi@confartigianato.it
www.confartigianato.it

Aggiornato a gennaio 2020

Parte seconda – AMBIENTE DI LAVORO

2. L'ambiente e la localizzazione dell'attività

2.1 Insediamento dell'attività

2.1.1 Destinazione d'uso urbanistica

Ogni attività produttiva deve essere compatibile con le norme urbanistiche che regolano la zona dove i locali si trovano.

Le attività di acconciatura sono di norma compatibili con tutte le zone a destinazione residenziale e mista, con le zone destinate a servizi privati, con l'esclusione delle zone a destinazione industriale, di quelle destinate a servizi pubblici e di quelle residenziali con norme particolarmente restrittive.

Il *certificato di destinazione urbanistica* è un documento essenziale per ottenere le licenze per le attività commerciali e gli studi professionali e viene richiesto dal proprietario o avente titolo, che non è in possesso del certificato d'uso rilasciato al momento della edificazione del fabbricato o che voglia cambiare tale destinazione.

L'accertamento può essere effettuato presso gli uffici tecnici comunali.

Il Certificato di destinazione d'uso urbanistica deve essere richiesto al Sindaco del Comune ove operativamente si insedia l'impresa (allo Sportello Unico per le attività produttive, se operativo).

2.1.2 Autorizzazione o concessione edilizia

Prima di prendere possesso dei locali, anche in locazione, nei quali verrà svolta l'attività di acconciatura, è necessario accertarsi che l'immobile sia stato costruito, sia nell'insieme che nelle sue parti, conformemente alla concessione ed alla *autorizzazione edilizia* rilasciata dal sindaco.

La concessione edilizia è necessaria per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione.

Se si tratta di una costruzione già esistente è necessario verificare l'ottenuto rilascio della concessione edilizia con i proprietari dei locali.

Per la costruzione di un nuovo edificio e per le modifiche, la concessione deve essere richiesta al Comune ove operativamente si insedia l'impresa (allo Sportello Unico per le attività produttive ove operativo), allegando ad essa tutta la documentazione necessaria all'istruttoria di competenza dei diversi Uffici.

In ogni caso, prima di eseguire interventi, è opportuno verificare le normative in atto nel Comune, in quanto la concessione edilizia può essere sostituita, per molte opere, dalla denuncia di inizio attività o può essere richiesta anche per la trasformazione della destinazione d'uso del laboratorio, ad esempio per la trasformazione da locale commerciale a laboratorio o di residenza di laboratorio.

Le domande dovranno essere richieste dal proprietario dei locali.

Le indicazioni relative alle modalità di costruzione, ai loro limiti, alle possibilità di cambiamento di destinazione d'uso sono rilevabili dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune ed in particolare nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore.



2.1.3 Certificato di agibilità/usabilità dei locali

Nessuna costruzione nuova, oppure ristrutturata, può essere utilizzata senza la prescritta autorizzazione del sindaco.

Per i laboratori il *certificato di usabilità* attesta che l'edificio è stato costruito in conformità con quanto stabilito dalla concessione edilizia, le norme igieniche, statiche e di sicurezza. Il rilascio del certificato di usabilità è subordinato alle seguenti condizioni:

- che sia stata rilasciata regolare concessione edilizia;
- che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
- che siano rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla concessione sia di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario o di altro genere;
- che siano state rispettate le destinazioni previste dal progetto;
- che siano state rispettate le norme vigenti sul conglomerato cementizio semplice od armato;
- che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utilizzatori, sia dell'ambiente esterno che interno;
- che siano rispettate le norme antincendio, antisismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni.

Gli accertamenti per il rilascio della usabilità sono svolti dall'ufficio tecnico comunale nonché dall'ufficio sanitario secondo le rispettive competenze.

Il soggetto interessato dovrà quindi verificarne l'ottenimento con il proprietario dei locali, o in mancanza, presentare la domanda di licenza d'uso al Comune, anche tramite lo Sportello Unico per le attività produttive, ove costituito. In tal caso la procedura attivata sarà quella del procedimento semplificato o del silenzio assenso.

Il certificato di agibilità ha validità finché non si hanno variazioni edilizie, non scade e non va rinnovato.

La normativa vigente prevede sanzioni a carico dei soggetti che utilizzano un immobile ancorché destinato ad usi diversi da quelli abitativi, senza avere prima ottenuto o legittimamente richiesto, l'autorizzazione alla licenza d'uso.

2.1.4 Contratti di locazione

La attività di acconciatura si svolge prevalentemente in locali condotti in affitto.

E' quindi necessario che il titolare dell'attività conosca le condizioni poste dalla normativa nazionale per i contratti ad uso diverso da quello abitativo.

La legge che disciplina questo settore è la n. 392 del 27 luglio 1978 (G.U. n. 211 del 29.07.78) in materia di locazioni degli immobili urbani, così come modificata da successivi atti normativi.

I contratti ad uso diverso da quello abitativo, quindi tutti i contratti di locali adibiti ad attività artigianali, stipulati dopo il 30 luglio 1978 sono riferiti unicamente ai valori di mercato e non regolati dalla determinazione di parametri di costo come avviene per i contratti ad uso abitativo.

Prima di stipulare ogni *contratto locativo*, è pertanto importante accertare la condizione di mercato nella zona dove si trova il locale e per locali con caratteristiche simili.

La durata del contratto di locazione non può essere inferiore ai 6 anni (art. 28), ed il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni salva la facoltà di disdetta da parte del proprietario da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza.

Il recesso del contratto al termine dei primi 6 anni è consentito al locatore (proprietario) solo se ricorrono le seguenti motivazioni di «giusta causa» (art. 29 primo comma):



- volontà del locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
- volontà del locatore di adibire l'immobile all'esercizio in proprio o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
- demolire l'immobile per ricostruirlo oppure procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro;
- ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie di vendita conforme a quanto previsto dai relativi piani comunali.

Senza le motivazioni indicate il recesso non può avvenire prima della conclusione di ulteriori 6 anni.

Nel caso di attività che comportano contatto diretto con utenti e consumatori, quali le attività di acconciatura, il locatore che recede dal contratto per rinnovarlo a favore di terzi è tenuto ad avvisare mediante lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza delle nuove condizioni a cui intende locare l'immobile, il conduttore può quindi esercitare il diritto di prelazione (art. 40) rispondendo nel limite dei 30 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di attività che comportano contatto diretto con il pubblico, se il locatore vuole recedere dal contratto alla prima od alle successive scadenze, quando non ricorrano i motivi di «giusta causa» precedentemente descritti; il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità che deve essere versata al momento del rilascio dell'immobile (art. 34). L'indennità viene portata a 30 mensilità se l'immobile viene adibito ad analoga attività del locatore entro un anno dalla cessazione della precedente.

Il conduttore (inquilino) può invece recedere dal contratto in qualsiasi momento, se ricorrono gravi motivi quali ad esempio la chiusura dell'attività, la necessità di sviluppo dell'impresa, il ridimensionamento dell'impresa ecc. Tale facoltà può essere esercitata dando avviso con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima (art. 29).

Il conduttore può altresì sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purché venga insieme ceduta o locata l'azienda. In questo caso deve essere dato avviso al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel contratto le parti possono concordare che il canone sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore, l'aggiornamento non potrà essere superiore al 75% dell'indice ISTAT calcolato su di un anno, riferito all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (art. 32).

E' nullo, quindi privo di valore e di efficacia, ogni patto contrario alla legge 392/1978, diretto a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa.

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge.

2.1.5 Lo sportello unico per le attività produttive

La maggior parte delle autorizzazioni in materia di urbanistica, edilizia, ambiente e sicurezza possono essere richieste presso lo Sportello Unico del Comune di appartenenza.

Lo *Sportello Unico per le attività produttive* è una struttura di servizio istituita presso il Comune, ai sensi del D lgs 112/1998 al fine di agevolare le aziende produttive che intendono insediarsi in un territorio. In particolare, con Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state emanate nuove norme per il riordino dello Sportello unico che



si pone come unico interlocutore nei confronti dell'imprenditore per il complesso di atti (pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.) che riguardano l'avvio, l'ampliamento, la ristrutturazione di un'attività produttiva o di prestazione di servizi.

Lo Sportello Unico, infatti è l'ufficio al quale è possibile rivolgersi per tutti gli adempimenti che riguardano i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per la esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Lo Sportello Unico stimola la semplificazione delle norme attraverso la rete provinciale delle Pubbliche Amministrazioni e assicura lo snellimento della gestione delle pratiche grazie al collegamento telematico con le Associazioni territoriali di CNA e Confartigianato.

Lo Sportello Unico, in molti casi, oltre agli adempimenti amministrativi, fornisce informazioni sulla normativa, le opportunità di investimento e la localizzazione degli impianti produttivi. E' sempre più diffusa è ormai la possibilità di accedere via Internet a questi servizi.

Non tutti i Comuni hanno attivato operativamente lo Sportello Unico e comunque non si occupano di tutti i procedimenti in modo omogeneo, pertanto è necessario verificare la effettiva situazione esistente nel comune di appartenenza.

Al momento della stesura del presente volume è in corso di approvazione definitiva il Regolamento per il riordino della disciplina sullo Sportello Unico, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'ambiente di lavoro

3.1 Premessa

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 81/2008, avvenuta il 9 aprile 2008, si è finalmente proceduto ad una sistematizzazione e razionalizzazione dell'intera materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, procedendo ad una contestuale abrogazione delle precedenti normative, a cominciare dal "celebre" decreto legislativo n. 626/1994.

Il *Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSSL)*, così è, appunto, noto agli addetti ai lavori il decreto legislativo n. 81/2008, recentemente integrato e modificato con alcune nuove disposizioni (contenute nel decreto legislativo n. 106/2009), non è affatto, come qualcuno ha sostenuto, un mero testo compilativo, sommatoria di "vecchie" norme sovrapposte e accorpate acriticamente.

Il TUSSL rappresenta oggi la *fonte primaria della normativa sulla prevenzione* al quale anche gli acconciatori debbono fare riferimento per tutte le attività riguardanti la sicurezza sul lavoro. Nella forma più sintetica, si può dire che il decreto affronta il tema della sicurezza del lavoro con l'obiettivo di migliorare il funzionamento dei tre sistemi della prevenzione (sistema istituzionale, sistema delle imprese e sistema delle relazioni tra parti sociali) che hanno dato prova nel corso degli ultimi anni di diminuire il tasso infortunistico ma non con la rapidità auspicata.

3.2 Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio

Il TUSSL ha eliminato il precedente obbligo di notifica preliminare di inizio dell'attività per le imprese in cui sono occupati più di 3 addetti. Tuttavia, l'art. 67 del Testo Unico mantiene l'obbligo di notifica per i soli ampliamenti e ristrutturazioni di locali esistenti, che debbono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. La notifica in questione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori (non più "addetti").

La notifica deve indicare gli aspetti relativi:

- a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Entro trenta giorni dalla data di notifica l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati

3.3 Caratteristiche essenziali del laboratorio

I luoghi di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute disposte dall'Allegato IV del Testo Unico. In linea generale, i luoghi di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche:

- *devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori portatori di handicap;*
- *non devono essere sotterranei o seminterrati né avere un'altezza inferiore a tre metri salvo deroghe;*
- *non devono contenere buche o sporgenze pericolose;*
- *il conteggio della cubatura non deve risultare inferiore a 10 metri cubi per addetto compreso il titolare;*
- *la superficie conteggiata su ogni addetto non può essere inferiore ai 2 metri quadrati;*
- *l'illuminazione deve essere adeguata e deve esserci l'illuminazione d'emergenza;*



- *il ricambio d'aria deve essere frequente, è altresì necessario prevedere un impianto di aspirazione di vapori e degli odori emessi dalle sostanze usate nelle lavorazioni, l'emissione che deriva da tale estrazione è esclusa dall'autorizzazione delle emissioni in atmosfera di cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, in quanto non significativa;*
- *i servizi igienici devono essere adeguati per numero di addetti;*
- *in caso di lavorazioni particolari sono obbligatori gli spogliatoi; è invece consigliata l'installazione di armadietti e spogliatoi per separare gli abiti da lavoro da quelli civili; per le imprese con 6 o più dipendenti essi debbono essere distinti per sesso;*
- *è vietato consumare o conservare cibo nei luoghi adibiti alla lavorazione: ai lavoratori devono essere forniti mezzi adatti alla conservazione, al riscaldamento dei cibi e al lavaggio delle stoviglie;*
- *le vie di circolazione interne o all'aperto devono essere previste in modo tale che pedoni e lavoratori operanti nel luogo non corrano alcun rischio;*
- *le vie e le uscite di emergenza devono essere sgombre e al fine di poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti, e devono essere conformi alla normativa antincendio;*
- *la captazione e la estrazione dei vapori prodotti durante la preparazione delle tinture, deve essere direzionata sul luogo dove tali tinture si predispongono;*
- *i locali devono essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti e dei clienti;*
- *pavimenti e pareti devono essere di materiale impermeabile e lavabile secondo le prescrizioni previste da regolamenti locali.*

I luoghi di lavoro, gli impianti, i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione, a controllo di funzionamento e ad una pulitura adeguata al fine di garantirne la sicurezza e l'igiene.

3.4 Impianti elettrici

Gli impianti elettrici presenti negli edifici devono possedere determinati requisiti di sicurezza ai sensi della normativa vigente: il riferimento attuale è, ancora una volta, al Testo Unico: gli articoli da 80 ad 87 sono dedicati proprio alla sicurezza elettrica dei luoghi di lavoro, al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e, infine, al DPR n. 462/2001.

In particolare, gli impianti elettrici debbono rispondere alle norme di buona tecnica costruttiva del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e devono essere progettati ed installati solo da personale competente abilitato, secondo quanto disposto dal suddetto decreto n. 37/2008 relativa alla sicurezza degli impianti.

E' necessario richiedere all'installatore abilitato la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e se la superficie dei locali supera i 200 mq, occorre presentare un progetto redatto da un professionista abilitato.

Per quanto riguarda i conduttori, le prese e le spine, devono avere dimensioni tali da sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori in modo tale da evitare il surriscaldamento e la perdita di funzionalità degli stessi e il conseguente pericolo di incendio.

I conduttori devono essere protetti e posizionati in luoghi dove non possono essere calpestati o bagnati o danneggiati da fonti di calore o liquidi aggressivi (acidi e solventi). Devono essere inoltre rivestiti correttamente e, se deteriorati, sostituiti sollecitamente con altri integri aventi le stesse caratteristiche.

Nei laboratori di acconciatura occorre tenere ben separate le zone ove si utilizzano acqua o liquidi in genere da quelle in cui si trovano attrezzature elettriche, in ogni caso le spine o prese devono



essere adeguatamente protette: il livello di protezione è indicato dalla sigla "IP" seguita da due numeri, che sta per "indice di protezione".

La prima cifra riguarda la protezione da polveri ed oggetti solidi mentre la seconda la protezione da liquidi).

Massima cura dovrà essere prestata per il collegamento a terra delle tubazioni e di tutte le masse metalliche che andranno associate alla installazione di interruttori differenziali (salvavita di elevata sensibilità).

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza degli impianti elettrici è sanzionato penalmente e con ammende (sia dal Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro sia dalle previsioni di cui al DPR n. 462/2001).

In tutti i luoghi di lavoro, dotati di impianto elettrico, nei quali si concretizzi un rapporto di lavoro dipendente esiste l'obbligo della presentazione della denuncia degli impianti di messa a terra. Tale obbligo sussiste anche per attività familiari, che si esplicano al di fuori del proprio domicilio, qualora nelle attività siano impiegati più componenti del nucleo familiare.

Ricapitolando, il datore di lavoro dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto di sostanziali modifiche:

- *classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale per impianti ordinari, biennale per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione);*
- *invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità (con l'allegato modulo di trasmissione, reperibile presso INAIL o ARPA):*
 - *All'INAIL e all'ARPA per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (se presenti) e gli impianti di terra;*
 - *All'ARPA per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione*
- *fa effettuare, da imprese abilitate secondo il decreto n. 37/2008 la regolare manutenzione agli impianti elettrici;*
- *fa effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'ASL/ARPA o ad eventuali organismi provati, abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico.*

Invece, per impianti preesistenti all'entrata in vigore del DPR 462/01 (23 gennaio 2002), il datore di lavoro:

- *fa effettuare una regolare manutenzione, come sopra indicato;*
- *classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale o biennale).*

Inoltre, se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche (ISPESL, ASL o ARPA) e quindi esiste un verbale:

- *confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o quinquennali con la data dell'ultima omologazione o verifica dell'impianto e, se il biennio o il quinquennio è stato superato;*
- *chiede all'ARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) l'effettuazione della verifica periodica.*

Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio, non sono mai stati sottoposti a omologazione o verifica da strutture pubbliche, il datore di lavoro confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o quinquennali) con la data della denuncia dell'impianto.

Se il biennio o il quinquennio è stato superato chiede all'ARPA (o agli organismi privati abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico) l'effettuazione della verifica periodica.



Infine, in caso di cessazione di esercizio o modifiche sostanziali il datore di lavoro comunica all'INAIL e all'ARPA l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle modifiche sostanziali apportate.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha recentemente (2019) implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e in viiino, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore. Tale attività viene ora svolta telematicamente, in modo sicuro, pratico e rapido, dalle imprese tramite il nuovo applicativo "CIVA". Si rimanda per ulteriori dettagli al portale www.inail.it

3.5 Alcuni consigli utili per l'acconciatore

- *Conduttori, prese e spine devono avere dimensioni tali da sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzati. In caso contrario si determina un loro surriscaldamento e la progressiva perdita dell'isolamento e della funzionalità. Ricordate che il surriscaldamento può provocare innesco di incendio.*
- *I conduttori devono essere protetti per evitare che vengano danneggiati. E' il caso dei cavi che alimentano apparecchi mobili e portatili.*
- *Non lasciate i cavi sul pavimento bagnato o imbrattato di liquidi o polveri, proteggerli opportunamente in modo che non siano calpestati né lasciateli in vicinanza di fonti di calore.*
- *Controllate e fate controllare che il rivestimento dei cavi non fuoriesca dai fori di entrata negli apparecchi o nelle spine. Non tollerate giunzioni improvvisate di cavi o ricoperture con nastri isolanti adesivi che possono facilmente staccarsi.*
- *I cavi deteriorati vanno sostituiti sollecitamente con altri integri aventi equivalenti qualità elettriche.*
- *La stessa cura va riservata alle prese e alle spine. Adoperate solo prese e spine che abbiano il marchio I.M.Q. o marchi esteri equivalenti. Eliminate ogni tipo di riduzione, di prese multiple e di prolunghie facendo installare il numero necessario di prese.*
- *Tutte le parti metalliche a rischio di contatto, delle macchine e degli apparecchi devono essere collegate a terra, come pure le parti metalliche, presenti nei locali, che possono accidentalmente andare in tensione.*
- *Tutte le prese devono avere il polo di terra.*
- *Il conduttore, detto di protezione, che collega i poli delle prese e le parti metalliche all'impianto di terra deve avere dimensione idonea e l'isolante deve essere di colore giallo-verde.*
- *L'impianto di terra è costituito da più dispersori (picchetti piantati nel terreno) di cui almeno uno ispezionabile, collegati tra di loro e al conduttore di protezione.*
- *La resistenza di terra deve essere innanzitutto inferiore a 20 Ohm. e deve essere bassa al punto tale da far intervenire gli interruttori automatici in caso di contatto tra fase e parti metalliche.*



- *Gli interruttori servono per togliere tensione alle linee elettriche e quando si devono eseguire lavori sulle macchine o sulle linee stesse.*
- *Gli interruttori delle linee principali sono inoltre dotati di dispositivi che interrompono automaticamente la tensione in caso di corto circuito o di sovraccarico. Questi interruttori, detti automatici, sono indispensabili perché proteggono le linee e le macchine da ulteriori danneggiamenti in caso di guasto e intervengono anche in caso di contatti accidentali, purché ci sia un idoneo impianto di terra.*
- *Un particolare tipo di interruttore automatico è l'interruttore differenziale, che è ormai oggi di uso universale e che deve essere sempre installato almeno come interruttore generale. Le particolarità e le ragioni del successo dell'interruttore differenziale stanno nella sua velocità e sensibilità di intervento, con conseguente notevole riduzione della pericolosità dei contatti diretti ed indiretti.*
- *E' altresì opportuno installare un impianto di illuminazione sussidiaria o d'emergenza, che entri immediatamente in funzione in caso di necessità e che garantisca una illuminazione sufficiente per intensità, durata, numero e distribuzione delle sorgenti luminose.*
- *L'impianto di illuminazione sussidiaria ha lo scopo di rendere sicuro ed agevole lo sfollamento delle persone e di evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza delle persone e degli impianti, in caso di interruzione dell'alimentazione di energia elettrica.*
- *Gli apparecchi a doppio isolante (doppia protezione) riconoscibili da doppio quadrato inscritto non devono avere il collegamento a terra.*

4. La tutela dell'ecosistema

4.1 La gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti, compresi quelli prodotti nell'attività di parrucchiere e simili, è disciplinata, in Italia, dal *Decreto Legislativo n. 152 del 9 aprile 2006 (cosiddetto Testo Unico Ambiente) e successive modifiche e integrazioni, emanato in recepimento della normativa comunitaria in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio, oltre che dalle normative regionali e comunali.*

Tale Testo Unico Ambiente, che abroga la previgente normativa, disciplina - fra l'altro - la gestione dei rifiuti intesa come tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera e la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

I rifiuti prodotti dalle attività di acconciatore sono di varie tipologie. Per questo motivo è consigliabile verificare approfonditamente le caratteristiche degli scarti prodotti, al fine di affrontare con precisione gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e di non incorrere nelle sanzioni previste.

I rifiuti sono classificati, in base all'origine, in urbani e speciali. Sia quelli urbani che quelli speciali possono essere pericolosi e non pericolosi, in base alle caratteristiche di pericolosità.

I rifiuti provenienti dalle attività in oggetto, non sono rifiuti urbani, ma sono, di norma, rifiuti speciali in quanto derivano da attività industriali o artigianali o commerciali, e possono essere pericolosi o non pericolosi.

In alcuni casi, rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, se presentano caratteristiche simili a questi.

I comuni provvedono alla assimilazione sulla base dei criteri quantitativi e qualitativi prefissati dallo Stato.

Poiché i criteri non sono stati ancora emanati, per verificare quali sono i rifiuti speciali assimilati agli urbani e le quantità, è necessario consultare il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del comune dove l'impresa opera e consultare comunque l'associazione di categoria di riferimento.

Nel settore acconciatura i rifiuti speciali assimilati agli urbani, cioè con composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sono riconducibili, in via esemplificativa ai seguenti:

- *gli imballaggi in genere;*
- *i contenitori di vetro o plastica non contaminati da residui che rendono il rifiuto speciale o pericoloso; - i cosmetici scaduti;*
- *carta e cartoni in genere.*

Queste tipologie di rifiuti possono essere gestite come i rifiuti urbani e smaltiti nei cassonetti normali o in quelli per la raccolta differenziata, ove possibile, per avviarli al riciclo, ma sempre nelle quantità giornaliere ammesse.

Occorre, però, verificare se il Comune o il Consorzio dei comuni hanno definito con specifico regolamento la totale assimilazione agli urbani della tipologia dei rifiuti provenienti dalle attività di acconciatura. Nel caso il Comune o il Consorzio dei comuni non abbiano provveduto a quanto esplicitato, i rifiuti provenienti dalle attività in oggetto, sono da considerarsi speciali e pertanto soggetti alla normativa vigente che attualmente prevede:

- *contratto con ditta autorizzata allo smaltimento;*
- *compilazione dei registri di carico e scarico divisi per rifiuti speciali;*



- *tenuta del formulario di identificazione al trasporto;*
- *compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).*

Tali tipologie di rifiuti andranno debitamente stoccati in contenitori chiusi con evidenziata la dicitura relativa al contenuto, i segnali e le frasi di rischio previsti.

Lo smaltimento dei rifiuti attuato attraverso ditte private, consente la richiesta per la riduzione della superficie tassata.

Infine, va detto che alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle attività di acconciatura possono essere considerati rifiuti sanitari (come ad esempio rasoi ed aghi per tatuatori).

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dall'art. 227 del Decreto legislativo 152/2006, dal DPR 254/2003. Tali provvedimenti individuano forme diversificate di trattamento e smaltimento a seconda della tipologia del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) definendo le modalità di sterilizzazione, i controlli e le responsabilità degli operatori.

Il DPR 254/2003 stabilisce che il deposito presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute. I soli rifiuti sanitari a rischio infettivo (lame, vetri, rasoi usati) possono essere assimilati ai rifiuti urbani, dopo la sterilizzazione e solo se avviati ad un impianto di termodistruzione.

Inoltre è stato previsto che i rifiuti sanitari pericolosi possono essere smaltiti come rifiuti assimilati se sottoposti a procedimenti di disinfezione che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,99 %, mentre per rifiuti sanitari speciali non pericolosi (rasoi non utilizzati ed aghi) possono essere assimilati ai rifiuti urbani dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione.

Infine, va ricordato come alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle attività di acconciatura possono essere considerati rifiuti sanitari (come ad esempio rasoi ed aghi per tatuatori).

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dall'art. 227 del Decreto legislativo 152/2006, dal DPR 254/2003. Tali provvedimenti individuano forme diversificate di trattamento e smaltimento a seconda della tipologia del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) definendo le modalità di sterilizzazione, i controlli e le responsabilità degli operatori.

Il DPR 254/2003 stabilisce che il deposito presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute. I soli rifiuti sanitari a rischio infettivo (lame, vetri, rasoi usati) possono essere assimilati ai rifiuti urbani, dopo la sterilizzazione e solo se avviati ad un impianto di termodistruzione (più avanti sono peraltro illustrate in dettaglio le recenti semplificazioni introdotte dalla Legge n.214/2011 su alcuni rifiuti tipici dell'attività di acconciatura).

Inoltre è stato previsto che i rifiuti sanitari pericolosi possono essere smaltiti come rifiuti assimilati se sottoposti a procedimenti di disinfezione che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,99 %, mentre per rifiuti sanitari speciali non pericolosi (rasoi non utilizzati ed aghi) possono essere assimilati ai rifiuti urbani dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione.



4.2 Abolizione del SISTRI e istituzione del nuovo Registro Telematico Rifiuti

Con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge 12/2019 ha abolito in via ufficiale e definitiva il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) adottando nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti e la conseguente cancellazione di ogni tipo contributo da parte delle imprese.

In sostituzione dell'abolito Sistri è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente il nuovo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale non ancora emanato alla data di stesura del presente documento.

Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando agli oneri previgenti il SISTRI (ante 2010), ovvero la tenuta del sistema tradizionale "cartaceo" (Formulari per il trasporto dei rifiuti, Registri di carico e scarico e MUD).

Unica eccezione quanto previsto per alcune tipologie di rifiuti sovente prodotti dall'attività di acconciatore: si tratta di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ovvero aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. Per tali rifiuti con codice europeo CER 18.01.03 l'art. 40 comma 8 della Legge n. 214/2011 ha previsto una rilevante semplificazione. Gli acconciatori possono ora, perciò, smaltire i suddetti rifiuti in due modi, fra loro alternativi:

- a) trasportandoli, in conto proprio, con il limite di 30 chilogrammi/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro autorizzato secondo la normativa vigente; punto di raccolta,
- b) avvalendosi di aziende specializzate ed autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Si segnala come in ambedue le ipotesi venga meno ogni obbligo di annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti nonché l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti, tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD); permane però l'obbligo della compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei Formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006 (T.U. Ambiente).

Tali formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli. La conservazione deve avvenire presso la sede dell'azienda.

4.3 Le sanzioni: brevi cenni

Si consiglia di richiedere ai fornitori le schede relative alla classificazione del contenuto dei cosmetici in relazione al loro smaltimento (rifiuti pericolosi./non pericolosi): ciò perché il quadro sanzionatorio in materia, previsto dal Titolo VI, Sistema Sanzionatorio e Disposizioni Transitorie e Finali, Capo I (articoli 255, 256 ed articoli 258 à 263) del decreto legislativo 152/2006, prevede varie tipologie di sanzioni distinte in base al tipo di attività svolta; quelle pecuniarie vanno un minimo di 103 euro ad un massimo di 93.000 euro. In taluni casi, gravi, è previsto l'arresto.

4.4 Gli imballaggi

Il sistema introdotto dal Decreto Ronchi in materia di imballaggi prevede, al fine di una corretta gestione ambientale di questi materiali e dei rifiuti che da essi derivano, il coinvolgimento e la



responsabilizzazione dei soggetti che operano nel settore e cioè dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

Nella categoria dei produttori di imballaggi sono ricompresi: i fornitori di materie prime, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Mentre, in quella degli utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

L'obbligo che grava su entrambe le categorie (produttori e utilizzatori di imballaggi) al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, è la raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e gli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico (a tal fine partecipano al CONAI, il Consorzio nazionale Imballaggi).

Le imprese di acconciatura devono, in sintesi, iscriversi al CONAI solo nel caso in cui svolgono, contestualmente alla propria attività principale, un'attività di vendita di prodotti.

4.5 Utilizzo e scarico delle acque

Per quanto riguarda il prelievo da acquedotto non sono previste formalità particolari, salvo quella derivante dal contratto con la società che gestisce l'acquedotto.

Per l'approvvigionamento idrico bisogna considerare che per derivare o utilizzare acqua pubblica è necessario un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

La domanda di concessione ed utilizzazione delle acque pubbliche deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici e presentata all'ufficio del Genio civile oltre che all'Autorità di Bacino competente. La mancanza della concessione è punita con la cessazione dell'utenza abusiva, una sanzione pecuniaria e il pagamento dei canoni non corrisposti. Per quanto riguarda il prelievo da pozzi, oltre al regime concessorio è necessario fare una domanda di autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee e scavo pozzi all'ufficio del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori e denunciare i pozzi già esistenti ed i quantitativi emunti.

Gli scarichi, e quindi anche quelli provenienti dalle attività di acconciatore sono invece specificamente regolati dal nuovo testo unico in materia di acque, il Dlgs n. 152/2006, Sezione II, Tutela delle acque dall'inquinamento, e dall'introduzione della Autorizzazione Unica Ambientale (DPR del 13 marzo 2013 n.59). Più precisamente i titolari di scarichi di acque reflue industriali sono soggetti ad una serie di adempimenti. Chiaramente per gli scarichi di acque reflue domestiche vige una disciplina meno severa.

Per scarico si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liqui semiliquide o comunque convogliabili nelle acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Per distinguere le acque reflue dai rifiuti allo stato liquido, e quindi per individuare la normativa applicabile, si usa il criterio della immissione diretta: se lo scarico viene immesso direttamente in un corpo ricettore (tramite condotta) si applicherà la disciplina degli scarichi prevista dal Dlgs 152/2006, altrimenti e cioè se manca l'immissione diretta ma viene utilizzato ad esempio un vettore, si applicherà la normativa in materia di rifiuti precedentemente illustrata.

Per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Si segnala che il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 ha finalmente introdotto reali semplificazioni amministrative in materia di autorizzazioni ambientali, comprese quelle sugli scarichi: si tratta



dell'AUA – Autorizzazione Unica Ambientale, valida per le micro, piccole e medie imprese. Tale autorizzazione unica ambientale viene rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive che diventa l'unico referente ed interlocutore per l'impresa che non deve più confrontarsi con più PA diverse.

Ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera a) del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 gli scarichi da attività produttive (assimilabili ai domestici e non) recapitanti in fognatura o al suolo sono assoggettati a procedura autorizzativa AUA ad esclusione degli scarichi domestici recapitanti in fognatura che sono di competenza del gestore della fognatura.

L'Autorità competente per il rilascio dell'AUA varia come segue:

- per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche che NON recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e art.22 L.R. 7/2000 è competente il Comune;
- per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 e art. 125 del D.Lgs. 152/2006 è competente il gestore del servizio idrico integrato;
- Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che NON recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 e art. 125 del D.Lgs. 152/2006 è competente la Provincia.
-

A seguito della soppressione delle Province, a partire dal 1 gennaio 2017, la Regione diviene soggetto competente in tutte le materie ambientali per le quali erano competenti le Province stesse.

L'AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di scadenza.

Il Decreto legislativo n. 152/2006 prevede una serie di sanzioni amministrative e penali (anche gravi) per alcuni comportamenti posti in essere dall'impresa in materia di scarichi e cioè:

- superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge, dalla Regione o dall'autorizzazione;
- scarico non autorizzato e mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- non consentire l'accesso agli insediamenti da parte delle autorità competenti al controllo;
- violazione del regime sanzionatorio;
- mancata osservanza del divieto di scarico.

4.6 La cosiddetta "eco - qualità": strumenti di certificazione volontaria

Tutte le imprese, gli enti e le organizzazioni, possono decidere, in maniera volontaria, di adottare un Sistema di Gestione Ambientale e di impegnarsi nel miglioramento delle proprie performances ambientali, aderendo ad uno dei sistemi attualmente riconosciuti:

- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione a favore dell'ambiente. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. La seconda versione di EMAS (EMAS II) è stata pubblicata dalla Comunità Europea con il Regolamento 761/2001, modificato successivamente dal Regolamento 196/2006.

- Il sistema internazionale previsto dalla norma ISO 14000 sulla certificazione ambientale d'impresa.

4.6.1 L'EMAS

E' uno schema di ecogestione e audit di tipo volontario, cui possono aderire una serie di soggetti allo scopo migliorare costantemente e continuamente l'efficienza in termini gestionali ed economici promovendo l'utilizzo di sistemi di gestione ambientale e migliorando la competitività e l'immagine pubblica dell'organizzazione.

Il nuovo Regolamento 7601/2001 ha ampliato la sfera dei soggetti che possono aderire al sistema EMAS estendendola a tutte le organizzazioni che intendono migliorare le prestazioni ambientali complessive (società, aziende, imprese, autorità, istituzioni...) e non più solo agli stabilimenti industriali.

4.6.2 La norma ISO 14001

Attraverso la certificazione volontaria secondo la norma internazionale tecnica ISO 14001, l'azienda può ottenere da parte di soggetto terzo (organismi costituiti sotto il controllo delle imprese) un'attestazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale.

I soggetti interessati sono le imprese, intese come gruppi, società, aziende, istituzioni o parti di esse, pubbliche o private.

La norma ISO 14001 si fonda sul principio della necessità, all'interno di un sistema di gestione aziendale, di una gestione ambientale capace di individuare le prassi, la procedura e le risorse per attuare le politiche ambientali d'impresa coinvolgendo tutti i livelli dell'organizzazione e soprattutto la direzione.



5. La sicurezza degli ambienti di lavoro

5.1 Premessa

Il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSSL) ha riscritto la legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro, inglobando e coordinando fra di loro tutta una serie di leggi precedenti: per limitarci a quelle più note, dal DLgs 626/94, ai DPR 547/55 e 303/56.

La struttura del TUSSL è riassunta nel seguente schema:

- | |
|---|
| I. Principi comuni <ul style="list-style-type: none">• Misure di tutela e obblighi• Valutazione dei rischi• Servizio di prevenzione e protezione• Formazione, informazione e addestramento• Sorveglianza sanitaria• Gestione delle emergenze• Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori• Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali |
| II. Luoghi di lavoro |
| III. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale |
| IV. Cantieri temporanei o mobili |
| V. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro |
| VI. Movimentazione manuale dei carichi |
| VII. Attrezzature munite di videoterminali |
| VIII. Agenti fisici |
| IX. Sostanze pericolose |
| X. Esposizione ad agenti biologici |
| XI. Protezione da atmosfere esplosive |
| XII. Disposizioni in materia penale e di procedura penale |

Le norme del TUSSL sono rivolte a tutti i settori di attività privati e pubblici, con talune esclusioni per le cui esigenze specifiche sono previsti appositi decreti ministeriali.

Le principali innovazioni apportate rispetto alla legislazione precedente sono così riassumibili:

- al datore di lavoro sono assegnati obblighi specifici, raramente delegabili;
- sono previste misure generali di tutela (vedi tabella);
- viene resa obbligatoria la valutazione dei rischi;



- viene formalizzata l'esistenza del Servizio di prevenzione e protezione;
- vengono definite le figure del Medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- vengono rese obbligatorie l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Misure generali di tutela

- Valutazione del rischio
- Eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo
- Riduzione dei rischi alla fonte
- Programmazione della prevenzione
- Sostituzione del pericoloso con il meno pericoloso
- Rispetto dell'ergonomia
- Misure di protezione collettiva prioritarie rispetto a quelle di protezione individuale
- Limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischio
- Limitazione dell'uso di agenti chimici, fisici e biologici
- Controllo sanitario in funzione dei rischi specifici
- Allontanamento dei lavoratori dal rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona - Misure igieniche
- Misure di protezione collettiva ed individuale
- Misure di emergenza
- Segnali di sicurezza e di avvertimento
- Manutenzione regolare
- Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori - Adeguate istruzioni ai lavoratori.

5.2 Obblighi del datore di lavoro

Sono specificatamente previsti dall'Art. 18 del TUSL e prevedono, fra gli altri:

- La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori – ivi compreso quello stress – lavoro correlato, tramite le apposite linee guida ministeriali - in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. L'esito della valutazione deve essere elaborato in un documento – custodito presso l'azienda – contenente, fra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
 - l'indicazione delle relative misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.



E' venuta meno, dal 1° giugno 2013, la possibilità per i datori di lavoro le cui imprese abbiano fino a 10 lavoratori, e quindi tipicamente gran parte delle imprese che svolgono attività di acconciatura, di autocertificare l'avvenuta effettuazione della Valutazione Dei Rischi.

L'autocertificazione viene ora sostituita dall'elaborazione effettiva di un Documento di Valutazione dei Rischi; tale elaborazione può essere effettuata dal datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori per mezzo delle cosiddette "procedure standardizzate". Si tratta di uno strumento - appunto - standard, valido cioè per tutte le categorie merceologiche, che permette di rendere conto degli obblighi di valutazione dei rischi "passo dopo passo".

In estrema sintesi, lo strumento si basa sulla "spunta" (da un elenco generale o *check list*) dei pericoli e dei rischi per i lavoratori effettivamente presenti in azienda e sull'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi ed il relativo documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche significative del processo produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il DVR deve contenere:

- La designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi previsti, la nomina del medico competente.
- La designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza (lotta antincendio, evacuazione, primo soccorso).
- L'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi ed al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- La fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
- Il controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori non solo delle norme vigenti, ma anche delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.
- Il controllo dell'osservanza da parte del medico competente dei relativi obblighi.
- Il permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
- Il prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente esterno.
- Il tenere il registro degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
- L'adozione delle misure necessarie (adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti) per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.
- La custodia, presso l'azienda, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale: copia di tale documento deve essere consegnata al lavoratore a sua richiesta o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

5.3 Obblighi dei lavoratori

Il precetto fondamentale dell'Art. 20 del TUSSL prevede che "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

Per raggiungere questo scopo è specificatamente previsto che i lavoratori debbano:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, segnalando immediatamente al datore di lavoro le eventuali carenze;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

5.4 Il servizio di prevenzione e protezione

E' una delle novità "portanti" inserite nella legislazione italiana nel 1994 dal DLgs 626, che ne fissava in dettaglio l'organizzazione ed i compiti.

In sintesi, con particolare riguardo a quanto di interesse per l'attività di acconciatore:

- Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione incaricando, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, persone interne o esterne all'azienda, in possesso di specifiche capacità e competenze; individua altresì il responsabile del servizio medesimo e ne comunica il nominativo all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
- Il servizio di prevenzione e protezione provvede
 - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
 - all'elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
- Il datore di lavoro fornisce al servizio informazioni in merito alla natura dei rischi, alla organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali, alle prescrizioni degli organi di vigilanza.



- Nelle aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, purché abbia frequentato appositi corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e periodici corsi di aggiornamento.
- Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno una riunione cui – oltre a lui – partecipano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato, ed il rappresentante per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Al termine della riunione il datore di lavoro redige il verbale della riunione stessa, che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

5.5 Il medico competente

Il medico competente è uno specialista in Medicina del Lavoro, Medicina legale o Igiene e Medicina preventiva. E' nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalle leggi in vigore (si veda il capitolo sulla Sorveglianza sanitaria).

Il TUSSL definisce per il Medico competente compiti ed obblighi ben precisi, ovvero deve:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettuare gli accertamenti sanitari previsti dal piano di sorveglianza sanitaria, concludendoli con un giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro ed effettuare altresì le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- Informare i lavoratori, ed a richiesta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in occasione della riunione periodica, i risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati (in termini collettivi e in modo anonimo) e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso ed all'attività di formazione e informazione.

5.6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E' un'altra "figura chiave", a suo tempo introdotta dal DLgs 626/94, che prevede l'elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza in tutte le aziende:

- nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure può esserne individuato uno per più aziende nell'ambito territoriale (come di solito per le aziende che applicano il CCNL dell'artigianato: in questo caso il soggetto è denominato RLS Territoriale - RLSt) ovvero infine per comparto produttivo.

Può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali:

- nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda: in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno;
- per le aziende fino a 200 dipendenti è definita la presenza di almeno un rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza

- deve essere adeguatamente "formato" in materia di sicurezza e di salute;
- deve essere "informato" circa la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- deve essere "consultato" preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda, nonché sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori ed in merito all'organizzazione della formazione.

Al rappresentante per la sicurezza spetta un ruolo attivo in quanto può

- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipare alla riunione periodica;
- fare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



IN SINTESI

Il decreto legislativo n. 81/2008 – TUSL – ha da un lato riordinato sistematicamente (abrogando numerose leggi in materia) e dall'altro innovato la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro, definendo le "misure generali" per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, fra cui:

- gli obblighi, non delegabili, a carico del datore di lavoro:
 - effettuare la valutazione dei rischi (VDR) ed elaborarne il Documento relativo, eventualmente con le "procedure standardizzate" (solo per imprese fino a 10 lavoratori);
 - nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- sulla base del DVR (o dell'implementazione delle procedure standardizzate) l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.

Vi sono poi una serie di obblighi delegabili, che incombono sul datore di lavoro, ma la cui esecuzione può essere – appunto – demandata a terzi (ferma restando la responsabilità del datore); fra essi ricordiamo:

- nominare il medico competente;
- designare addetti antincendio, evacuazione, emergenza;
- richiedere ai lavoratori e al medico competente l'osservanza delle norme vigenti di loro competenza;
- aggiornare le misure di prevenzione;
- adottare le misure per il controllo delle emergenze;
- fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine eccetera) ai lavoratori;
- erogare ai lavoratori informazione, formazione e addestramento;
- consultare il RLS e consegnargli copia del DVR;
- denunciare all'INAIL gli infortuni;
- consentire la riunione periodica;
- comunicare annualmente all'INAIL il nominativo del RLS.

6. Il salone di acconciatura come luogo di lavoro

6.1 Premessa

All'Igiene ed alla Sicurezza dei Luoghi di lavoro è dedicato un intero Titolo del TUSL, più precisamente il Titolo II.

Si tratta di un Titolo assai complesso in quanto strumento generale, rivolto a "tutti" i luoghi di lavoro: nel presente capitolo, pertanto, verranno esclusivamente considerati gli aspetti di interesse per un Salone di Acconciatura.

6.2 Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del dlgs 81/08 In

linea generale, il datore di lavoro deve:

- provvedere alla regolare manutenzione e pulizia dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi, con particolare cura per gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli;
- strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap (in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori disabili).

6.3 Le caratteristiche essenziali dei luoghi di lavoro dal punto di vista igienicosanitario

In linea generale, un luogo di lavoro deve:

- disporre di una cubatura non inferiore ai 10 metri cubi e di una superficie non inferiore ai 2 metri quadrati per addetto ed avere una altezza non inferiore ai 3 metri, salvo deroghe;
- disporre di vie ed uscite di sicurezza adeguate, di porte di dimensioni a norma;
- disporre di aria "salubre" in quantità sufficiente, anche attraverso l'utilizzo di impianti di aerazione (in questo caso, gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica devono essere sempre sottoposti ad accurata e regolare manutenzione e non devono esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosa);
- presentare una temperatura adeguata, tenendo conto del grado di umidità e della velocità dell'aria;
- disporre di sufficiente luce naturale e, in ogni caso, di un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori (le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza e deve essere prevista una illuminazione di emergenza);
- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene (le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara);
- disporre di servizi igienici adeguati al numero dei lavoratori e di spogliatoi dotati di armadietti per riporre gli abiti civili.

6.4 le caratteristiche specifiche per i saloni di acconciatura come luoghi di lavoro, dal punto di vista igienico-sanitario

Accanto a quanto previsto dalle norme di legge nazionali finora citate – che come detto sono norme di carattere "generale" – specifici requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati all'attività di acconciatura sono determinati da leggi regionali e regolamenti comunali, cui deve essere fatto costante riferimento in quanto talora determinano modifiche anche significative delle norme generali.



A titolo esemplificativo, si riportano alcuni stralci dal "Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica" della Città di Torino (Regolamento n. 324/2007), ricordando, tuttavia, come altri regolamenti comunali possano risultare significativamente differenti.

ART. 6 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE Attività [...] per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

parrucchieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio [...]

ART. 7 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;*
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui all'articolo 9 D.P.R. 303/1956 [ndr: oggi, Allegato IV del DLgs 81/08, punto 1.9] e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10 [ndr: oggi, Allegato IV del TUSSEL, punto 1.10]);*
- c) nei i locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.*

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. I servizi igienici devono essere interni ai locali, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in edifici storici soggetti a vincoli di norma esistenti e documentati anche servizi igienici esterni ai locali, in comune con altre attività.

[...]

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);*
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;*
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.*

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990 n. 46 [ndr: per la legislazione in vigore oggi si veda il Capitolo 3, punto 3.4]), delle Norme CEI ed UNI.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 [ndr: oggi, art. 65 del TUSSEL]. Tali locali devono essere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale di Igiene.



5. *Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.*

6. *Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.*

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

[...]

7. *Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.*

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303[ndr: oggi, Allegato IV del TUSSL, punto 2.1]).

8. *Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.*

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. *Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.*

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

[...]

10. *Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.*

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

6.5 L'obbligo della prevenzione tecnica-collettiva

Fermo restando quanto già detto in tema di ventilazione dei luoghi di lavoro, il TUSSL impone specificatamente al Datore di Lavoro di adottare provvedimenti atti a contenere "lo sviluppo e la diffusione di gas, vapori, fumi e polveri", mediante "impianti di aspirazione localizzata", ovvero impianti di aspirazione immediatamente vicini ai luoghi in cui gas, vapori, fumi e polveri si generano.

Nell'ambito delle attività tipiche di un salone di acconciatura acquisiscono, al riguardo, particolare rilievo la preparazione di tinture, prodotti per permanenti e, soprattutto, decoloranti (cui può conseguire l'aerodispersione di polveri di persolfati, possibile causa di asma nei parrucchieri).

Ne consegue la necessità di predisporre una aspirazione localizzata efficace durante tali operazioni.

Si riportano qui di seguito le caratteristiche tecniche di una generica cappa aspirante da impiegare per la preparazione professionale di decoloranti, tinture e preparati per permanenti:



- Cappa aspirante da banco con idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati (istituti di ricerca, università, politecnici ed altri enti certificatori).
- Struttura portante in acciaio verniciato.
- Pareti laterali e frontale in vetro, parete frontale a saliscendi o a ribalta.
- Piano di lavoro preferibilmente in acciaio inox o in laminato plastico.
- Prefiltro rigenerabile a protezione carboni.
- Filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere.
- Filtro assoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air) con efficienza non inferiore a 99.97 su particelle con diametro > 0.3 micron.
- Velocità media dell'aria circa 0.5 m/sec.
- Sistema di sicurezza per saturazione filtri (carboni e HEPA).

In alternativa si possono utilizzare cappe di identiche caratteristiche fluidodinamiche e di protezione che convogliano in atmosfera garantendo comunque il rispetto delle vigenti normative.

Nel caso in cui in azienda non siano presenti lavoratori (così come definiti dall'art. 2 del TUSL) è possibile derogare all'adozione delle misure di prevenzione sopra descritte.

Si consiglia comunque di prendere sempre visione al Regolamento Comunale relativo all'attività di acconciatore.

6.6 L'obbligo della protezione individuale

L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale è specificatamente definito dal Titolo III, capo II del TUSL, che prevede:

- l'obbligo per il datore di lavoro di fornire i mezzi di protezione necessari, di informare i lavoratori dei rischi dai quali sono protetti grazie all'uso dei dispositivi di protezione individuale, di assicurare una formazione adeguata dei lavoratori;
- l'obbligo per i lavoratori di usare con cura i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro e di segnalare le eventuali carenze al datore di lavoro.

I dispositivi di protezione individuale, inoltre, devono essere:

- certificati idonei all'impiego (ai sensi del DLgs 475/92);
- utilizzati in tutte le operazioni a rischio;
- disponibili in numero adeguato;
- effettivamente usati (occorre assolutamente esigerne l'impiego).

Il contatto con sostanze sensibilizzanti può essere evitato utilizzando scrupolosamente guanti monouso che devono essere alti e possibilmente aderire sull'avambraccio e devono essere indossati sempre prima di ogni operazione che coinvolga la manipolazione dei prodotti sia nella fase di preparazione che in quella dell'applicazione ed in particolare:

- nel lavaggio dei capelli;
- nella preparazione, applicazione di decoloranti e tinture e loro risciacquo;
- nella preparazione del liquido per la permanente, miscelazione e applicazione delle soluzioni, durante il controllo del fissaggio sull'arricciatura, il lavaggio e la neutralizzazione.

Particolarmente "critica" è la scelta del materiale costituente il guanto:



- i guanti in lattice (che, peraltro, danno una protezione al passaggio di alcuni componenti le tinture per capelli relativamente breve) sono da evitare per la loro indubbia capacità di indurre allergie;
- i guanti in polietilene possono essere usati in ogni fase lavorativa;
- i guanti in vinile offrono una buona protezione durante l'applicazione di tinture, per circa trenta minuti e fino ad oggi non si sono avute evidenze di fenomeni allergici a carico di questo materiale; il vinile tuttavia non dà sufficiente protezione al passaggio dei tioglicolati presenti nei prodotti per permanenti.

Indipendentemente dal tipo di guanto utilizzato, risulta assolutamente determinante una adeguata informazione/formazione sulle modalità con le quali i guanti devono essere indossati e rimossi.

Oltre ai guanti, per la protezione delle mani è possibile ricorrere all'impiego di creme barriera, che agiscono impedendo la penetrazione di sostanze dannose che potrebbero dar luogo a fenomeni allergici o irritativi, tramite la formazione di una membrana.

Le creme barriera esistenti sono essenzialmente di due tipi, le idrorepellenti (che formano un film idrofobico sulla cute) e le oleoprotettive (che contengono sostanze quali cere, lanolina, gomma, che funzionano da repellenti per oli e solventi).

Per svolgere la loro azione protettiva, le creme barriera devono essere applicate frequentemente e in adeguata quantità senza dimenticare alcune aree della cute quali la superficie dorsale delle mani, la punta delle dita e gli spazi interdigitali.

L'impiego di tali creme ha avuto un successo limitato in quanto non si sono dimostrate realmente efficaci nei confronti degli agenti aggressivi, soprattutto per quanto riguarda la protezione nei confronti degli agenti sensibilizzanti. Le creme barriera, inoltre, possono avere di per sé azione irritante o sensibilizzante a causa della presenza fra i loro costituenti di emulsionanti, preservanti, eccipienti e profumi dotati di capacità sensibilizzante.

6.7 Il problema del fumo passivo

Nel 2003 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha pubblicato una monografia dedicata agli effetti del fumo di tabacco – attivo e passivo – sulla salute dell'uomo, dimostrando la sicura cancerogenicità anche del fumo passivo.

L'art. 51 della Legge 16/1/03 n. 3, è dedicato alla tutela della salute dei non fumatori. In sintesi, tale articolo:

- Vieta il fumo di sigaretta nei locali chiusi con l'eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori.
- Prescrive, per i locali destinati ai fumatori, l'installazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria (le cui caratteristiche tecniche dovranno essere definite da apposito regolamento)
- Prevede che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente siano previsti locali adibiti ai fumatori (anche in questo caso è previsto un apposito regolamento).

Indipendentemente dall'esplicito divieto di fumo nei locali aperti al pubblico, si sottolinea come venga da più parti considerata indispensabile la "presa in carico" del problema "fumo passivo" nell'ambito del Documento di valutazione del rischio (con la possibile iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni).



6.8 Norme di buona prassi igienica

All'interno di un salone per l'acconciatura è necessario adottare una serie di misure atte a fornire al cliente il massimo dell'igiene e, soprattutto, ad evitare, per quanto possibile, il rischio di incidenti legati proprio alla mancata adozione di misure igieniche. La stretta osservanza di tali misure permette la conduzione dell'esercizio ad un livello tale da garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei lavoratori.

Le misure igieniche cui si fa riferimento derivano da una "buona pratica" ma, in taluni casi, sono codificate anche dai già citati Regolamenti Comunali: in questo caso l'inosservanza della norma può anche essere sanzionata.

Si riporta qui di seguito, a titolo di esempio, una serie di indicazioni generali in tema di buona pratica igienica.

- Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre perfettamente pulito;
- prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- i rasoi e gli altri ferri taglienti devono essere sostituiti, ove possibile, con strumenti di tipo monouso e vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;
- in ogni caso gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante procedimento fisico (ad esempio, raggi ultravioletti o calore secco o umido) o chimico (ad esempio, composti quaternari dell'ammonio e clorexidina);
- gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è da eliminare l'uso di piumini.

Pare infine opportuno ricordare come tra le "buone pratiche igieniche" rientri a pieno titolo l'evitare di consumare cibi e bevande sul luogo di lavoro.

IN SINTESI

- I Luoghi di lavoro devono rispondere ad una normativa assai dettagliata, in parte di derivazione nazionale (il TUSSL innanzitutto), in parte di origine locale (regolamenti comunali).



- Le norme prevedono l'obbligo di predisporre nei luoghi di lavoro una efficiente prevenzione tecnico-collettiva e, solo in subordine, l'obbligo di fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Un problema di attualità e di grande rilevanza è quello relativo alla tutela della salute dei non fumatori, che in un futuro prossimo potrà portare al divieto di fumo nei saloni di acconciatura ovvero all'introduzione obbligata di adeguati impianti di trattamento dell'aria.
- Accanto al rispetto delle norme relative al luogo di lavoro risulta assolutamente indispensabile al rispetto delle "buone pratiche di igiene".

7. La prevenzione incendi, l'evacuazione e il primo soccorso

Durante lo svolgimento delle attività lavorative possono verificarsi situazioni di emergenza che devono essere affrontate correttamente ed efficacemente al fine di impedire il verificarsi o l'aggravarsi di danni a carico dei lavoratori.

In base agli articoli 43, 44, 45 e 46 del TUSSL il datore di lavoro è obbligato ad organizzare preventivamente un sistema di gestione delle emergenze adeguato in merito a:

- il servizio di prevenzione incendi;
- le misure di primo soccorso medico;
- le procedure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, il TUSSL impone al datore di lavoro:

- di adottare tutte le misure necessarie al fine della prevenzione incendi;
- di valutare i rischi di incendio nei luoghi di lavoro;
- di organizzare un Servizio di prevenzione e protezione antincendio, designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione.

I criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, sono disciplinati dal D.M. 10 marzo 1998.

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

I compiti propri del servizio di prevenzione incendi e di evacuazione possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori, fatta eccezione per le imprese a rischio di incidente rilevante (art. 34, comma 1, del TUSSL).

In tal caso il datore di lavoro dovrà darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, frequentare un apposito corso e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione.

Le attività di acconciatura sono esenti dall'obbligo del certificato di prevenzione incendi: è sempre opportuno, tuttavia, dotarsi di estintori idonei ad intervenire su eventuali casi di incendio provocati da materiali e prodotti presenti nel laboratorio. Gli estintori debbono essere controllati ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi.

Ai sensi dell'art. 45 del TUSSL, il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Deve mettere a disposizione dei lavoratori i presidi sanitari per garantire le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore e mettere in evidenza i numeri telefonici di emergenza.

Il D.M. n. 388/2003 e successive modifiche ed integrazioni individua le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e i requisiti del personale addetto.

Per quanto riguarda l'evacuazione di emergenza dei lavoratori, il datore di lavoro ha l'obbligo di organizzare preventivamente, in maniera efficace, le modalità di allontanamento dai luoghi di lavoro nel caso in cui si verifica un pericolo grave ed immediato, predisponendo adeguate misure e indicando ai lavoratori i comportamenti da adottare.



Aggiornato a gennaio 2020

Parte terza – CICLI LAVORATIVI E PRODOTTI UTILIZZATI

8. Norme per la produzione e l'utilizzo dei prodotti cosmetici e delle apparecchiature elettromeccaniche per uso professionale

I prodotti cosmetici destinati all'utilizzo professionale sono sottoposti al rispetto di tutte le regole fissate dalla normativa sui cosmetici. In particolare, per tali prodotti, la normativa richiede l'osservanza di particolari regole, sia in ragione di talune delle sostanze negli stessi contenuti, che dell'etichettatura e della loro presentazione all'uso.

I prodotti utilizzati nell'attività di acconciatura professionale rientrano nella definizione di prodotto cosmetico e, come tali, sono disciplinati in tutta l'Unione Europea e quindi anche in Italia dal Regolamento 1223/2009.

Tale Regolamento ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, definendo e disciplinando la normativa inerente la produzione, il confezionamento e la distribuzione di prodotti cosmetici in Italia.

Il regolamento 1223/2009 prevede inoltre le indicazioni che devono essere riportate sugli imballaggi e sulle etichette dei contenitori dei prodotti e le modalità di produzione e immissione in commercio.

8.1 La legislazione sui cosmetici

A partire dal giorno 11 luglio 2013 i prodotti cosmetici sono regolamentati in Italia (e in tutta l'Unione Europea) dal Regolamento (CE) 1223/2009 e non più dalla Legge 713/86 che recepiva nel nostro Paese la Direttiva europea 76/768/CEE che per quasi trent'anni ha fissato le regole per produrre e commercializzare tale categoria di prodotti.

Il nuovo testo legislativo è nato da un progetto della Commissione europea che aveva come scopo principale la semplificazione della Direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, ed in particolare intendeva:

- Eliminare le incertezze e le inconsistenze legali della Direttiva cosmetici dovute ai numerosi adattamenti subiti dal 1976 ad oggi ed alla mancanza di chiare definizioni per alcuni specifici aspetti del testo.
- Evitare le sempre maggiori divergenze fra gli Stati membri legate ad adozioni nazionali che hanno introdotto piccole differenze nelle legislazioni locali che portano non ad una maggiore sicurezza ma solo ad un maggiore peso amministrativo e normativo.
- Garantire la sicurezza dei cosmetici all'interno del processo di continua innovazione che è caratteristico del settore cosmetico.

Il regolamento è entrato in vigore l'11 gennaio 2010, e la sua piena attuazione si è compiuta l'11 luglio 2013, 42 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il primo aspetto di semplificazione da sottolineare è che un Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno dei 28 Stati membri dell'UE, senza possibilità di trasposizioni nazionali divergenti, assicurando così un fluido funzionamento del mercato interno dell'Unione Europea.

All'interno del nuovo Regolamento rimangono presenti i pilastri fondamentali della precedente legislazione:

- Una precisa definizione di prodotto cosmetico, che permette di distinguere con chiarezza i cosmetici da altre categorie di prodotti.
- Un sistema di controllo in-market da parte degli Stati Membri dell'UE.
- La responsabilità della persona che immette il cosmetico sul mercato dell'UE per quanto concerne la conformità ai disposti di legge.
- La garanzia di alti livelli di sicurezza dei cosmetici nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso.
- Una disciplina specifica che regola l'uso degli ingredienti dei cosmetici, attraverso apposite liste positive e negative allegate al Regolamento.

Ma il legislatore europeo per migliorare la precedente normativa:

- Ha introdotto numerose definizioni riguardanti diversi aspetti della legislazione.
- Ha delineato e descritto precisi obblighi in capo sia alla persona responsabile che a carico del distributore
- Ha introdotto l'obbligo della Tracciabilità dei prodotti lungo l'intera catena di fornitura
- Ha individuato una specifica Disciplina per i nanomateriali e le sostanze classificate CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione)
- Ha precisato come deve essere redatto il Cosmetic Product Safety Report
- Ha attivato un sistema di Notifica informatica e centralizzata per tutti i prodotti cosmetici commercializzati nell'Unione Europea
- Ha previsto una specifica nomenclatura per l'identificazione degli ingredienti cosmetici attraverso un apposito Glossario (INCI)
- Ha riconosciuto e fissato un preciso Ruolo per gli standard, in particolare per quanto riguarda le norme di buona fabbricazione e la loro applicazione da parte dei produttori di cosmetici.
- Ha previsto dei Criteri per le aggettivazioni assegnate ai prodotti cosmetici.

8.2 Ingredienti dei cosmetici

Nei cosmetici, si stima, sono utilizzati oltre 8000 ingredienti, di questi un migliaio è contenuto negli allegati della legge e quindi sottoposto a vincoli. Un migliaio abbondante di sostanze sono invece esplicitamente vietate all'utilizzo in tale categoria di prodotti.

Ai sensi della normativa vigente, le sostanze il cui utilizzo è sottoposto a divieti o limiti nei cosmetici sono ripartite all'interno di specifici allegati così identificati:

allegato II - elenco delle sostanze vietate nei cosmetici; allegato III - lista delle sostanze che non possono essere contenute nei prodotti cosmetici salvo in determinati limiti e condizioni; allegato IV - elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici; allegato V - elenco dei conservanti il cui uso è ammesso nei prodotti cosmetici in determinati limiti e condizioni; allegato VI - elenco dei filtri per la protezione della pelle dai raggi UV il cui uso è ammesso nei prodotti cosmetici in determinati limiti e condizioni.

La normativa puntualizza che l'impiego delle sostanze di tali allegati, se non esplicitamente vietato, è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi e affida il compito ai vari Stati membri dell'Unione Europea di stabilire le

sanzioni per punire chiunque impiega, nella preparazione di cosmetici, sostanze vietate o incluse negli allegati senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati.

8.3 Sicurezza del cosmetico

E' responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato, garantire che gli stessi siano sicuri nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo, specie se destinati all'utilizzo in ambito professionale.

Il produttore o la persona per conto della quale il cosmetico è immesso sul territorio comunitario deve predisporre e tenere a disposizione, ai fini dell'eventuale necessità di controllo da parte delle autorità esplicitamente designate, una serie d'informazioni su ogni prodotto.

8.4 Principali prodotti utilizzati

In Italia i prodotti cosmetici destinati all'utilizzo professionale sono disciplinati, come tutti i cosmetici, dal regolamento 1223/2009. In particolare, per tali prodotti, in ragione soprattutto del tipo d'uso che ne viene fatto, la normativa richiede l'osservanza di particolari regole nella composizione e nell'etichettatura.

La normativa Europea (e di conseguenza quella Italiana), impone che tutti i prodotti cosmetici non causino danni alla salute umana, se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenendo in considerazione anche la presentazione del prodotto, l'etichettatura e le eventuali istruzioni per l'uso. Un'attenzione particolare è stata riservata ai problemi della sicurezza di impiego dei prodotti cosmetici di uso professionale. Il legislatore ha infatti stabilito l'obbligo di riportare in etichetta determinate avvertenze e istruzioni per l'uso nonché, "le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale".

Di seguito si riportano alcune informazioni a carattere generale relative alle formulazioni delle principali tipologie di prodotti destinati all'utilizzo da parte degli acconciatori. Ricordiamo che gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di peso sul recipiente se il prodotto non possiede un astuccio, oppure sull'imballaggio secondario (astuccio esterno), qualora presente. La lista degli ingredienti riportata sull'etichetta dei cosmetici ha significato sanitario; serve ad informare, preventivamente, sia l'utilizzatore professionale che il consumatore finale, circa la presenza di componenti per i quali possano eventualmente esserci delle intolleranze o reazioni indesiderate dovute a fenomeni di ipersensibilità individuale.

Leggere attentamente la lista degli ingredienti, prima dell'applicazione e/o dell'utilizzo di un cosmetico, è una pratica sempre consigliata, e diventa indispensabile per chiunque sia a conoscenza di proprie intolleranze o reazioni indesiderate all'esposizione o al contatto con particolari sostanze.

La lista degli ingredienti serve inoltre ad individuare le sostanze che possono aver indotto reazioni indesiderate, nel caso queste si manifestino per la prima volta.

E' molto importante in ogni caso che nell'utilizzazione dei prodotti vengano letti e rigorosamente seguiti tutti i consigli, le istruzioni, le avvertenze riportate sulle etichette, gli imballaggi, i fogli di istruzione allegati, le schede informative o in qualsiasi materiale di corredo ai prodotti.

In particolare è indispensabile evidenziare che, pur manipolando prodotti sicuri nelle normali condizioni d'utilizzo, l'esposizione continua ad agenti lavanti (sapone, shampoo, detersivi, ecc...), come avviene nell'attività di un parrucchiere, può provocare un impoverimento della barriera protettiva naturale della cute agli agenti esterni. Pertanto in tutte le fasi di manipolazione dei prodotti è sempre indispensabile fare uso di guanti adeguati.

SHAMPOO

Sono prodotti destinati a detergere il cuoio capelluto e i capelli, generalmente disponibili sotto forma liquida o di gel fluido, formulati usando agenti schiumogeni capaci di assicurare la pulizia del capello e lasciarlo nello stesso tempo soffice, lucido e facile da pettinare. La base detergente è costituita da tensioattivi di varia natura (soprattutto anionici e anfoteri); tra i più usati figurano gli alchilsolfati e gli alchiletossisolfati. A questi vengono aggiunti stabilizzanti della schiuma, addensanti, per dare consistenza al prodotto, agenti sequestranti, per evitare la precipitazione di sali di calcio e magnesio, regolatori di pH (acido citrico, tartarico, ecc.), sostanze ammorbidenti del capello, sostanze funzionali specifiche (nel caso di shampoo specifici). Vengono inoltre introdotti normalmente anche conservanti, profumi e coloranti.

La manipolazione professionale di shampoo, senza le dovute precauzioni, può portare al già citato impoverimento del mantello idrolipidico che protegge la pelle, rendendola così più esposta ad irritazioni e dermatiti.

CONDIZIONANTI E BALSAMI

Vengono usati quando i capelli sono secchi, opachi, fragili e difficilmente manipolabili per la loro propria struttura, al fine di renderli pettinabili, morbidi e lucenti.

Si presentano in genere sotto forma di creme, creme fluide, lozioni, gel, schiume, oli. Tra i componenti figurano:

- composti cationici (tensioattivi cationici, polimeri cationici);
- composti lipidici (acidi grassi quali l'oleico, lo stearico, il linoleico, alcoli grassi come l'alcool cetilico e oli naturali come gli oli di mandorla, di avocado, di oliva);
- vitamine (ad esempio quelle dei gruppi A, B, E);
- derivati proteici;
- acidi organici quali il lattico ed il citrico;
- sostanze funzionali specifiche a seconda della finalità del prodotto (per capelli lunghi, per capelli secchi, per capelli crespi, ecc...).

LOZIONI PER CAPELLI

Si tratta di trattamenti specifici per i capelli ed il cuoio capelluto. Le tipologie più comuni sono quelle antiforfora, antiseborrea e rinforzanti la struttura del capello.

Contengono, generalmente, in una soluzione acquosa o idroalcolica, agenti purificanti del cuoio capelluto.

Le lozioni antiforfora contengono sostanze aventi azione inibitrice della proliferazione microbica e fungina, ovvero antimicotici/antimicrobici e agenti cheratolitici (ad esempio zinco piritione, piroctone olamina, acido salicilico, disolfuro di selenio).

Le lozioni antiseborrea contengono sostanze solforate, quali, ad esempio, derivati di cisteina e lisina.

Le lozioni rinforzanti possono contenere varie sostanze funzionali tra cui, per esempio, tonificanti e rubefacenti (es.: estratti di capsico, esteri nicotinici), e sostanze trattanti e nutrienti (vitamine, aminoacidi, estratti vegetali).

LOZIONI FISSATRICI

Servono a mantenere più a lungo l'acconciatura desiderata e vengono generalmente applicate sui capelli umidi. I principali componenti sono: polimeri filmogeni (ad es.: polivinilpirrolidone), resine copolimeriche (ad es. del vinilpirrolidone e dell'acetato di vinile, dell'acetato di vinile e



dell'acido crotonico, dell'etere metilvinilico e degli emiesteri dell'acido maleico), resine acriliche, polimeri quaternari e inoltre solventi, profumi e coloranti. I prodotti si possono presentare in forma di lozione, gel, schiuma, ecc.

LACCHE

Vengono applicate sui capelli asciutti e acconciati.

Possono essere confezionate sia in contenitori pressurizzati che non. In questo secondo caso le formule sono riconducibili a quelle delle lozioni fissatrici e l'erogazione del prodotto avviene per mezzo di una pompetta. Nel primo caso invece l'erogazione è ottenuta mediante l'introduzione di gas propellenti (generalmente propano/butano o dimetiletere); la parte attiva delle formulazioni contiene polimeri filmogeni e altri ingredienti analoghi a quelli usati nei fissatori. Dal momento che i recipienti sono sotto pressione e che i propellenti usati sono infiammabili, questi prodotti devono essere manipolati ed utilizzati in conformità con le avvertenze riportate in etichetta.

PRODOTTI PER LA PERMANENTE E LA STIRATURA

Producono una ondulazione o una stiratura permanente del capello; possono agire sia a caldo (prodotti ormai scarsamente usati), sia a freddo, cioè a temperatura ambiente.

Nella permanente cosiddetta a freddo le ciocche di capelli vengono impregnate di lozione permanentante e poi arrotolate sui bigodini. Successivamente, trascorso il tempo di posa, l'ondulazione viene "fissata" in modo permanente tramite l'applicazione di una seconda lozione, che viene applicata dopo aver risciacquato la prima.

La prima fase, tramite l'azione di agenti riducenti, agisce chimicamente sui legami che determinano la coesione della struttura proteica del capello, rompendone una parte. Nella seconda fase, mediante l'applicazione di agenti ossidanti, vengono ripristinati i legami cistinici in una posizione diversa da quella originale, rendendo permanente l'ondulazione conferita dai bigodini o la stiratura. Gli agenti riducenti più comuni sono i tioli o mercaptani (tra i più usati: l'acido tioglicolico e suoi derivati e l'acido tiolattico). Possono essere utilizzati quali ingredienti addizionali: cisteina, solfito di sodio, urea, etanolo, alcol isopropilico, alcalinizzanti, agenti tamponanti, complessanti, tensioattivi, idrolizzati proteici, profumi, ecc.. Tra gli agenti ossidanti il più utilizzato è l'acqua ossigenata; molto meno frequentemente si usano perborati e sali di bromo.

Anche per quanto riguarda i prodotti per la permanente e la stiratura dei capelli la legge disciplina l'utilizzo d'alcune sostanze. In particolare sono fissate condizioni per l'utilizzo nelle permanenti delle seguenti sostanze: Acido tioglicolico, Esteri dell'acido tioglicolico, Idrossidi di potassio, di litio e di calcio, Ammoniaca, Acqua ossigenata, 8-idrossichinolina e suo solfato. L'utilizzazione di tali prodotti deve avvenire nel rispetto rigoroso delle modalità di impiego e delle avvertenze riportate sulle confezioni o sui fogli di istruzione aggiunti. L'utilizzo di guanti deve avvenire in tutte le fasi di manipolazione dei prodotti, dalla preparazione iniziale al risciacquo finale.

Eventuali reazioni indesiderate a carattere irritativo o allergico sono legate a fenomeni d'ipersensibilità individuale a singoli ingredienti.

PRODOTTI DECOLORANTI

Vengono utilizzati per schiarire i capelli. Permettono di schiarire una capigliatura naturale o di realizzare una colorazione permanente in una tonalità molto più chiara rispetto a quella iniziale, oppure consentono di eliminare una colorazione precedentemente applicata (ovvero di "decappare" una colorazione).



In pratica viene attuata un'ossidazione dei pigmenti melaninici del capello. I componenti di base degli schiarenti sono:

- agenti ossidanti (acqua ossigenata, persolfati, percarbonati, perborati);
- alcalinizzanti (ammoniaca, monoetanolamina, sodio metasilicato); - agenti stabilizzanti.

Le principali formulazioni in commercio si presentano sotto forma di soluzioni, emulsioni e polveri.

Le polveri sono costituite da persali come persolfato di sodio, potassio o ammonio, da metasilicati, fosfati e carbonati. Vengono inoltre aggiunte carbossimetil-cellulosa e gomma vegetale per viscosizzare, aumentare volume e conferire l'emollienza desiderata.

Le creme contengono ammoniaca e altri agenti alcalini. Sono formulate con cere autoemulsionanti, alcoli grassi, acidi grassi, tensioattivi cationici, polimeri quaternari.

Tutti questi prodotti (polveri e/o creme), prima dell'uso, devono essere mescolati con soluzioni o emulsioni ossidanti, generalmente a base di acqua ossigenata.

Negli ultimi anni le tecniche di formulazione dei decoloranti si sono evolute nell'ottica di ridurre al minimo il rischio d'inhalazione delle polveri durante le fasi di preparazione e miscelazione. Ciò nonostante tali prodotti devono sempre essere miscelati e manipolati seguendo rigorosamente tutte le avvertenze indicate nelle etichette o nei fogli di istruzione allegati e comunque adottando adeguati mezzi di protezione collettiva, quali apposite cappe di aspirazione, ed individuali, quali guanti e mascherine adeguate, per evitare l'insorgere di possibili irritazioni dermiche o bronchiali. Eventuali reazioni indesiderate a carattere irritativo o allergico sono legate a fenomeni d'ipersensibilità individuale a singoli ingredienti.

PRODOTTI PER LA COLORAZIONE

L'uso di estratti vegetali e di composti metallici per colorarsi i capelli, risale alle civiltà più antiche, mentre l'uso di tinture sintetiche permanenti è iniziato solo nella seconda metà del 1800 quando, in Francia, venne brevettato un processo di colorazione per applicazione di una miscela di p-fenilendiamina e acqua ossigenata.

Attualmente vengono usati per la colorazione dei capelli vari tipi di preparati che si possono distinguere, in funzione della durata del colore, in tinture temporanee, tinture semipermanenti e tinture permanenti; mentre dal punto di vista chimico si possono suddividere in tinture dirette e tinture per ossidazione.

Tinture temporanee

Fanno parte delle "tinture dirette"; a questo gruppo appartengono quei prodotti, definiti anche "riflessanti", la cui azione colorante è molto limitata nel tempo e che possono essere rimossi con un semplice shampoo.

Nella maggior parte dei casi sono lozioni in forma di liquidi, gel o mousse formulate in un sistema idroalcolico; tuttavia, anche se meno frequentemente, possono presentarsi come shampoo o balsami riflessanti. Normalmente si tratta di prodotti dal pH leggermente acido o neutro (pH 5 - 7).

Il meccanismo d'azione di questi prodotti consiste nel depositare le molecole coloranti sulla superficie esterna del capello con l'ausilio di polimeri filmogeni, quasi sempre presenti nelle formulazioni. Questi coloranti appartengono alle classi chimiche più svariate: azoici, antrachinonici, trifenilmetanici, azinici, indoamminici, xantenici.

Tinture semipermanenti

Anche queste fanno parte delle " tinture dirette". Sono proposte di solito in forma liquida o cremosa a varia fluidità o in forma di mousse aerosol e ad un pH che può oscillare tra debolmente acido a mediamente alcalino (pH 5 - 9). Vengono utilizzate, anche in questo caso, sostanze coloranti vere e proprie, , le cui dimensioni consentono loro di penetrare all'interno della cuticola ma non fino alla parte corticale. Si ottiene una colorazione più intensa e duratura perché si formano dei legami sufficientemente saldi tra i coloranti e la cheratina, tanto da resistere all'azione dell'acqua ma non completamente a quella di uno shampoo. Con questi prodotti si può ottenere una colorazione che può resistere fino a 5 o 6 shampoo e che scolorisce lentamente e uniformemente, restituendo alla capigliatura il suo colore naturale. I coloranti impiegati in formulazioni di questo tipo appartengono a varie classi chimiche quali: nitroaniline, nitrofenilendiammine, nitroaminofenoli, derivati azo o antrachinonici.

Possiamo comprendere in questa tipologia di prodotti anche le "tinture vegetali".

Le più significative sono quelle a base di Hennè (2 idrossi 1,4 naftochinone o lawsone è l'ingrediente attivo), che forniscono colorazioni marrone - arancio.

Tinture permanenti

Dette anche "tinture per ossidazione" sono le sole capaci di colorare in modo permanente il capello, con una grandissima varietà di sfumature ed un'ottima copertura dei capelli bianchi. Sono senza dubbio il gruppo di prodotti più utilizzati per la colorazione dei capelli.

La formulazione di questi prodotti è totalmente differente da quella dei prodotti precedenti. In questo caso non sono presenti nella composizione dei coloranti veri e propri, ma sostanze che sono dei precursori delle molecole coloranti e producono composti colorati solo dopo miscelazione con prodotti ossidanti (quasi sempre a base di acqua ossigenata) , attraverso una reazione di condensazione ossidativa.

Si tratta per lo più di composti aromatici appartenenti alle famiglie chimiche delle diammine, amminofenoli, amminonaftoli, fenoli e/o naftoli.

Componenti fondamentali delle formulazioni delle colorazioni permanenti, oltre che i precursori dei coloranti sono :

- alcalinizzanti, per lo più ammoniaca e/o monoetanolamina che producono il rigonfiamento della cuticola e aprono le squame, favorendo la penetrazione degli intermedi;
- stabilizzanti, tra questi soprattutto gli antiossidanti che evitano l'ossidazione del prodotto da parte dell'ossigeno atmosferico;
- tensioattivi/emulsionanti che fungono da bagnanti del capello, per agevolare la penetrazione dei principi attivi, e da detergenti per facilitare la rimozione dei residui durante il risciacquo.

Le molecole precursori di coloranti, grazie al loro basso ingombro sterico e al rigonfiamento della cuticola, riescono a penetrare all'interno del capello fino alla parte corticale dove avviene lo sviluppo del colore finale. E' molto importante anche la formulazione del prodotto ossidante che ha una duplice funzione ovvero produrre le reazioni ossidative per formare i coloranti a partire dai precursori ma anche agire sulla melanina dei capelli per schiarirli.

Questi prodotti sono presenti sul mercato principalmente sotto forma di crema, ma anche in forma di gel e liquido.



L'utilizzazione di tali prodotti deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle modalità di impiego e avvertenze riportate sulle confezioni o sui fogli di istruzione aggiunti, in tutte le fasi di utilizzo (preparazione, miscelazione ed applicazione).

L'utilizzo di specifiche cappe aspiranti e di guanti adeguati deve avvenire in tutte le fasi di manipolazione dei prodotti coloranti, dalla preparazione iniziale al risciacquo finale.

Eventuali reazioni indesiderate a carattere irritativo o allergico sono legate a fenomeni d'ipersensibilità individuale a singoli ingredienti.

8.5 Etichettatura

L'etichettatura è un elemento importante nella definizione della sicurezza del cosmetico: non è da ritenersi sicuro, infatti, il cosmetico che non riporti, sul suo imballaggio, sull'etichetta o fogli illustrativi aggiunti, tutte le informazioni previste come obbligatorie dalla normativa vigente ed atte ad evitare l'uso scorretto del prodotto, tenuto conto in particolare di come lo stesso è presentato, delle eventuali istruzioni per il suo uso ed eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione.

Il produttore o il suo mandatario od ogni altro responsabile della commercializzazione del cosmetico sul mercato comunitario non risponde, quindi, soltanto della sicurezza intrinseca del prodotto connessa ad un uso corretto, ma anche di quello che potrebbe derivare da un uso improprio imputabile all'eventuale mancanza d'informazioni, in special modo se si tratta di prodotto ad uso professionale.

Le iscrizioni da riportare obbligatoriamente sull'etichetta di un cosmetico sono quelle previste dall'art.19 del Regolamento 1223/2009.

8.6 Cosa deve essere riportato sull'etichetta di un cosmetico

RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO

Sull'imballaggio primario e secondario del cosmetico deve essere riportato il nome e l'indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile identificare il responsabile.

Per Persona Responsabile il Regolamento 1223/2009 indica una persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità e che, per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento.

Il Regolamento definisce anche il ruolo del distributore: "una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario". Pertanto gli acconciatori saranno tipicamente dei "distributori" secondo la definizione del Regolamento, e potrebbero diventare "Persone responsabili" soltanto se il loro nome ed indirizzo comparisse sull'etichetta dei prodotti da loro venduti nel salone.

Essere "distributore" di un cosmetico comporta una precisa responsabilità, richiamata dall'articolo 6 del regolamento:

Articolo 6

Obblighi dei distributori

1. Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili 2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:

- l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4;
- siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5;



— non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

3. Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:

- un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;
- un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.

4. I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento.

5. I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Tale responsabilità si concretizza nella necessità per l'acconciatore di verificare che l'etichettatura dei prodotti cosmetici consegnati dai loro fornitori sia conforme a quanto richiesto dal Regolamento, ed in particolare che siano rispettati i requisiti linguistici (cioè che le indicazioni in etichetta siano in lingua italiana). Inoltre devono intervenire se ritengono che i prodotti non siano conformi al Regolamento, non usando o vendendo tali prodotti ai loro clienti, segnalandolo al loro fornitore. Infine devono informare il fornitore e l'autorità competente nazionale (in Italia tale autorità è il Ministero della Salute) in caso si rendano conto che un prodotto può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

CONTENUTO NOMINALE

Sull'imballaggio primario e secondario di cosmetici aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri, devono essere riportati i contenuti in peso o in volume espressi in misure legali del sistema metrico.

L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodose (es. fiale, bustine), gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi (es. lozioni o trattamenti da ripetersi in un ciclo completo); in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno. Il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse, purché a fianco e con caratteri di dimensioni non superiori a quelle legali.

MODALITÀ D'IMPIEGO ED AVVERTENZE

Il Regolamento 1223/2009 ha mantenuto quanto già previsto dalla legge 713/86 riguardo all'etichettatura dei prodotti cosmetici anche per quanto riguarda quelli destinati agli acconciatori, ed in particolare l'art 19 prevede che siano riportate in etichetta:



.... le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale ...

..... Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui sopra, vale quanto segue:

- le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
- a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui sopra.....

Il produttore è quindi tenuto a riportare in forma leggibile e visibile sull'imballaggio dei prodotti, o su fogli d'istruzione aggiunti, le diciture che, per i prodotti per utilizzo professionale sono di due tipologie:

Obbligatorie e definite, in conformità alla legge (in relazione alla presenza nel prodotto di sostanze riportate nell'allegato III del Regolamento 1223/2009).

Discrezionali e stabilite dal produttore o dal responsabile della messa sul mercato del prodotto (in relazione alla tipologia del prodotto ed al suo specifico utilizzo in ambito professionale).

Le diciture obbligatorie sono le iscrizioni da riportare sui prodotti cosmetici contenenti particolari sostanze appartenenti all'allegato III del Regolamento 1223/2009; la presenza di tali sostanze deve essere segnalata sull'etichetta insieme a precise avvertenze previste dalla stessa legge.

Sono di carattere discrezionale, non definite dalla legge, ma rappresentano facoltà affidata al produttore o al responsabile dell'immissione sul mercato del cosmetico, le eventuali informazioni aggiuntive, da riportare sugli imballaggi o etichette o fogli aggiuntivi, concernenti prove preliminari di sensibilità e consigli per una corretta applicazione degli stessi.

Sono di carattere discrezionale, le avvertenze da riportare, ad esempio, sui decoloranti in polvere che, di fatto, non contengono sostanze regolamentate dal Regolamento 1223/2009; su tali prodotti potrebbero essere riportate, ad esempio, le seguenti avvertenze:

- Contiene persolfati, può provocare una reazione allergica su di voi o sul vostro cliente, reazione che in alcuni casi rari può essere grave per voi ed il vostro cliente, è dunque indispensabile rispettare le seguenti precauzioni:
- Non usare se voi o il vostro cliente avete già manifestato reazioni allergiche ad un prodotto di decolorazione;
- Non usare se il vostro cliente ha il cuoio capelluto sensibile, irritato o non integro;
- Non inalare la polvere, e non farla inalare al vostro cliente;
- Indossare guanti adeguati monouso;
- Preparare la miscela in un locale aerato (cappa);
- Utilizzare esclusivamente con gli ossidanti consigliati;
- Non utilizzare con acqua ossigenata; usare esclusivamente con gli ossidanti consigliati (40 vol al massimo).

DATA DI DURATA MINIMA

La data di durata minima corrisponde a quella data alla quale un prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale ed è sicuro nelle condizioni normali e ragionevolmente prevedibili di utilizzo.



In tale caso è indicata con il simbolo di una clessidra o con la dicitura "Usare preferibilmente entro.....", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Tale indicazione, se necessario, è completata dalla descrizione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno.

Per i prodotti con data di scadenza superiore a trenta mesi non è obbligatorio riportare la data di durata minima, ma per tali prodotti è necessario riportare in etichetta l'indicazione del periodo di utilizzabilità del prodotto stesso dopo l'apertura della confezione (PaO, acronimo per l'inglese "Period after Opening").

L'indicazione potrebbe non essere presente nel caso di specifici prodotti, per i quali risulti improprio per le caratteristiche formulative o di confezionamento indicare un periodo di utilizzabilità dopo l'apertura (es. aerosol, monodose, prodotti con formulazioni non soggette a degradazione nel tempo, ecc).

LOTTO DI FABBRICAZIONE

Sugli imballaggi primari e secondari dei cosmetici è necessario riportare il lotto di fabbricazione, o il riferimento che consenta al fabbricante l'identificazione del lotto, ovvero la sigla numerica o alfanumerica, che consenta l'identificazione della fabbricazione; il lotto di fabbricazione deve essere facilmente visibile e leggibile, può essere riportato su qualsiasi parte dell'imballaggio e/o del recipiente, purché esterna. In caso d'impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni o alla configurazione dell'imballaggio primario del prodotto, tale menzione può figurare soltanto sull'imballaggio secondario.

Per lotto di fabbricazione s'intende la sigla numerica o alfabetica o alfanumerica, (la scelta dei criteri di codifica è facoltà lasciata al produttore), che identifica una certa quantità di massa cosmetica (batch) fabbricata in un preciso periodo temporale, impiegando materie prime identificabili e certe. Il lotto permette la rintracciabilità di una specifica partita (batch) di produzione.

FUNZIONE DEL PRODOTTO

Tra le indicazioni da riportare obbligatoriamente, il regolamento 1223/2009 individua la funzione del prodotto, salvo che la stessa non sia di per sé identificabile attraverso la denominazione e la presentazione dello stesso. La chiara identificazione della funzione del prodotto è condizione indispensabile per evitare usi impropri dello stesso, e, quindi, per evitare che il prodotto possa costituire un rischio per la salute del consumatore, o dell'utilizzatore professionale.

PAESE D'ORIGINE

E' necessario riportare sull'imballaggio primario e secondario il paese di origine, ma solo per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione Europea.

ELENCO INGREDIENTI

E' necessario riportare, anche sul solo imballaggio secondario dei cosmetici, l'elenco degli ingredienti. Tale elenco deve essere preceduto dal termine "Ingredients".

Gli ingredienti devono essere indicati in ordine decrescente di peso per quelli presenti in concentrazione superiore o uguale all'1% e in ordine sparso per quelli presenti in concentrazione inferiore all'1%; il nome con cui devono essere indicati in etichetta è la "denominazione comune", o denominazione INCI, così come riportata nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti, compilato e tenuto aggiornato dalla Commissione Europea. A tale scopo, la

Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

Nel caso d'impossibilità pratica, plausibile e giustificabile, ad apporre l'elenco degli ingredienti sull'imballaggio, è ammesso il ricorso ad altri mezzi (es. foglietti aggiunti, fascette, cartelli espositori), purché il rimando ad altri mezzi informativi sia richiamato sull'imballaggio secondario, se presente, o sul contenitore primario mediante il simbolo:



Una novità introdotta dal Regolamento riguardante l'etichettatura è l'obbligo di indicare se sono state usate nella formulazione del prodotto sostanze sotto forma di nano materiali: in tal caso è necessario indicare, nella lista degli ingredienti, la parola NANO tra parentesi a fianco del nome INCI di ciascun nano materiale presente nel prodotto. Il Regolamento definisce «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.

8.7 Altre informazioni: schede informative

I prodotti cosmetici finiti non sono assoggettati agli obblighi di classificazione, imballaggio ed etichettatura vigenti per le sostanze ed i preparati pericolosi.

Di conseguenza ai cosmetici non si applica l'obbligo della predisposizione delle schede di sicurezza a 16 punti; al fine tuttavia di permettere la predisposizione, da parte dell'utilizzatore professionale ed in particolare del titolare dell'esercizio d'acconciatura, del piano di valutazione del rischio connesso alla specifica attività previsto dalle norme relative all'igiene dell'ambiente di lavoro ed alla sicurezza dei lavoratori, le aziende redigono schede informative sui loro prodotti, che mettono a disposizione dei propri clienti parrucchieri.

Tali schede, predisposte per ogni specifico prodotto commerciale, o per tipologie omogenee di prodotti, in ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 81/2008, riportano tutte le indicazioni utili ad evitare usi non corretti, ad identificare i rischi (per l'utilizzatore professionale) derivanti dall'utilizzo senza l'ausilio di opportuni mezzi e dispositivi di protezione ambientale e personale ed ad informare circa le modalità appropriate di smaltimento ed eliminazione degli imballaggi vuoti.

Le Aziende attive nel settore dell'acconciatura professionale hanno provveduto a elaborare linee guida per la realizzazione di Schede Informative standard, realizzate al fine di aiutare i titolari dei saloni di acconciatura e i suoi dipendenti nella individuazione dei rischi connessi all'utilizzo non appropriato dei cosmetici, alla attuazione ed utilizzazione delle misure di protezione individuale ed ambientale più appropriate ed alla individuazione delle corrette modalità di manipolazione dei prodotti cosmetici nell'ambito professionale.

Queste misure di prevenzione devono essere atte a prevenire i danni per la salute conseguenti alla esposizione ai prodotti attraverso il contatto continuo e ripetuto con la pelle (direttamente oppure attraverso contatto con superfici o indumenti sporchi), al contatto accidentale con le mucose e/o con gli occhi o ad eventuali incidenti che possono portare alla inalazione o all'ingestione accidentale dei prodotti stessi.

Pertanto, nonostante molte di queste informazioni siano di fatto già riportate sui contenitori o imballaggi dei prodotti da loro utilizzati, gli acconciatori, attraverso queste Schede Informative, possono contare su ulteriori indicazioni riguardanti, ad esempio, i dati concernenti l'immagazzinamento, nonché informazioni circa l'intervento di pronto soccorso più idoneo a neutralizzarne gli effetti nei casi di ingestione o di contatto accidentali.



Infine, ma non meno importante, considerata la frequente richiesta da parte degli organi di controllo in materia sanitaria e della sicurezza sul lavoro, tali Schede possono anche essere usate per fornire informazioni alle ASL in caso di motivata richiesta.

Si sottolinea che tali schede non costituiscono una documentazione relativa alla sicurezza d'uso del prodotto nei confronti del consumatore finale, in quanto la normativa sui cosmetici specifica che per ciascun prodotto deve esistere una appropriata valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana, i cui dettagli sono raccolti in un apposito dossier che il responsabile dell'immissione in commercio del cosmetico tiene a disposizione del Ministero della Salute (art.10 e 11 del Regolamento 1223/2009).

Riportiamo in allegato 3, a puro titolo di esempio, la struttura di alcune ipotetiche schede.

8.8 Apparecchiature elettromeccaniche per uso professionale

Tutte le apparecchiature elettriche e/o elettroniche per uso professionale sono prodotte in base a precise Direttive e normative di riferimento e talune di queste devono essere obbligatoriamente richiamate sull'apparecchio e sull'eventuale imballo: nell'elenco che segue è indicato il riferimento alle normative per la sicurezza d'uso.

Elenco:

a) Per l'asciugatura dei capelli

- a.1) Phon con aria calda e fredda di varie potenze (Watt). Alcune varianti propongono anche combinazioni ad ioni negativi e/o lampade infrarosso.
- a.2) Caschi asciugacapelli con campana apribile o chiusa. Varie potenze; sono presentati nelle varianti a piede, a poltrona e a muro.
- a.3) Lampade I.R. di tipo manuale o plurilampade montate su apposito stativo o in versione a parete.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223.

b) Per l'acconciatura – pettinatura finale

- b.1) Piastre ad azione termica e con varie combinazioni, tipo: al titanio, con piastre ceramizzate (ceramica), alla tormalina, ecc., per la stiratura dei capelli, l'arricciatura o la creazione di sagome geometriche e disegni come abbellimento dell'acconciatura. Varie potenze e varie forme e misure
- b.2) Ferri arricciacapelli di varie forme e potenze. La misura del diametro del "ferro" centrale crea la forma più o meno marcata del movimento sul capello.
- b.3) Bigodini termici. Sono proposti su una piattaforma scaldante ed inseriti in appositi cilindri che hanno il compito di portare il calore ad ogni singolo bigodino, di misura diversa.
- b.4) Spazzola elettrica con setole rotanti o fisse che unisce l'azione termica al tradizionale movimento di spazzolatura dei capelli, conferendo ad essi movimenti ad "onda" più o meno marcati.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223.

c) Apparecchiature ad azione combinata vapore-ozono-ioni



Apparecchio che produce ozono, ioni negativi e vapore in modo combinato. Specifico per la realizzazione di trattamenti di particolare efficacia sul capello anche molto debole. Sviluppa un'azione fortemente riducente del tempo di posa delle tinture, sino a massimo 8 minuti, con risultati di qualità superlativa. Esiste la versione a piede e quella a parete.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223 ed EN 60335-2-65 (parte ozono-ioni).

d) Apparecchi sterilizzanti e/o igienizzanti

d.1) Sterilizzatori/igienizzanti battericidi a sfere di quarzo con temperatura sino a 200°C. Indicati per piccoli articoli in metallo.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-1.

d.2) Igienizzante con lampade UVC (germicide).

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-1.

d.3) Sterilizzatori ad aria calda.

Direttiva di riferimento: 93/42/CE (Direttiva Dispositivi Medicali) – norma tecnica EN 61010-2043.

d.4) Sterilizzatori ad autoclave.

Direttiva di riferimento: 93/42/CE (Direttiva Dispositivi Medicali) – norma tecnica EN 13060.

e) Per il taglio dei capelli

e.1) Tosatrici a corrente di rete e/o a batterie di varie forme e misure. Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-2-8 (a rete) o EN 60335-1 (a batteria).

e.2) Elettro-forbici anche con azione termica. Le lame sono riscaldate da una speciale resistenza e producono ad ogni taglio una cauterizzazione del capello.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223.

e.3) Rasoi a corrente di rete e/o a batteria di varie forme e misure. Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-2-23 (a rete) o EN 60335-1 (a batteria).

e.4) Sfilzino termico taglia-capelli di varie forme e misure.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223.

f) Apparecchiature per manicure e pedicure

f.1) Ferretto manicure / unghie.

f.2) Fresa per manicure e pedicure.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60745-1. f.3) Scaldaparaffina per manicure e pedicure.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223.

f.4) Lenti a luce fredda per manicure e pedicure.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60598-1.

f.5) Vaschetta pedicure - idromassaggio.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-223.

g) *Apparecchiature varie*

g.1) *Scalda compresse*. Apposita apparecchiatura per riscaldare piccole salviette e/o panni di varie forme e misure per la tonificazione della pelle dopo la barba.

Direttiva di riferimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) – norma tecnica EN 60335-1.

Di seguito un elenco con la corretta interpretazione delle varie scritte e simboli che appaiono sull'imballo e/o sull'apparecchio contenuto, obbligatorie o facoltative.

IMQ rilasciati sono marchi di certificazione da enti privati autorizzati ad operare in q su base facoltualità di laboratori di va, non obbligatori, **e altri marchi** certificazione.

Informano che il produttore ha sottoposto **equivalenti** volontariamente l'apparecchiatura ai controlli di sicurezza previsti dalle normative di prodotto, e ai controlli periodici della produzione da parte dell'Ente che ha rilasciato il proprio marchio e che ne autorizza l'apposizione sugli apparecchi.




a differenza del marchio su base facoltativa, questa marcatura è obbligatoria in base alle Direttive 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione, per prodotti alimentati da 50 a 1000V~), 2004/108/CE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica), 2002/95/CE (Direttiva RoHS sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose) e garantisce che l'articolo in questione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive stesse; la conformità è dimostrabile mediante il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle normative tecniche europee di prodotto applicabili ad ogni specifico articolo immesso sul mercato (ad es. normative di sicurezza, di compatibilità elettromagnetica, etc...).



compatibilità ambientale. Garantisce che l'apparecchio è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Indica che l'apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; l'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchio giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente. Lo smaltimento abusivo da parte dell'utente comporta l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative (D.Lgs 22/1997). Per informazioni dettagliate, anche in base al luogo di smaltimento, si consiglia di contattare l'ufficio pubblico di competenza (dipartimento ecologia e ambiente del comune di domicilio dell'utente).



il significato di questo simbolo è: non immergere mai l'apparecchio in acqua e non utilizzarlo in ambienti molto umidi. Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce o recipienti contenenti liquidi. Nell'ambito della Direttiva 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione), è una prescrizione prevista dalla normativa EN 60335-2-23 applicabile agli apparecchi elettrici per la cura dei capelli e della pelle.



esso indica che l'apparecchio ha un involucro di tipo in "doppio isolamento" e non è previsto per avere collegamento di terra (la spina ha due soli spinotti), in quanto non ha parti accessibili che possano diventare pericolose in caso di guasto. Tipicamente utilizzato su apparecchi con involucro in plastica. Nell'ambito della Direttiva

2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione), è una prescrizione prevista dalla normativa generale degli apparecchi elettrodomestici e similari EN 60335-1.

110-240 V ~ indica che l'apparecchio può essere alimentato indifferentemente con una tensione alternata compresa tra 110 e 240V.

50 / 60 Hz indica che l'apparecchio può essere alimentato con una frequenza di 50 oppure 60Hz.

1000 W indica che l'apparecchio alla sua regolazione massima assorbe il valore indicato di potenza elettrica.

Matr. 3909 con questa scritta il produttore indica il numero di matricola riferito al lotto o al momento di produzione per una corretta tracciabilità del prodotto. Ne è prevista l'applicazione dalle normative tecniche per la gestione dei sistemi di qualità (es. ISO 9001).

ROSSI ELETTRICA - Via Roma 48 - MILANO - ITALY

è obbligatorio che appaiano nome e l'indirizzo del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato; è il caso delle "private label".

CAVO E SPINA PER LA CONNESSIONE CON L'IMPIANTO ELETTRICO DELL'UTENTE

sui vari cavi di connessione si leggono delle scritte e simboli, ad esempio: <HAR> IEC 227 H05VV-F 3G1.00mm². Ciò serve per identificare le normative di riferimento, le regole di



armonizzazione europea, il tipo di guaina, la sezione, il marchio di qualità, etc., in conformità alle normative di prodotto specifiche.

MANUALE CON ISTRUZIONI, AVVERTENZE E CAUTELE PER L'USO

ogni apparecchio, in base al disposto della Direttiva 2006/95/CE (Direttiva Bassa tensione) deve essere accompagnato da un manuale (libretto o semplicemente foglietto) nella lingua/e del/i paese/i di vendita, che indichi tutte le necessarie istruzioni per l'uso, le avvertenze e cautele, nonché altre notizie ritenute utili dal produttore e che deve essere attentamente consultato prima dell'uso dell'apparecchio stesso.

CARTOLINA O MODULO DI GARANZIA

quasi sempre ogni apparecchio è corredato della cartolina prestampata o da un apposito modulo contenente tutte le condizioni di garanzia. Si ricorda che per le apparecchiature destinate all'uso professionale la garanzia legale è di 12 mesi, salvo estensioni possibili e chiaramente indicate dal produttore. La garanzia ha inizio con la data di acquisto dimostrabile (documento di consegna, fattura, scontrino fiscale, ecc...).



Aggiornato a gennaio 2020



Parte quarta – SALUTE E SICUREZZA

9. Disciplina dell'attività professionale di acconciatore

9.1 Generalità

La Sorveglianza Sanitaria consiste nella verifica "nel tempo" dello stato di salute dei lavoratori a rischio. Deve, pertanto, essere interpretata come un atto dinamico, che non si esaurisce in un singolo accertamento ma che, con le sue ripetute osservazioni, accompagna la vita lavorativa del soggetto, pronto a cogliere qualsiasi possibile "scostamento" dalle buone condizioni di salute in conseguenza dell'attività lavorativa svolta.

Tale "processo", che rientra a pieno titolo nell'ambito della prevenzione, è stato codificato nella legislazione italiana almeno dal 1956 e trova oggi la sua definizione nel TUSSL, che (art. 15) la fa rientrare nelle "misure generali di tutela" e (art. 18) ne pone l'obbligo in capo al Datore di lavoro.

Dalla lettura del TUSSL apprendiamo che:

- La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
- I "casi previsti dalla normativa vigente" comprendono, oltre ai rischi considerati proprio dal medesimo TUSSL (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti chimici, agenti biologici, rumore, radiazioni non ionizzanti), anche quelli rientranti in specifiche norme nazionali (ad esempio, l'esposizione a radiazioni ionizzanti) o in direttive europee.
- La sorveglianza sanitaria è effettuata qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- La sorveglianza è effettuata dal Medico Competente.

E' sempre il TUSSL che definisce quale "Medico Competente" il Medico specialista in Medicina del lavoro, in Medicina Legale, in Igiene e che (art. 25) ne identifica in modo puntuale compiti ed obblighi. Fra questi, ricordiamo, in quanto specificatamente attinenti alla Sorveglianza Sanitaria, che il Medico Competente:

- istituisce e aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio;
 - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
 - informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari.
- La sorveglianza sanitaria comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;



- visita medica in occasione di cambio della mansione onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva (che può essere effettuata, su scelta del Datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL);
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

- Le visite mediche non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Compito preciso del Medico Competente è il formulare al termine degli accertamenti preventivi e periodici un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Al proposito, ai sensi del TUSSL, i lavoratori possono essere classificati come:

- idonei
- idonei con prescrizioni o limitazioni, ovvero soggetti la cui idoneità al lavoro specifico è subordinata all'adozione di particolari precauzioni o cautele, che devono comunque essere indicate e osservate
- non idonei, ovvero soggetti che non possono essere ammessi alla mansione cui sono destinati e devono essere allontanati dai fattori di rischio cui risultano essere esposti.

Sia l' idoneità sia l' inidoneità possono essere temporanee, nel caso in cui vengano richieste verifiche temporanee della attitudine lavorativa nel tempo.

Il Medico Competente deve informare per iscritto il Datore di lavoro ed il Lavoratore: contro il giudizio di idoneità è ammesso il ricorso all'Organo di Vigilanza entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

- Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
 - L' esame clinico rappresenta il momento fondamentale del processo di Sorveglianza Sanitaria, sia essa preventiva sia periodica. Ad esso, su giudizio del Medico Competente in base ai rischi specifici cui il Lavoratore è esposto, dovranno essere affiancati tutti gli accertamenti di laboratorio o strumentali necessari per arrivare alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
 - Spetta poi al Medico Competente definire la periodicità della Sorveglianza Sanitaria.

9.2 La sorveglianza sanitaria per gli acconciatori

Per quanto riguarda gli acconciatori, l'obbligo di effettuazione della Sorveglianza Sanitaria deriva:

- in linea generale, dalle risultanze del processo di valutazione dei rischi,
- in modo specifico, essenzialmente dall' applicazione del Titolo IX "Sostanze pericolose".

Il Titolo IX del TUSSL definisce quali *agenti chimici pericolosi* non solo le sostanze ed i preparati classificati "pericolosi" ai sensi della specifica normativa, ma anche gli agenti chimici che, pur



non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti nel luogo di lavoro.

In tale definizione rientrano a pieno titolo i prodotti cosmetici che, come è noto, sono formalmente esclusi dalla legislazione sui preparati pericolosi.

Sempre il Titolo IX del TUSSL prevede che qualora la valutazione dei rischi evidenzi solo un "rischio trascurabile per la salute" non sia necessario procedere alla Sorveglianza Sanitaria. In caso contrario, il Medico Competente dovrà effettuare la Sorveglianza Sanitaria:

- prima di adibire il lavoratore alla mansione;
- periodicamente, di norma una volta all'anno;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Ad oggi non sono ancora stati fissati in sede legislativa i criteri di identificazione del rischio trascurabile per la salute: talune Istituzioni, tuttavia, in attesa di tali criteri, escludono la applicabilità del concetto di rischio moderato in caso di esposizione ad agenti chimici in grado di determinare una sensibilizzazione.

Accanto al rischio chimico devono essere tenuti in conto nel programmare la Sorveglianza Sanitaria sia il rischio ergonomico-posturale sia il rischio biologico.

Per quanto riguarda il rischio biologico, occorre sottolineare come, di fatto, sia un rischio di tipo "infortunistico" e, di conseguenza, la sorveglianza sanitaria debba essere considerata come un fondamentale momento di informazione per il lavoratore, allo scopo di ribadire la assoluta necessità di osservare scrupolosamente le indispensabili misure igienico-preventive; in tale occasione dovrà essere rimarcato come il lavoratore possa (e debba) richiedere un controllo da parte del Medico Competente ai sensi dell'articolo 41 del TUSSL in caso di patologia infettiva intercorrente, ritenuta correlata all'attività lavorativa.

Un caso particolare può essere rappresentato dalla infezione da virus dell'epatite B: in corso di visita preventiva potrebbe essere opportuno accertare lo stato immunologico del lavoratore, in conseguenza del quale potrebbe essere consigliata la specifica vaccinazione (vaccinazione peraltro ormai obbligatoria per i nati successivamente al 1991 e per quanti abbiano compiuto il 12° anno nel periodo 1991-2002).

Recentemente Gruppi di Lavoro della Regione Piemonte e della Regione Lombardia hanno definito dei protocolli sanitari per il Comparto Acconciatura. In particolare:

- la proposta della Regione Piemonte, dedicata ai soli fattori di rischio chimico, prevede
 - all'assunzione, una anamnesi medica ed occupazionale con particolare attenzione a precedenti allergici o atopia, una visita medica con particolare attenzione agli apparati cutaneo e respiratorio, l'esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria e dei prick test per inalanti e persolfati; in caso di sospetti diagnostici, tali indagini di base andranno completati con test di provocazione bronchiale aspecifico e/o con patch test
 - in occasione del controllo periodico (annuale), una visita medica con particolare attenzione agli apparati cutaneo e respiratorio, le prove di funzionalità respiratoria ed i prick test per i persolfati.
- La proposta della Regione Lombardia, che considera oltre al rischio chimico anche quello posturale, prevede, sia nell'occasione della prima visita sia in quella del controllo periodico annuale, oltre all'esame clinico, la somministrazione di un questionario che valuti la presenza di atopia, patologia cutanea, respiratoria, a carico del rachide/arto superiori e di vasculopatia agli arti inferiori: in caso di sospetti diagnostici verranno effettuati accertamenti sanitari specifici. Nel caso degli studenti di scuole per



parrucchieri viene proposta la somministrazione del questionario prima dell'inizio ed alla conclusione del corso: qualora il questionario risultasse positivo lo studente verrà sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali mirati.

In ogni caso, la definizione del piano di sorveglianza sanitaria spetta al Medico Competente che, nel corso sia della visita medica preventiva (o prima visita medica) sia delle visite periodiche dovrà dedicare la miglior attenzione all'esame clinico degli organi bersaglio (cute, apparato respiratorio e apparato osteoarticolare con particolare riferimento agli arti superiori), pronto ad approfondire con gli opportuni esami strumentali qualsiasi sospetto al fine di pervenire ad un corretto e sicuro giudizio di idoneità specifica alla mansione.

9.3 Aspetti particolari

9.3.1 La tutela del lavoro minorile

La tutela del lavoro di bambini (minori che non hanno compiuto 15 anni) ed adolescenti (minori di età compresa fra 15 e 18 anni compiuti) ha trovato una sua prima sistematizzazione nella Legge 977/67 e nelle sue successive integrazioni. La normativa è stata riscritta dal DLgs 345/99 ("Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro") e dal DLgs 262/00, che hanno in parte modificato ed in parte abrogato la Legge 977/67 ed i suoi collegati, adeguandola alla normativa comunitaria.

In particolare la normativa:

- fissa l'età minima per l'ammissione al lavoro al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria (ai sensi dell'Art. 1, comma 622 della Legge 296/2006, l'obbligo scolastico è fissato in 10 anni e l'età minima per l'accesso al lavoro è passata da 15 a 16 anni);
- prevede l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi prevista dal TUSSL con particolare attenzione alle problematiche connesse allo "sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti e possibili, in relazione all'età";
- elenca una serie di attività in cui è vietata l'occupazione dei minori, con deroghe per coloro che frequentano corsi di formazione: in particolare vieta l'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi, classificati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili, nonché nocivi con frasi di rischio R39-R40-R42-R43-R46-R48-R60-R61, irritanti con frase di rischio R43 (il cui rischio non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale);
- prescrive l'obbligo dell'accertamento dell'idoneità fisica alla mansione cui saranno o sono adibiti attraverso visite preventive e periodiche (queste ultime a cadenza almeno annuale) da effettuarsi presso i Servizi di prevenzione delle ASL, salvo nel caso in cui gli adolescenti siano adibiti alle attività lavorative soggette alle norme della sorveglianza sanitaria previste dal TUSSL (ed in questo caso la sorveglianza sanitaria spetterà al Medico Competente);
- prescrive l'obbligo di informare sui rischi lavorativi e sul giudizio di idoneità/inidoneità lavorativa anche i titolari della potestà genitoriale; - vieta, salvo casi eccezionali, il lavoro notturno.

Per quanto riguarda le attività in qualsiasi modo correlate all'attività di parrucchiere occorre sottolineare come:



- sia stato abrogato il DPR 432/76 che vietava ai maschi minori di 16 anni ed alle femmine minori di 18 anni "l'impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica della persona";
- venga vietato l'impiego dei minori in attività che comportino l'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi, classificati in particolare come nocivi ed irritanti e caratterizzate dalle frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione mediante inalazione) ed R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto cutaneo) ovvero come irritanti e caratterizzate dalla frase di rischio R43 qualora il rischio non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale.

Di conseguenza, per quanto i cosmetici siano esplicitamente esclusi dall'applicazione della legislazione sulla Classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi, contenendo gli stessi sostanze classificate ed etichettate con frasi di rischio R42 e R43, non parrebbe possibile adibire gli adolescenti alla applicazione di tinture, decolorazioni e prodotti per la permanente. La norma, tuttavia, prevede una deroga al citato divieto qualora le attività siano svolte per "indispensabili motivi di formazione professionale [...] in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro e dell'apprendista, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione" (ovvero nei casi in cui il datore di lavoro svolge in prima persona le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

La deroga deve essere concessa preventivamente dalla "Direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro".

In ogni caso, l'attività dovrà essere svolta con rigoroso obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e sotto stretta sorveglianza sanitaria (qualora il processo di valutazione del rischio si concluda con la definizione dell'esistenza di un rischio moderato, la Sorveglianza Sanitaria dei minori ma anche degli apprendisti maggiorenni dovrà essere effettuata dai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ASL).

9.3.2 La tutela della lavoratrice madre

La materia è regolamentata dal DLgs 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che:

- vieta di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, che vengono specificati in due allegati e stabilisce che le lavoratrici debbano essere addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto e che quando non possano essere spostate ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, possa disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza;
- prevede l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi prevista dal TUSL con particolare attenzione alle problematiche connesse alla condizione di gravidanza ed allattamento.

Per quanto riguarda specificatamente l'attività di parrucchiera i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati sono:

- quelli già previsti per i minori relativamente alle sostanze ed ai preparati pericolosi;
- quelli che espongono al rischio di contrarre le malattie professionali tabellate (DM 9/4/08: ad esempio, le malattie da esposizione ad ammine aromatiche e l'asma da persolfati), durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;



- quelli che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

IN SINTESI

- La Sorveglianza Sanitaria è effettuata sulla base dei risultati della Valutazione del Rischio, dal Medico Competente.
- La Sorveglianza Sanitaria comprende accertamenti preventivi e periodici ed è finalizzata ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal Medico Competente.
- Per quanto riguarda specificatamente il Comparto Acconciatura, la Sorveglianza Sanitaria deve considerare:
 - Il rischio chimico.
 - Il rischio ergonomico-posturale.
 - Il rischio biologico.
- Devono essere prese in considerazione altresì le problematiche connesse:
 - Al lavoro minorile
 - Alle lavoratrici in stato di gravidanza

10. Le malattie professionali degli acconciatori

10.1 Generalità

Da Indagini epidemiologiche condotte sia in Italia sia in Paesi Esteri, la categoria degli acconciatori risulta interessata al problema delle malattie in tutto od in parte conseguenti alla specifica attività lavorativa (malattie professionali o tecnopatie). Gli "organi bersaglio" principalmente coinvolti sono rappresentati:

- dalla cute;
- dall'apparato respiratorio;
- dall'apparato muscolo-scheletrico.

Recenti indagini epidemiologiche hanno stabilito che proprio le patologie cutanee, respiratorie ed osteoarticolari rappresentano la causa principale dell'abbandono dell'attività da parte degli acconciatori.



Verrà altresì fatto riferimento alla patologia neoplastica, al possibile coinvolgimento dell'apparato vascolare ed infine – pur precisando che si tratta di eventi infortunistici e non già di malattie professionali – alle problematiche infettivologiche.

10.2 Le dermatiti professionali

Rappresentano sicuramente la patologia di origine professionale più frequentemente associata all'attività degli acconciatori, nota fin dall'inizio del secolo scorso.

Le forme principali sono costituite dalle dermatiti da contatto che possono riconoscere una origine di tipo irritativo e/o di tipo allergico. In ogni caso le dermatiti da contatto sono caratterizzate da una reazione infiammatoria degli strati superficiali della pelle, causata dall'azione di agenti di natura chimica, fisica o di derivazione biologica, presenti negli ambienti di lavoro e/o di vita.

L'attuale prevalenza delle dermatiti da contatto fra gli acconciatori è difficile da determinare: le stime variano fra il 10-20 % ed il 50 % dei parrucchieri con malattie cutanee.

10.2.1 La dermatite da contatto irritante (DIC)

Sono essenzialmente caratterizzate da un danno localizzato alla sede del contatto, di solito senza debordare. L'entità di tale danno dipende dal grado di aggressività dell'agente, dal tempo e dalle modalità di esposizione.

Le lesioni cutanee possono manifestarsi in modo acuto (dopo il primo contatto) ovvero dopo contatti ripetuti nel tempo. Il sintomo principale è costituito, nella fase acuta, da bruciore e dolore, accompagnato o meno da prurito. Le manifestazioni cliniche sono di vario tipo e comprendono arrossamenti, vescicole, bolle, papule e ulcere. Le DIC regrediscono generalmente in breve tempo dopo l'allontanamento dal contatto; le forme ulcerative e quelle complicate possono residuare cicatrici.

I principali agenti in grado di determinare l'insorgenza di DIC negli acconciatori sono rappresentati da saponi, shampoo, decoloranti (persolfato di ammonio ed acqua ossigenata), detergenti per superfici ed oggetti contenenti germicidi (alcoli, sali d'ammonio, formaldeide). Significativo fattore di rischio è altresì rappresentato dal prolungato contatto (talora con l'immersione quasi continua) delle mani nell'acqua, in particolare durante l'applicazione dello shampoo ed il successivo risciacquo.

Le DIC coinvolgono in misura assolutamente prevalente gli apprendisti in considerazione della grande quantità di tempo che gli stessi trascorrono dedicandosi ad attività "umide".

10.2.2 La dermatite allergica da contatto (DAC)

La DAC si sviluppa per un fenomeno di sensibilizzazione che si instaura a seguito del contatto con sostanze chimiche a basso peso molecolare ("aptene") attraverso l'intervento di diversi cofattori, propri dell'individuo (genetici o costituzionali, primo fra tutti l'atopia ovvero la predisposizione ereditaria all'allergia) o di derivazione esterna (ad esempio, l'impoverimento del mantello idrolipidico cutaneo indotto dall'uso dei comuni detergenti).

L'aptene dispone della capacità di legarsi a "vettori" presenti nei tessuti (ad esempio le proteine), andando a formare il complesso attivo sotto il profilo allergologico, in grado di indurre la sensibilizzazione di particolari tipi di linfociti. L'induzione della sensibilizzazione dipende anche dalle caratteristiche proprie di ogni singolo aptene: esistono infatti apteni ad alto potere sensibilizzante (in grado di determinare l'insorgenza di una DAC dopo solo pochi giorni di esposizione anche su cute perfettamente sana) ed apteni a basso potere sensibilizzante (in grado di determinare l'insorgenza della DAC in breve tempo solo se a forti concentrazioni). Vi sono



inoltre apteni dotati anche di potere irritante, in grado di causare dapprima una DIC sulla quale, solo in un secondo tempo, si instaurerà una DAC.

Clinicamente la DAC si manifesta con un quadro caratterizzato da una eruzione eritematovesiculosa che tende ad estendersi oltre la zona ristretta di contatto, accompagnata da prurito particolarmente importante. La sede anatomica più colpita è rappresentata dal dorso delle mani, seguita dalla superficie flessoria dell'avambraccio, dal volto, dalle pieghe interdigitali, dal palmo della mano, dal dorso del piede.

La DAC presenta un destino peggiore rispetto alla DIC: l'unica effettiva possibilità di risoluzione, una volta identificata la causa, consiste nell'eliminazione della sostanza sensibilizzante dall'ambiente lavorativo ovvero nell'allontanamento del lavoratore. Il perdurare dell'esposizione può essere causa del ripetersi dei quadri patologici o della loro cronicizzazione. I principali agenti in grado di determinare l'insorgenza di una DAC sono rappresentati dalle sostanze coloranti contenute nelle tinture (dalle sostanze contenute nei decoloranti (i persolfati) e nei preparati per permanenti (l'acido tioglicolico ed i suoi derivati). Una causa di rischio "emergente" è rappresentata dal lattice di gomma naturale con cui sono prodotti molti guanti utilizzati anche dagli acconciatori.

10.2.3 L'Orticaria da contatto

Si tratta di una risposta localizzata e transitoria, definita sul piano clinico da semplici arrossamenti o "ponfi", indotta, nel volgere di pochi minuti, dal contatto con la cute di alcune sostanze rapidamente assorbibili. Riconosce un'origine sia di tipo immunologico sia di tipo non immunologico ed è certamente meno frequente rispetto alla DIC ed alla DAC precedentemente descritte.

Tra le sostanze in grado di determinare l'insorgenza delle reazioni orticarioidi si ricordano la para-fenilendiammina, i persolfati, l'henné ed il lattice di gomma naturale.

10.2.4 La diagnosi delle dermatopie da contatto

Oltre che in base ai dati clinico-anamnestici, peraltro sicuramente fondamentali nell'orientare nella diagnosi differenziale soprattutto fra la DIC e la DAC, i test allergologici rappresentano la sola possibilità "scientifica" di identificare gli agenti causali in caso di DAC.

I test allergologici fondamentali sono i test "epicutanei" (o patch test) che consistono nella applicazione sulla cute di concentrazioni note di una sostanza potenzialmente allergizzante, allo scopo di riprodurre l'aspetto clinico della DAC in modo controllato e di identificare la causa della DAC stessa. Circa i risultati dei test epicutanei, occorre sottolineare come:

- una loro positività non deponga a priori per una malattia professionale, dovendosi necessariamente escludere eventuali possibilità di esposizione extralavorativa all'allergene, in particolare per quanto riguarda gli allergeni a larga diffusione (ad esempio cromo, cobalto e nichel)
- una loro negatività non escluda a priori una malattia professionale, dovendosi ovviamente escludere le diverse cause di una falsa negatività (ad esempio conseguente all'assunzione di farmaci o, più semplicemente, al non aver effettuato il test della sostanza realmente causa della DAC).

Occorre altresì ricordare come la pratica dei test epicutanei debba essere riservata in sede di diagnosi di dermatite in atto e debba essere scoraggiata in sede di controllo sanitario periodico, stante il fatto che, in particolare in caso di utilizzo di sostanze ad alto potere sensibilizzante, la semplice ripetizione del test può essere a sua volta causa di sensibilizzazione e, successivamente, di malattia.



10.2.5 Altre dermatopatie professionali

A parte le dermatiti da contatto, occorre ricordare

- la patologia a carico delle unghie, per lo più rappresentata da quadri di fragilità, legata all'uso di varie sostanze fra cui i tioglicolati delle permanenti
- le fistole pilonidali, granulomi da corpo estraneo dovuti a frammenti di capelli o peli penetrati nella pelle degli spazi interdigitali
- la iperestesia dei polpastrelli, dovuta alla presenza di microfissurazioni provocate sui polpastrelli da piccoli frammenti di silicone, provenienti dai bigodini
- lo "strato corneo molle", rappresentato dal raggrinzimento della pelle delle dita dopo un gran numero di shampoo.

Si tratta in ogni caso di dermatopatie assai poco frequenti e, talora, come ad esempio per la iperestesia dei polpastrelli, di quadri di solo valore storico.

Occorre infine considerare le dermatopatie trasmissibili, ovvero su base infettiva, da "contagio". Fra queste possono avere un certo significato per gli acconciatori essenzialmente

- le micosi cutanee superficiali, di cui sono responsabili i dermatofiti, funghi in grado di legarsi alla cheratina della cute, dei peli e delle unghie e di aggredirla. I dermatofiti parassitano solo gli strati cheratinizzati senza giungere in profondità. Il contagio può derivare dal terreno, da animali o dall'uomo: in questi ultimi due casi avviene tramite squame o peli parassitati. Sono vettori anche oggetti infetti come pettini o spazzole. I diversi quadri clinici sono conosciuti sotto il nome di Tigne.
- le infestazioni da pidocchi (pediculosi), di cui sono responsabili alcuni insetti privi di ali, il *pediculus humanus* (nelle sottospecie *capitis* e *corporis*) e lo *phthirus pubis*. In questo caso il contagio è interumano e può derivare anche dall'utilizzo di indumenti, pettini e spazzole infetti.

10.3 Le patologie a carico dell'apparato respiratorio

10.3.1 Rinite allergica ed asma bronchiale

La rinite professionale è una ostruzione nasale reversibile scatenata da agenti sensibilizzanti presenti nell'ambiente di lavoro. L'asma bronchiale professionale è una malattia respiratoria caratterizzata dalla ostruzione delle vie aeree e/o da una iperresponsività delle vie aeree, causata dall'inalazione, in ambiente lavorativo, di agenti sensibilizzanti.

Fra gli acconciatori sono stati descritti casi di rinite ed asma bronchiale legati alla sensibilizzazione nei confronti di alcuni agenti chimici ben individuati, sensibilizzazione che in una piccola parte degli esposti si instaura con una latenza minima di alcuni mesi tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa dei disturbi.

Tra le sostanze chimiche in grado di determinare l'insorgenza di quadri sia di rinite sia di asma negli acconciatori, preminente importanza spetta ai persolfati contenuti nei decoloranti per capelli (la responsabilità dei persolfati nella genesi dell'asma negli acconciatori è nota almeno dalla fine degli anni 50 del secolo scorso). Esistono peraltro ormai in commercio prodotti decoloranti in cui i persolfati non sono più in forma pulverulenta.

Dotati di potere asmogeno risultano essere anche l'henné ed il lattice della gomma naturale.

Per quanto riguarda la para-fenilendiammina, non sono documentati nella letteratura scientifica casi di asma fra gli acconciatori, pur essendo la medesima sostanza in grado di determinare l'insorgenza di asma fra gli addetti alla tintura delle pelli (ma in questo caso viene utilizzata sotto forma di polvere).



Il tempestivo e precoce allontanamento del paziente dall'esposizione alla sostanza responsabile della forma asmatica conduce più facilmente (ma non sempre) alla remissione dei sintomi; la persistenza dell'esposizione può portare ad una cronicizzazione della malattia.

10.3.2 La Bronchite cronica

Esistono dati epidemiologici – peraltro rari – che sostengono che gli acconciatori lamentino in una percentuale significativa sintomi rappresentati da tosse produttiva di escreato e da difficoltà respiratorie, suggestivi per una diagnosi di bronchite cronica. Gli stessi studi, tuttavia, non sono in grado di definire se la sintomatologia di tipo bronchitico sia da attribuirsi all'attività di per sé piuttosto che alla concomitante e rilevante abitudine al fumo di sigaretta delle popolazioni analizzate.

10.3.3 La diagnosi delle broncopneumopatie

La diagnosi di asma professionale richiede un complesso percorso specialistico che si conclude spesso solo con l'effettuazione di test di broncostimolazione specifica che consistono nell'esporre il paziente all'inalazione della sostanza che si sospetta essere all'origine dell'asma: tali test comportano una certa dose di rischio e devono necessariamente essere condotti in regime di ricovero ospedaliero.

Più semplice risulta essere l'approccio diagnostico della bronchite cronica, che si basa – oltre che sui reperti clinico-anamnestici – sull'esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria, effettuabili senza alcun particolare problema.

10.4 Le patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico

Si tratta essenzialmente di patologia da sforzi o movimenti ripetuti a carico degli arti superiori, definizione che comprende tutta una serie di disturbi comunemente presenti anche in assenza di specifiche esposizioni lavorative, ma favoriti da particolari situazioni lavorative quali appunto quelle comportanti sforzi e movimenti ripetuti.

I quadri patologici osservati comprendono alterazioni tendinee (tendiniti della spalla e del gomito, tenosinoviti stenose del polso e delle dita della mano, cisti tendinee), alterazioni a carico dei nervi (intrappolamenti del nervo mediano al polso o sindrome del tunnel carpale, dei nervi radiale e ulnare al gomito, del nervo ulnare al polso), alterazioni neuro-vascolari.

Alla base di questo tipo di patologie stanno sia fattori individuali (fisiologici, farmacologici, patologici distrettuali o sistemici, legati ad assunzione di farmaci o ad intossicazioni), sia fattori connessi al lavoro (dipendenti dal mantenimento di posture scorrette od obbligate, da uno sforzo eccessivo richiesto, da una elevata ripetitività dei gesti, dal tipo e dalla modalità di impugnatura di attrezzi e utensili, dall'utilizzo di utensili vibranti).

All'attività degli acconciatori sono state associate prevalentemente patologie a carico delle spalle, conseguenza del mantenimento prolungato degli arti superiori all'altezza od oltre l'altezza delle spalle. Non mancano segnalazioni di affezioni tendinee a carico del polso e del gomito (fra tutte l'epicondilitis o "gomito del tennista") conseguenza dell'uso di strumenti (forbici) con impugnature non corrette da un punto di vista ergonomico, mantenute in posture scorrette e comportanti movimenti della mano particolarmente rapidi.

Ancora fattori posturali (flessione protratta del collo) sono all'origine di patologie a carico della colonna cervicale, di non infrequente riscontro negli acconciatori.

Determinanti per la risoluzione di tali problematiche sono gli interventi preventivi sia di ordine ergonomico (per correggere l'obbligatorietà delle posture scorrette o per riprogettare in modo



corretto gli strumenti tipicamente utilizzati dagli acconciatori) sia di ordine sanitario (per fornire una adeguata formazione ed una diagnosi tempestiva).

10.5 La patologia neoplastica

L'Agencia della Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 1993 ha classificato l'attività di "barbiere e parrucchiere" come "probabilmente cancerogena per l'uomo". Tale giudizio è stato basato sui risultati di studi epidemiologici, peraltro distribuiti su di un arco temporale particolarmente ampio (di fatto dai primi del novecento agli anni 70) con conseguente riferimento a prodotti cosmetici non più usati da molti anni: gli studi più recenti registrano una diminuzione dei rischi nel corso del tempo. In ogni caso, il rischio pare essere sfumato anche per la sede tumorale più studiata (la vescica), in larga parte giustificato da una importante abitudine al fumo di sigaretta. La classificazione non è stata modificata nella revisione del 2008.

10.6 La patologia vascolare

Si tratta essenzialmente di patologia a carico delle vene degli arti inferiori – le vene varicose – affezione particolarmente diffusa ed a genesi multifattoriale.

Rappresentano fattori di rischio per la circolazione venosa degli arti inferiori l'aumento del peso corporeo, l'aumento della temperatura ambientale, il mantenimento di posture erette prolungate, l'assunzione di farmaci anticoncezionali estroprogestinici, la gravidanza, l'ereditarietà, il fumo di sigaretta.

L'attività di acconciatore comporta di frequente il mantenimento della stazione eretta protratta e risulta quindi a rischio per l'insorgenza di vene varicose.

Determinanti anche in questo caso risultano essere interventi preventivi di ordine ergonomico (riprogettazione del posto di lavoro) e sanitario (sorveglianza ed educazione, uso di calze elastiche e di plantari flebologici).

10.7 La patologia infettiva

L'attività dell'acconciatore può comportare la possibilità di ferite da taglio o da punta a seguito dell'uso di strumenti quali soprattutto rasoi e forbici.

Nel caso in cui i citati strumenti siano imbrattati da sangue "infetto", l'acconciatore potrebbe risultare esposto al rischio di malattie infettive a trasmissione ematica quali le epatiti virali (in particolare la B e la C) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS, causata dal virus dell'immunodeficienza umana, HIV). Tale possibilità è, tuttavia, da considerarsi assolutamente remota se non addirittura solo teorica: in particolare, ad oggi non risultano casi di infezioni occupazionali da HIV nei parrucchieri.

Ciò premesso, vale la pena di sottolineare come la principale strategia di prevenzione raccomandata sia quella della cosiddetta "precauzione universale", che consiste nel considerare tutti potenzialmente infetti e, quindi, nell'applicare sistematicamente misure di prevenzione. Un discorso a parte merita l'infezione da virus dell'epatite B, per il quale esiste la possibilità della specifica vaccinazione.



IN SINTESI

Le Malattie professionali più tipiche dell'acconciatore sono rappresentate da:

- Patologie cutanee da contatto:
 - Dermatite da contatto irritante (DIC).
 - Dermatite allergica da contatto (DAC).
 - Orticaria da contatto.
- Patologie a carico dell'apparato respiratorio:
 - Rinite allergica ed Asma bronchiale.
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico:
 - Patologie da sforzi e movimenti ripetuti agli arti superiori.

11. La valutazione dei rischi in azienda Il

rischio ha, generalmente, come fonti principali:

- I processi o metodi di lavorazione.
- Le macchine, le attrezzature, gli impianti.
- Le sostanze utilizzate nelle lavorazioni.
- Le componenti cosiddette «ambientali».

OGGETTI DI VALUTAZIONE - LE COSE DA OSSERVARE

E' necessario individuare l'elenco delle «cose da osservare» nella propria azienda ed a fronte delle quali possono essere evidenziate le azioni correttive necessarie ad eliminare situazioni anomale rispetto a quanto previsto dalla normativa di igiene e sicurezza del lavoro.



DOCUMENTAZIONE

- la conduzione di impianti potenzialmente pericolosi,
- la manipolazione di sostanze nocive,
- le verifiche previste dalla legislazione vigente,
- la detenzione di materiali pericolosi, - la presenza di particolari rischi.

Queste voci quasi sempre richiedono un riscontro documentale formale costituito da un certificato, da un attestato, da un patentino di abilitazione, ecc.

Inoltre, per determinate attività o problemi è richiesta la tenuta di registri specifici.

La documentazione di cui sopra è da presentare su richiesta degli organi di vigilanza e controllo competenti (USL, Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro, ecc...).

L'AZIENDA DEVE COMUNQUE POSSEDERE LA DOCUMENTAZIONE SEGUENTE:

- Documento di Valutazione dei Rischi, DVR (Articoli 17 e 28-30 del TUSL). Obbligatorio in tutte le aziende con dipendenti
- Certificazione inerente alla messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R. n. 462/2001.
Obbligatorio nelle aziende di acconciatura
- Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico in base al Decreto ministeriale n. 37/08.
Obbligatorio nelle aziende di acconciatura
- Schede di sicurezza delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo.

Obbligatorie nelle aziende di acconciatura per quanto riguarda le sostanze ed i preparati pericolosi eventualmente presenti nelle Aziende di acconciatura (a titolo di esempio, alcuni detergenti).

Occorre ricordare che le leggi vigenti non fanno rientrare i cosmetici nell'ambito dei preparati pericolosi e, di conseguenza, per i cosmetici non vi è l'obbligo di predisporre le schede di sicurezza. Sono comunque disponibili schede tecniche che riportano le informazioni essenziali per una corretta valutazione del rischio chimico.

- documentazione obbligatoria in tutte le aziende è costituita dai Libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine e di tutti gli impianti nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che debbono essere obbligatoriamente dotati di marchio di conformità CE (vedi figura):



- Certificato Prevenzione Incendi (CPI):

Obbligatorio solo per le attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti. La richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi è subordinata all'ultimazione dei lavori in conformità alle prescrizioni del progetto approvato dal Comando di Vigili del Fuoco (Parere Conformità Antincendio).

- Cartelle sanitarie (esiti degli accertamenti sanitari da conservare nel rispetto del segreto professionale).

Obbligatorie, se così previsto nel documento di valutazione dei rischi, nelle aziende di acconciatura

N.B.: Il Datore di lavoro, laddove sia stata prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, deve detenere i giudizi di idoneità alla mansione specifica. Le Cartelle Cliniche devono essere conservate, con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (Art. 25, comma 12, lettera c del TUSSL).

COME FORMULARE LA SCHEDA DEI RISCHI POSSIBILI IN AZIENDA (ART. 29 TUSSL)

La compilazione è a carico del datore di lavoro

Di seguito un esempio di scheda, con relative voci, per un'attività di acconciatura.

AZIENDA: _____

SEDE SOCIALE: _____

RAPPRESENTANTE LEGALE: _____

SEDE DELL'UNITÀ PRODUTTIVA: _____

ATTIVITÀ: ACCONCIATURA UOMO/DONNA

Generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (eventualmente il datore di lavoro adeguatamente formato all'uopo):

NUMERO DEI LAVORATORI: _____

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ: *Taglio capelli, barba, rasatura, shampooing normali e specifici, frizioni, tinture, decolorazioni, pettinatura. permanente, messa in piega, mantenimento parrucche, prestazioni semplici di manicure.*

Nella attività sono possibili infortuni del tipo:



- ferite da uso di strumenti taglienti quali rasoi, forbici; - infortuni dovuti ad apparecchiature ed impianti elettrici;
- ustioni da uso di lacche contenenti sostanze infiammabili.

Sono inoltre riscontrate dalle statistiche malattie infettive quali:

- piodermi;
- pediculosi;
- micosi;
- infezioni virali da ferite per uso di taglienti;
- altro _____

Le malattie professionali che le statistiche indicano nel settore dell'acconciatura sono:

- dermatiti da contatto irritative ed allergiche;
- disturbi respiratori e manifestazioni asmatiche;
- si manifestano inoltre malattie derivanti dalle posizioni di lavoro, quali varici e forme di artrosi della colonna cervicale e lombare.

Il lavoro degli addetti è articolato sulle 8 ore lavorative giornaliere, suddivise in 4 ore mattutine e 4 pomeridiane.

INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PIÙ SIGNIFICATIVE PER LA SICUREZZA:

I cicli e le operazioni maggiormente significative ai fini della sicurezza sono individuati:

- nella miscelazione e l'applicazione delle tinture;
- nella manipolazione di strumenti taglienti che possono venire in contatto con soggetti portatori di infezioni;
- nell'utilizzo di apparecchiature elettriche.

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con:

- Servizio di Prevenzione e protezione interno;
- il rappresentante dei lavoratori non è stato consultato perché ancora non nominato, né all'interno, né a livello territoriale;
- le maestranze sono state coinvolte nella consultazione della valutazione dei rischi, mediante colloquio.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI SEGUITI NELL'EFFETTUAZIONE DEL VDR:

Nella valutazione dei rischi si è ricorsi ai metodi indicati dalle linee guida per la valutazione dei rischi nella piccola e media impresa elaborate dall'ISPESL.

Si sono approfonditi i rischi per la sicurezza relativi alle:

- strutture;
- macchine, apparecchiature e strumenti;



- uso di energia elettrica; - impiego di sostanze pericolose; - incendio.

Si sono valutati i rischi per la salute quali:

- Agenti chimici, fisici, biologici.

Si sono valutati i rischi per la sicurezza e la salute quali:

- Organizzazione del lavoro, fattori psicologici, ergonomici.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR):

Dall'analisi effettuata rapportata alle misure di bonifica e prevenzione già in essere, sono emersi potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- *nelle strutture*: inadeguatezza della larghezza della porta di ingresso-uscita rispetto al disposto del TUSSL (rischio residuo di non facile esodo verso l'esterno);
- *nelle macchine e apparecchiature*: inadeguatezza del casco asciugacapelli, relativamente al rumore prodotto: residuo di rumore di fondo;
- *nell'uso di energia elettrica*: connessione di più prese in un unico derivatore (triple), rischio di surriscaldamento della derivazione e del filo conduttore.
- nell'impiego di *sostanze pericolose*: non sono state rilevate presenze di sostanze pericolose che possono causare rischi alla sicurezza.
- in caso di *incendio o esplosione*: non sono stati rilevati particolari rischi di incendio, essendo già presenti un numero adeguato di estintori ed essendo presente l'impianto di illuminazione sussidiario.
- nella presenza di *agenti chimici*: il rischio di dermatiti da contatto è stato già preventivamente cautelato dall'uso continuo di guanti monouso alti sull'avambraccio, utilizzati sopra guanti di cotone. I disturbi respiratori rilevati dalla bibliografia riguardante attività similari, sono stati cautelati attraverso la captazione degli effluenti sul posto di miscelazione tinture, l'applicazione delle stesse come l'applicazione degli shampooing avviene dopo aver dotato gli addetti di apposita mascherina protettiva. Il limitato rischio residuo di agenti aereodispersi potrà essere superato con l'inserimento di un estrattore ambientale.
- nella presenza di *agenti fisici*: le malattie da postura registrate nel settore, quali le varici legate ad una prolungata posizione eretta sono affrontate con una dotazione di n. sedili da lavoro forniti ai lavoratori.
- nella presenza di *agenti biologici*: le malattie professionali potenzialmente presenti, sono state affrontate con adeguati interventi di protezioni individuali: abiti da lavoro sempre ben puliti, lavaggio mani prima e dopo ogni prestazione, copertura di ferite e abrasioni con cerotti resistenti all'acqua, utilizzazione di guanti di lattice monouso di buona qualità tutte le volte che si effettuano manovre che possono comportare rischi di ferite, largo utilizzo di aghi e lame monouso, pulizia di pavimenti e superfici di lavoro con detersivi e disinfettanti, pulizia con detersivi degli strumenti di plastica e legno, disinfezione degli altri strumenti non monouso in metallo. Per questi ultimi strumenti si intende prevenire il rischio residuo con l'adozione di sistema di sterilizzazione a sfere di quarzo a 230°.
- *nell'organizzazione del lavoro*: nella valutazione non sono emersi particolari interventi da attuare.
- riguardo ai *fattori psicologici*: nella valutazione sono emersi problemi di rapporto con particolari clienti, che possono determinare un non sereno svolgimento dell'attività, per superare tale



condizione si intende far svolgere ai lavoratori un corso di formazione relativo agli aspetti psicologici.

- riguardo ai *fattori ergonomici*: oltre le posizioni provocanti malattie da postura già trattate, non si rilevano altri elementi di rischio.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

- Planimetria
- Certificato agibilità dei locali
- Certificazione dell'impianto di messa a terra
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
- Valutazione del rischio rumore
- Copia registro degli infortuni
- Schede di sicurezza sostanze utilizzate
- Schede di sicurezza apparecchi utilizzati
- Attestato di avvenuta informazione dei lavoratori
- Attestato della avvenuta formazione
- Verbale dell'avvenuta consultazione.

Firma del titolare _____ Data _____

OBBLIGO PER IL TITOLARE DI INFORMARE/FORMARE I DIPENDENTI:

<p>RICEVUTA DI CONSEGNA AI LAVORATORI DELLO STRUMENTO INFORMATIVO (ART. 36 TUSL)</p> <p>Il/la sottoscritto/a: _____</p> <p>dipendente <input type="checkbox"/> socio <input type="checkbox"/> collaboratore <input type="checkbox"/></p> <p>dell'azienda: _____</p> <p>dichiara di aver ricevuto dal/dalla signore/a: _____</p> <p>titolare della ditta sopra indicata, copia del manuale «Professione Acconciatore»</p> <p>Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 TUSL.</p>
--



Per ricevuta (firma leggibile): _____

*N.B.: Si consiglia di conservare la presente ricevuta al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste*

Aggiornato a novembre 2013

Allegato 1

LEGGE 17 agosto 2005, n. 174

(pubblicata nella GU n. 204 del 2-9-2005)

Disciplina dell'attività di acconciatore

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge é volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 2.

(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive



modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 4

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
 - b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
 - c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
 - d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".



2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
 - a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
 - b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
 - c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

Art. 7.

(Termine di applicazione della legislazione vigente)

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

Allegato 2

REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
sui prodotti cosmetici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici³, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva è opportuno, in questo caso specifico, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico.

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.

(3) Il presente regolamento intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

(4) Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

¹ GU C 27 del 3.2.2009, pag. 34.

² Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2009

³ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169



(5) Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche⁴, che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale.

(6) Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.

(7) Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitranspiranti, tinture per capelli, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

(8) La Commissione dovrebbe definire le categorie di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(9) I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un'analisi rischi-benefici.

(10) La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l'odore, il colore, l'aspetto, l'imballaggio, l'etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori⁵.

(11) Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all'interno della Comunità.

(12) Garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente

⁴ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1

⁵ GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 49

di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.

(13) È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile.

(14) Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori.

(15) Il settore europeo dei cosmetici è una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti⁶, e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁷. I controlli all'interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

(16) Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

(17) Ai fini di un'efficace sorveglianza del mercato, la documentazione informativa sul prodotto dovrebbe essere tenuta ad immediata disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all'interno della Comunità.

(18) Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbero essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

(19) È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni dovrebbero includere tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico. In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.

(20) Per garantire l'applicazione ed il controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi d effettuati in modo riproducibile e standardizzato.

⁶ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7

⁷ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45

- (21) Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria.
- (22) Per ragioni di efficace sorveglianza del mercato, è opportuno che venga stabilito l'obbligo di notifica all'autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato.
- (23) Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere presentate ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri.
- (24) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le informazioni notificate alle autorità competenti, ai centri antiveleno e agli organismi analoghi dovrebbero essere presentate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.
- (25) Al fine di garantire un'agevole transizione alla nuova interfaccia elettronica, è opportuno consentire agli operatori economici di notificare le informazioni richieste a norma del presente regolamento anteriormente alla sua data di applicazione.
- (26) Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto dovrebbe essere sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV dovrebbero essere elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.
- (27) Per evitare ambiguità dovrebbe essere chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica.
- (28) Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrebbe comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), istituito dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente⁸ avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione dovrebbe avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura di comitatologia.
- (29) L'uso di nanomateriali in prodotti cosmetici può aumentare con l'ulteriore sviluppo della tecnologia. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la libera circolazione delle merci e la certezza giuridica per i produttori, è necessario elaborare una definizione uniforme di nanomateriali a livello internazionale. La Comunità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto

⁸ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21

un siffatto accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(30) Attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati ai nanomateriali. Per poterne valutare meglio la sicurezza, il CSSC dovrebbe fornire linee guida, in cooperazione con gli organi competenti, sulle metodologie per i test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali.

(31) La Commissione dovrebbe rivedere regolarmente le disposizioni sui nanomateriali alla luce dei progressi scientifici.

(32) Considerate le proprietà pericolose delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele⁹, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 2 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dal CSSC e siano regolamentate dalla Commissione negli allegati del presente regolamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze siano conformi ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti alimentari e in cui non esistano sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici a condizione che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe modificare i pertinenti allegati del presente regolamento entro 15 mesi dalla classificazione delle sostanze come CMR 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze dovrebbero essere sottoposte a continue revisioni da parte del CSSC.

(33) Una valutazione della sicurezza delle sostanze, in particolare di quelle classificate come sostanze CMR 1A o 1B, dovrebbe tenere conto dell'esposizione complessiva a tali sostanze provenienti da tutte le fonti. Al contempo è essenziale che quanti partecipano alle valutazioni della sicurezza adottino un approccio armonizzato all'elaborazione e all'utilizzo delle stime relative all'esposizione complessiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con il CSSC, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altre parti interessate, proceda con urgenza a una revisione e metta a punto linee guida riguardanti la produzione e l'utilizzo delle stime relative all'esposizione complessiva a tali sostanze.

(34) La valutazione da parte del CSSC concernente l'impiego di sostanze classificate come CMR 1A e 1B nei prodotti cosmetici dovrebbe tener conto anche dell'esposizione a tali sostanze dei gruppi di popolazione vulnerabili, come bambini di età inferiore a tre anni, persone anziane, donne incinte e che allattano nonché persone con un sistema immunitario compromesso.

⁹ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1

(35) Il CSSC dovrebbe esprimere pareri, ove opportuno, sulla sicurezza dell'impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. I pareri dovrebbero basarsi sulle informazioni complete messe a disposizione dalla persona responsabile.

(36) Le azioni della Commissione e degli Stati membri relative alla protezione della salute umana dovrebbero essere basate sul principio di precauzione.

(37) Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate dovrebbero essere ammesse solo sotto forma di tracce se tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro.

(38) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

(39) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici¹⁰ ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'articolo 7 di tale direttiva prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi.

(40) È possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.

(41) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti dovrebbero pertanto essere stabilite. L'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, sia di metodi di sperimentazione sia di procedure di valutazione dei dati pertinenti disponibili, compreso l'uso del metodo del nesso esistente e del metodo del peso dell'evidenza, che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti, potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione.

(42) La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Dopo aver consultato il CSSC circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o

¹⁰ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1

approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

(43) La Commissione ha fissato un calendario delle scadenze sino all'11 marzo 2009 in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali. Per quanto riguarda tuttavia gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica è opportuno che il termine finale per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati sia l'11 marzo 2013. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i termini massimi di cui sopra.

(44) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i programmi quadro di ricerca, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali.

(45) Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e per prevenire o evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.

(46) È necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull'imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni.

(47) La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. Tale glossario non dovrebbe essere inteso a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

(48) Allo scopo di informare i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione precisa e facilmente comprensibile sulla loro durata di utilizzo. Poiché i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e resterà sicuro, è importante conoscere la durata di conservazione minima, vale a dire la data entro la quale è meglio utilizzare il prodotto. Se la conservazione minima è superiore a trenta mesi, il consumatore dovrebbe essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi se il concetto di durata dopo l'apertura non è

rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono.

(49) Il CSSC ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, la presenza di tali sostanze dovrebbe essere indicata nell'elenco degli ingredienti ed è opportuno richiamare l'attenzione dei consumatori sulla presenza di tali ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare la diagnosi delle allergie da contatto per i consumatori e dovrebbe consentire loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. Per le sostanze che possono provocare reazioni allergiche ad una parte consistente della popolazione è opportuno considerare altre misure restrittive, come un divieto o una limitazione della concentrazione.

(50) Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico dovrebbe essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. L'utilizzo di tali dati dovrebbe essere debitamente sostanziato e giustificato.

(51) I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno¹¹. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici.

(52) Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione ha elaborato, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione ha tenuto conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità per i consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.

(53) Oltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori dovrebbe essere data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate.

(54) Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.

¹¹ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22

- (55) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti del settore sanitario di gravi effetti indesiderati alle competenti autorità degli Stati membri.
- (56) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, l'insediamento di operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici.
- (57) Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura dovrebbe basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.
- (58) Per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, pur essendo conformi alle prescrizioni del presente regolamento, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute umana, occorre prevedere una procedura di salvaguardia.
- (59) La Commissione dovrebbe fornire indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione uniformi del concetto di rischi gravi, per facilitare l'applicazione coerente del presente regolamento.
- (60) Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato dovrebbero essere debitamente motivate.
- (61) Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.
- (62) La Commissione dovrebbe essere assistita dal CSSC, un organismo indipendente di valutazione del rischio.
- (63) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹².
- (64) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (65) Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di talune misure relative a CMR, nanomateriali e rischi potenziali per la salute umana.

¹² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(66) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(67) Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per tale adeguamento. Tuttavia, al fine di garantire un'agevole transizione, è opportuno consentire agli operatori economici di immettere sul mercato prodotti cosmetici conformi al presente regolamento prima della scadenza del periodo transitorio.

(68) Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici e la sorveglianza del mercato, i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero adempiere agli obblighi riguardanti la valutazione della sicurezza, la documentazione informativa e la notifica, anche se obblighi analoghi sono già stati adempiuti ai sensi della direttiva 76/768/CEE.

(69) La direttiva 76/768/CE dovrebbe essere abrogata. Tuttavia, al fine di garantire un trattamento medico adeguato in caso di difficoltà e di assicurare la sorveglianza del mercato, le autorità competenti dovrebbero conservare per un determinato periodo di tempo le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4 della direttiva 76/768/CEE concernente i prodotti cosmetici, e le informazioni conservate dalla persona responsabile dovrebbero restare disponibili per lo stesso periodo di tempo.

(70) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

(71) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute umana mediante la conformità dei prodotti cosmetici ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
- b) «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- c) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- d) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- e) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
- f) «utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
- g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la

distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

- h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
- i) «importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;
- j) «norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹³, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm;
- l) «conservanti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;
- m) «coloranti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;
- n) «filtri UV»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;
- o) «effetto indesiderabile»: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;
- p) «effetto indesiderabile grave»: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso;
- q) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;
- r) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

¹³ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37

- s) «formulazione quadro»: una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniqualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.
3. La Commissione, considerando le varie definizioni di nanomateriali pubblicate da organismi diversi ed i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, adegua e adatta il paragrafo 1, lettera k), ai progressi tecnico-scientifici ed alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO II

SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 3 **Sicurezza**

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

- a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,
- b) etichettatura,
- c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione,
- d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4 **Persona responsabile**

1. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.
2. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.
3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

4. Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e successivamente non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.
5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi delle persone responsabili

1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.
2. Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adotta o no immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa

è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate.

3. Le persone responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 6

Obblighi dei distributori

1. Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
 2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:
 - l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4;
 - siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5;
 - non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.
 3. Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:
 - un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;
 - un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.
- Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.
4. I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento.
 5. I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul

mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 7

Identificazione nella catena di fornitura

Su richiesta di un'autorità competente:

- le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;
- il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

Articolo 8

Buone pratiche di fabbricazione

1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

Articolo 9

Libera circolazione

Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

CAPO III

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA

Articolo 10

Valutazione della sicurezza

1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

- a) l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;
- b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;
- c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all'allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

Articolo 11

Documentazione informativa sul prodotto

1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:

- a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
- b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'articolo 8;
- d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
- e) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

3. La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.

Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.

4. I requisiti previsti ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 12

Campionamento e analisi

1. Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.

2. In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.

Articolo 13

Notifica

1. Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

- a) la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica;
- b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
- c) il paese di origine in caso di importazione;
- d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;
- e) le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità;
- f) la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e:
 - i) la loro identificazione compresa la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI del presente regolamento; ii) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili;
- g) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- h) la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

2. Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

3. A decorrere dal 11 luglio 2013, un distributore che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

- a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
- b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;
- c) il suo nome e il indirizzo;

d) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.

4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 luglio 2013 ma non è più immesso sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo la data in questione, tale distributore comunica le seguenti informazioni alla persona responsabile:

a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro in cui è stato spedito e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;

b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;

c) il suo nome e il indirizzo.

Sulla base di tale comunicazione la persona responsabile trasmette alla Commissione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora le notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE non siano state eseguite nello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione.

5. La Commissione mette immediatamente a disposizione informato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e ai paragrafi 2 e 3 a tutte le autorità competenti.

Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nell'ambito degli articoli 25, 26 e 27.

6. La Commissione mette immediatamente a disposizione informato elettronico le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai centri antiveleno o organismi analoghi, qualora tali centri o organismi siano stati istituiti dagli Stati membri.

Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.

7. Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 subiscano modifiche, la persona responsabile o il distributore forniscono quanto prima il relativo aggiornamento.

8. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e delle specifiche esigenze di sorveglianza del mercato, può modificare i paragrafi da 1 a 7 aggiungendovi altri requisiti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE

Articolo 14

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:

—sostanze vietate di cui all'allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

—sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;

c) coloranti:

i) coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d) conservanti:

i) conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

e) filtri UV:

i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto i), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione dell'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 15

Sostanze classificate come sostanze CMR

1. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹⁴;

b) non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;

c) l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta; nonché

d) sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili.

¹⁴ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati del presente regolamento nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento entro quindici mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del presente regolamento.

La Commissione incarica il CSSC di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi cinque anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI del presente regolamento e successivamente almeno ogni cinque anni.

3. Entro il 11 gennaio 2012, la Commissione garantisce che siano elaborate linee guida adeguate al fine di consentire un approccio armonizzato allo sviluppo e all'utilizzo delle stime di esposizione complessiva in sede di valutazione della sicurezza dell'impiego delle sostanze CMR. Tali linee guida sono elaborate in consultazione con il CSSC, l'ECHA, l'EFSA e altre parti interessate facendo ricorso, se del caso, alle migliori prassi pertinenti.

4. Una volta disponibili criteri concordati a livello comunitario o internazionale per l'identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015, la Commissione riesamina quest'ultimo per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino.

Articolo 16 **Nanomateriali**

1. Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all'articolo 14, a meno che non sia espressamente specificato.

3. Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell'immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013.

In quest'ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'articolo 13.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità ai requisiti di cui all'allegato III.

Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:

- a) l'identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;
- b) la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;
- c) una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;
- d) il profilo tossicologico del nanomateriale;
- e) i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;
- f) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione.

La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).

4. Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l'uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.
5. Qualora nutra qualsiasi preoccupazione riguardo alla sicurezza, la Commissione può invocare in qualsiasi momento la procedura di cui al paragrafo 4, ad esempio in seguito a nuove informazioni fornite da terzi.
6. Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti, la Commissione può modificare gli allegati II e III.
7. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico, può modificare il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti.

8. Le misure di cui ai paragrafi 6 e 7, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.
9. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 4.
10. Le seguenti informazioni sono rese disponibili dalla Commissione:
 - a) Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.
 - b) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro il 11 luglio 2014. L'aggiornamento della relazione riepiloga, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale.
11. La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento relative ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appropriate di tali disposizioni.

La prima revisione è effettuata entro il 11 luglio 2018.

Articolo 17 **Tracce di sostanze vietate**

La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale presenza sia in conformità dell'articolo 3.

CAPO V

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Articolo 18
25

Sperimentazione animale

1. Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 3, è vietato quanto segue:

- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- c) la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;
- d) la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)¹⁵, o nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, ha stabilito calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1° ottobre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è stato limitato all'11 marzo 2009 in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2013 in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 35.

¹⁵ GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del primo comma hanno potuto essere adeguati fino all'11 marzo 2009 in relazione al primo comma e possono essere adeguati fino all'11 marzo 2013 in relazione al secondo comma e previa consultazione degli organismi di cui al primo comma.

La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 35. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro due anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 35.

Le misure di cui al sesto comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 20:

- a) «prodotto cosmetico finito» indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato e messo a disposizione dell'utilizzatore finale, ovvero il suo prototipo;
- b) «prototipo» indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Articolo 19 **Etichettatura**

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
- b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
- c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 («data di durata minima»).

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

- d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g) l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients».

Ai fini del presente articolo «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

- i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,
- ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma.

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

2. Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale quanto segue:

- le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
- a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g)

3. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
4. Per i cosmetici non confezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o confezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
6. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 33. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

Articolo 20

Dichiarazioni relative al prodotto

1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d'azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l'utilizzo di una dichiarazione.

Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE.

Entro il 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri.

3. La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun

suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle informazioni

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.

Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

CAPO VII

SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Articolo 22

Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.

Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.

Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.

Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Articolo 23

Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

1. In caso di effetti indesiderabili gravi, la persona responsabile e i distributori notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi:

- a) tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti;
- b) il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica;
- c) le eventuali misure correttive da lei adottate.

2. Qualora la persona responsabile notifichi effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Qualora i distributori notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

4. Qualora utilizzatori finali o professionisti del settore sanitario notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni sul prodotto cosmetico in questione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

5. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

Articolo 24

Informazioni sulle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

CAPO VIII

NON CONFORMITÀ, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 25

Non conformità da parte della persona responsabile

1. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 8;
- b) valutazione della sicurezza di cui all'articolo 10;
- c) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11;
- d) disposizioni su campionamento e analisi di cui all'articolo 12,
- e) prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16;
- f) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 14, 15 e 17;
- g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18;
- h) prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6;
- i) prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'articolo 20;
- j) accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21;
- k) informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23;
- l) obblighi di informazione sulle sostanze di cui all'articolo 24.

2. Se del caso, un'autorità competente notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

3. La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.

4. In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

5. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:

a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure

b) qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

6. In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la persona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati.

7. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti¹⁶.

Si applicano inoltre l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti¹⁷.

Articolo 26

Non conformità da parte dei distributori

Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all'articolo 6.

¹⁶ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4

¹⁷ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30

Articolo 27

Clausola di salvaguardia

1. Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.
2. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

3. La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile.
4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 31, paragrafo 1.
5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

Articolo 28

Buone prassi amministrative

1. Le decisioni adottate a norma degli articoli 25 e 27 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla persona responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.
2. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.
3. Se del caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al distributore per qualsiasi decisione adottata conformemente agli articoli 26 e 27.

CAPO IX

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.
2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.
3. La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

Articolo 30

Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

CAPO X

MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Modifica degli allegati

1. Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 32

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 33

Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 34

Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

1. Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso.
3. La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

Articolo 35

Relazione annuale sulla sperimentazione animale

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

- 1) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;
- 2) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
- 3) sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.

Articolo 36

Obiezione formale contro le norme armonizzate

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

2. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
3. La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 37 **Sanzioni**

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 11 luglio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 38 **Abrogazione**

La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 4 ter che è abrogato dal 1° dicembre 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 bis di tale direttiva fino al 11 luglio 2020.

Articolo 39 **Disposizioni transitorie**

In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013.

A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.

Articolo 40

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
2. Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:
 - dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2; nonché
 - dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Bruxelles, 30 novembre 2009

Allegato 3

Scheda informativa prodotto cosmetico ad uso professionale OSSIDANTI PER TINTURE, RIFLESSANTI E DECOLORANTI

INFORMAZIONI GENERALI *Nome*

commerciale:

Descrizione prodotto: soluzioni di acqua ossigenata o altre sostanze ossidanti in un supporto fluido o cremoso opportunamente stabilizzato

Azienda: ragione sociale, indirizzo

Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del prodotto potranno essere richieste al numero telefonico:

Data di compilazione:

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: solido, liquido o cremoso

Odore: caratteristico

ETICHETTATURA DI LEGGE (Reg. 1223/2009)

Elenco ingredienti: riportato sui prodotti

Modalità di impiego e avvertenze da dichiarare obbligatoriamente: riportate sui prodotti

Leggere attentamente i componenti presenti nel prodotto, indicati sull'imballaggio primario e secondario alla voce: "Contiene"

INFORMAZIONI A CURA DEL PRODUTTORE

(QUELLE RIPORTATE SONO SEMPLICI ESEMPI: SPETTA A CIASCUNA AZIENDA, IN BASE ALLE PROPRIE CONOSCENZE E ALLE CARATTERISTICHE DEI PROPRI PRODOTTI, DECIDERE QUALI INFORMAZIONI FORNIRE IN QUESTO PARAGRAFO)

Le informazioni di seguito riportate non si riferiscono al prodotto tal quale, ma alla miscela ottenuta con le seguenti categorie di prodotti: tinture ad ossidazione, riflessati ad ossidazione e polveri decoloranti.

Avvertenze di carattere sanitario:

- non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Poiché il prodotto può provocare in soggetti predisposti una reazione allergica, è consigliabile effettuare una prova preliminare di tollerabilità, come di seguito descritto: detergere con alcool 1 cm quadrato dietro l'orecchio; applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona preparata; ripetere l'applicazione 2 o 3 volte e lasciare asciugare nell'intervallo; aspettare 48 ore senza lavare; se trascorso questo periodo il consumatore constata pruriti o rossori, non applicare il prodotto. Spetta comunque al consumatore decidere se sottoporsi alla prova preliminare di tollerabilità (tocco di prova). Il parrucchiere deve astenersi dall'esprimere una valutazione conclusiva sul risultato del tocco di prova;

- attenzione il prodotto finale può sviluppare acqua ossigenata.

Modo d'impiego:

- seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino allegato. Evitare qualsiasi tipo d'uso non previsto nelle apposite istruzioni;
- evitare di tingere ciglia e sopracciglia;
- non effettuare una permanente immediatamente prima o dopo una tintura;
- risciacquare bene dopo l'applicazione;
- non utilizzare su capelli precedentemente trattati con tinture metalliche;
- attenersi ai tempi di posa consigliati;
- risciacquare immediatamente ogni residuo di miscela colorante depositatasi sulla pelle e sugli abiti;
- usare immediatamente la miscela di colore;
- eliminare qualsiasi miscela di colore non utilizzata;
- non lasciare la miscela di colore in un contenitore ermeticamente chiuso perché potrebbe gonfiarsi e scoppiare;
- tenere lontano dalla portata dei bambini.

Norme di comportamento: il parrucchiere ha l'obbligo di informare il consumatore sul messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, sia sulle controindicazioni, sia sul rischio di eventuali reazioni allergiche.

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO

Contatto con occhi: irritante a contatto con gli occhi; togliere le eventuali lenti a contatto se utilizzate, sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico.

Contatto con cute/mucose: sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico.

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveneni più vicino.

Inalazione: in caso di inalazione massiccia può risultare irritante per le prime vie respiratorie; portare il soggetto all'aria aperta in caso di ambienti poco aerati e particolarmente saturi di vapore acqueo. Per sintomi persistenti di irritazione delle prime vie aeree consultare un medico.

OBBLIGHI SANITARI DI LEGGE

La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base della specifica conoscenza della situazione di rischio (art. 38-42 D.Lgs 81/2008).

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico Competente (art. 20 D.Lgs 81/2008).

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE PERSONALE

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 75 D.Lgs 81/2008).

I DPI devono essere conformi alle norme previste dal Decreto Legislativo 475/92 (art. 76 D.Lgs 81/2008).

L'uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 7 e 78 D.Lgs 81/2008).

Nel caso specifico:

- durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione fare uso di guanti di plastica monouso;
- utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti;
- evitare strumenti nichelati;
- evitare di indossare articoli di bigiotteria.

CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE

Norme generali di comportamento: l'esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello strato corneo, che costituiscono la barriera naturale della cute.

L'impoverimento di questa barriera può essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. In tali condizioni la manipolazione di altri prodotti, utilizzati normalmente durante l'attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti, può essere causa d'intolleranza che a lungo andare potrebbe portare a forme più gravi.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE AMBIENTALE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (all. IV D.Lgs 81/2008).

Le zone in cui possano verificarsi emissioni di vapori, gas, polveri, o spandimenti di sostanze dovranno essere separate, e dotate di eventuali impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (all. IV D.Lgs 81/2008).

MISURE CONTRO PERDITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO

Perdite o spandimenti: raccogliere il prodotto fuoriuscito, ove opportuno con sabbia e segatura, e convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non riutilizzare il prodotto fuoriuscito.

Protezione personale: utilizzare guanti, mascherine.

MISURE ANTINCENDIO

Infiammabilità: comburente.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Ai fini dello smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche.



In base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, le attività professionali di acconciatura, sono qualificate come insediamenti civili.

CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO

Condizioni ottimali di stoccaggio: conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non inferiori a 5° C lontano da fiamme, sorgenti di calore o apparecchi elettrici in funzione.

Precauzioni: tenere lontano da sostanze fortemente riducenti (permanenti, stiranti).

ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda non sostituisce le istruzioni d'uso.

Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze alla data indicata su detta scheda.

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna specifica caratteristica.

Scheda informativa prodotto cosmetico ad uso professionale TINTURE AD OSSIDAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI *Nome*

commerciale:

Descrizione prodotto: associazione di coloranti in diversi supporti (liquido, gel o crema) in ambiente basico. Al momento dell'uso il prodotto è miscelato con un prodotto ossidante a base di acqua ossigenata (vedere scheda "Ossidanti per tinture, riflessanti e decoloranti"). *Azienda:* ragione sociale, indirizzo

Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del prodotto potranno essere richieste al numero telefonico:

Data di compilazione:

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido, gelatinoso o cremoso

Odore: caratteristico

ETICHETTATURA DI LEGGE (Reg. 1223/2009)

Elenco ingredienti: riportato sui prodotti

Modalità di impiego e avvertenze da dichiarare obbligatoriamente: riportate sui prodotti

Leggere attentamente i componenti presenti nel prodotto, indicati sull'imballaggio primario e secondario alla voce: "Contiene"

INFORMAZIONI A CURA DEL PRODUTTORE

(QUELLE RIPORTATE SONO SEMPLICI ESEMPLI: SPETTA A CIASCUNA AZIENDA, IN BASE ALLE PROPRIE CONOSCENZE E ALLE CARATTERISTICHE DEI PROPRI PRODOTTI, DECIDERE QUALI INFORMAZIONI FORNIRE IN QUESTO PARAGRAFO)

Le informazioni di seguito riportate non si riferiscono al prodotto tal quale, ma alla miscela ottenuta con prodotti ossidanti.

Avvertenze di carattere sanitario:

- non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Poiché il prodotto può provocare in soggetti predisposti una reazione allergica, è consigliabile effettuare una prova preliminare di tollerabilità, come di seguito descritto: detergere con alcool 1 cm quadrato dietro l'orecchio; applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona preparata; ripetere l'applicazione 2 o 3 volte e lasciare asciugare nell'intervallo; aspettare 48 ore senza lavare; se trascorso questo periodo il consumatore constata pruriti o rossori, non applicare il prodotto. Spetta comunque al consumatore decidere se sottoporsi alla prova preliminare di tollerabilità (tocco di prova). Il parrucchiere deve astenersi dall'esprimere una valutazione conclusiva sul risultato del tocco di prova;
- attenzione il prodotto finale può sviluppare acqua ossigenata.

Modo d'impiego:

- seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/ cartellino allegato. Evitare qualsiasi tipo d'uso non previsto nelle apposite istruzioni;
- evitare di tingere ciglia e sopracciglia;
- non effettuare una permanente immediatamente prima o dopo una tintura;
- risciacquare bene dopo l'applicazione;
- non utilizzare su capelli precedentemente trattati con tinture metalliche;
- attenersi ai tempi di posa consigliati;
- risciacquare immediatamente ogni residuo di miscela colorante depositatasi sulla pelle e sugli abiti;
- usare immediatamente la miscela di colore;
- eliminare qualsiasi miscela di colore non utilizzata;
- non lasciare la miscela di colore in un contenitore ermeticamente chiusi perché potrebbe gonfiarsi e scoppiare;
- tenere lontano dalla portata dei bambini.

Norme di comportamento: il parrucchiere ha l'obbligo di informare il consumatore sul messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, sia sulle controindicazioni, sia sul rischio di eventuali reazioni allergiche.

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO

Contatto con occhi: irritante a contatto con gli occhi; togliere le eventuali lenti a contatto se utilizzate, sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico.

Contatto con cute/mucose: sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico.

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveneni più vicino.

Inalazione: in caso di inalazione massiccia può risultare irritante per le prime vie respiratorie; portare il soggetto all'aria aperta in caso di ambienti poco aerati e particolarmente saturi di vapore acqueo. Per sintomi persistenti di irritazione delle prime vie aeree consultare un medico.

OBBLIGHI SANITARI DI LEGGE

La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base della specifica conoscenza della situazione di rischio (artt. 38-42 D.Lgs 81/2008).

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico Competente (art. 20 D.Lgs 81/2008).

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE PERSONALE

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 75 D.Lgs



81/2008). I DPI devono essere conformi alle norme previste dal Decreto Legislativo 475/92 (art. 76 D.Lgs 81/2008). L'uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 7 e 78 D.Lgs 81/2008).

Nel caso specifico:

- durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione fare uso di guanti di plastica monouso;
- utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti;
- evitare strumenti nichelati;
- evitare di indossare articoli di bigiotteria.

CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE

Norme generali di comportamento: l'esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello strato corneo, che costituiscono la barriera naturale della cute.

L'impoverimento di questa barriera può essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. In tali condizioni la manipolazione di altri prodotti, utilizzati normalmente durante l'attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti, può essere causa d'intolleranza che a lungo andare potrebbe portare a forme più gravi.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE AMBIENTALE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (all. IV D.Lgs 81/2008).

Le zone in cui possano verificarsi emissioni di vapori, gas, polveri, o spandimenti di sostanze dovranno essere separate, e dotate di eventuali impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (all. IV D.Lgs 81/2008).

MISURE CONTRO PERDITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO

Perdite o spandimenti: raccogliere il prodotto fuoriuscito, ove opportuno con sabbia e segatura, e convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non riutilizzare il prodotto fuoriuscito.

Protezione personale: utilizzare guanti, mascherine.

MISURE ANTINCENDIO

Infiammabilità: non infiammabile.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Ai fini dello smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche.

In base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, le attività professionali di acconciatura, sono qualificate come insediamenti civili.

CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO



Condizioni ottimali di stoccaggio: conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non inferiori a 5° C lontano da fiamme, sorgenti di calore o apparecchi elettrici in funzione.

ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda non sostituisce le istruzioni d'uso.

Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze alla data indicata su detta scheda.

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna specifica caratteristica.

Scheda informativa prodotto cosmetico ad uso professionale BALSAMO

INFORMAZIONI GENERALI *Nome*

commerciale:

Descrizione prodotto: emulsioni a base di alcoli grassi a viscosità variabile, contenenti tensioattivi cationici

Azienda: ragione sociale, indirizzo

Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del prodotto potranno essere richieste al numero telefonico:

Data di compilazione:

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido o cremoso

Odore: caratteristico

ETICHETTATURA DI LEGGE (Reg. 1223/2009)

Elenco ingredienti: riportato sui prodotti

Modalità di impiego e avvertenze da dichiarare obbligatoriamente: riportate sui prodotti

INFORMAZIONI A CURA DEL PRODUTTORE

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino allegato.
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.
- Evitare le miscele con altri prodotti o prodotti simili o con sostanze diverse non previste nelle specifiche istruzioni.
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO

Contatto con occhi/cute: può essere irritante a contatto con gli occhi; togliere le eventuali lenti a contatto se utilizzate, sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico.

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveneni più vicino.

OBBLIGHI SANITARI DI LEGGE

La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base della specifica conoscenza della situazione di rischio (art. 38-42 D.Lgs 81/2008).

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico Competente (art. 20 D.Lgs 81/2008).

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE PERSONALE

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 75 D.Lgs 81/2008).

I DPI devono essere conformi alle norme previste dal Decreto Legislativo 475/92 (art. 76 D.Lgs 81/2008).

L'uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 7 e 78 D.Lgs 81/2008).

Nel caso specifico:

- durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione e risciacquo finale, fare uso di guanti di plastica monouso.

CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE

Norme generali di comportamento: l'esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello strato corneo, che costituiscono la barriera naturale della cute.

L'impoverimento di questa barriera può essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. In tali condizioni la manipolazione di altri prodotti, utilizzati normalmente durante l'attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti, può essere causa d'intolleranza che a lungo andare potrebbe portare a forme più gravi.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE AMBIENTALE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (all. IV D.Lgs 81/2008).

Le zone in cui possano verificarsi emissioni di vapori, gas, polveri, o spandimenti di sostanze dovranno essere separate, e dotate di eventuali impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (all IV D.Lgs 81/2008).

MISURE CONTRO PERDITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO

Perdite o spandimenti: raccogliere il prodotto fuoriuscito, ove opportuno con sabbia e segatura, e convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non riutilizzare il prodotto fuoriuscito.

Protezione personale: utilizzare guanti.

MISURE ANTINCENDIO

Infiammabilità: non infiammabile.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Ai fini dello smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche.

In base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, le attività professionali di acconciatura, sono qualificate come insediamenti civili.

CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO

Condizioni ottimali di stoccaggio: conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non inferiori a 5° C lontano da fiamme, sorgenti di calore o apparecchi elettrici in funzione.

ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda non sostituisce le istruzioni d'uso.

Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze alla data indicata su detta scheda.

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna specifica caratteristica qualitativa dello stesso.



Aggiornato a gennaio 2020



CREDITS

Professione Acconciatore 5^a edizione

Professione Acconciatore è promosso da Camera Italiana dell'Acconciatura

Hanno collaborato: Tiziana Angelozzi, Filippo D'Andrea, Giuseppe Del Vecchio, Gianluigi Discalzi, Roberto Gorni, Monica Magris, Fabrizio Monaco, Gian Andrea Positano

Si ringrazia per la collaborazione il Comitato Tecnico di Cosmetica Italia assieme all'ufficio Ambiente di CNA e all'ufficio Ambiente e Sicurezza sul Lavoro di Confartigianato Imprese

Professione Acconciatore è stato realizzato con il contributo del Gruppo Prodotti Professionali per Acconciatori di Cosmetica Italia (clicca per l'elenco aggiornato delle imprese del Gruppo):



Milano, gennaio 2020

Tutti i diritti di riproduzione e di adattamento parziale o totale, con qualsiasi mezzo, di Professione Acconciatore sono riservati.



"Professione Acconciatore" è stato redatto con la massima accuratezza possibile ma i suoi contenuti sono in costante evoluzione e quindi suscettibili di cambiamenti. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Camera Italiana dell'Acconciatura né ad altra persona o entità coinvolta nella creazione e produzione di "Professione Acconciatore" per i danni che dovessero derivare a causa di eventuali errori e omissioni. A questo riguardo si ricorda che tutti gli aggiornamenti verranno regolarmente riportati sul sito di Camera Italiana dell'Acconciatura www.camitacc.it

INDICE

INTRODUZIONE

Parte prima - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

1. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

1.1 PREMESSA 1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI 1.3 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E FIGURA UNICA 1.4 ABILITAZIONE PROFESSIONALE 1.5 LE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE 1.6 L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA DI IMPRESA. IL RESPONSABILE TECNICO 1.7 SEDE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

1.7.1 Vendita di prodotti cosmetici e di beni accessori 1.7.2 Collaborazione di soggetti professionalmente abilitati esterni all'impresa 1.7.3 La collaborazione fra attività di acconciatore ed attività di estetista

1.8 L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. COMPETENZE DELLE REGIONI E DEI COMUNI

1.8.1 La semplificazione per l'avvio dell'attività mediante la SCIA (già DIA) 1.8.2 Liberalizzazione e programmazione territoriale

1.9 SISTEMA SANZIONATORIO 1.10 NORME TRANSITORIE 1.11 CONTATTI INFORMATIVI

Parte seconda - AMBIENTE DI LAVORO

2. L'AMBIENTE E LA LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

2.1 INSEDIAMENTO DELL'ATTIVITÀ

2.1.1 Destinazione d'uso urbanistica 2.1.2 Autorizzazione o concessione edilizia 2.1.3 Certificato di agibilità/usabilità dei locali 2.1.4 Contratti di locazione 2.1.5 Lo sportello unico per le attività produttive

3. L'AMBIENTE DI LAVORO

3.1 PREMESSA 3.2 NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO 3.3 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL LABORATORIO 3.4 IMPIANTI ELETTRICI 3.5 ALCUNI CONSIGLI UTILI PER L'ACCONCIATORE



4. LA TUTELA DELL'ECOSISTEMA

4.1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 4.2 L'AVVIO DEL SISTRI – IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI E LE SEMPLIFICAZIONI PER ALCUNI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 4.3 LE SANZIONI: BREVI CENNI 4.4 GLI IMBALLAGGI 4.5 UTILIZZO E SCARICO DELLE ACQUE 4.6 LA COSIDDETTA "ECO-QUALITÀ": STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

4.6.1 L'EMAS 4.6.2 La norma ISO 14001

5. LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

5.1 PREMESSA 5.2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 5.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI 5.4 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 5.5 IL MEDICO COMPETENTE 5.6 IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

6. IL SALONE DI ACCONCIATURA COME LUOGO DI LAVORO

6.1 PREMESSA 6.2 GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/08 6.3 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI LUOGHI DI LAVORO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO 6.4 LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER I SALONI DI ACCONCIATURA COME LUOGHI DI LAVORO, DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO 6.5 L'OBBLIGO DELLA PREVENZIONE TECNICA-COLLETTIVA 6.6 L'OBBLIGO DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE 6.7 IL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO 6.8 NORME DI BUONA PRASSI IGIENICA

7. LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, L'EVACUAZIONE E IL PRIMO SOCCORSO

Parte terza - CICLI LAVORATIVI E PRODOTTI UTILIZZATI

8. NORME PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI COSMETICI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER USO PROFESSIONALE

8.1 LA LEGISLAZIONE SUI COSMETICI 8.2 INGREDIENTI DEI COSMETICI 8.3 SICUREZZA DEL COSMETICO 8.4 PRINCIPALI PRODOTTI UTILIZZATI 8.5 ETICHETTATURA 8.6 COSA DEVE ESSERE RIPORTATO SULL'ETICHETTA DI UN COSMETICO 8.7 ALTRE INFORMAZIONI: SCHEDE INFORMATIVE 8.8 APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER USO PROFESSIONALE

Parte quarta - SALUTE E SICUREZZA

9. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

9.1 GENERALITÀ 9.2 LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI ACCONCIATORI 9.3 ASPETTI PARTICOLARI

9.3.1 La tutela del lavoro minorile 9.3.2 La tutela della lavoratrice madre

10. LE MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ACCONCIATORI



10.1 GENERALITÀ 10.2 LE DERMATITI PROFESSIONALI

10.2.1 La dermatite da contatto irritante (DIC) 10.2.2 La dermatite allergica da contatto (DAC) 10.2.3 L'orticaria da contatto 10.2.4 La diagnosi delle dermatopatie da contatto 10.2.5 Altre dermatopatie professionali

10.3 LE PATOLOGIE A CARICO DELL'APPARATO RESPIRATORIO

10.3.1 Rinite allergica ed asma bronchiale 10.3.2 La bronchite cronica 10.3.3 La diagnosi delle broncopneumopatie

10.4 LE PATOLOGIE A CARICO DELL'APPARATO MUSCOLOSCELETRICO 10.5 LA PATOLOGIA NEOPLASTICA 10.6 LA PATOLOGIA VASCOLARE 10.7 LA PATOLOGIA INFETTIVA

11. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AZIENDA

ALLEGATI

Allegato 1 Legge 174/2005 Disciplina della attività di acconciatore

Allegato 2 Legge 713/1986 sui prodotti cosmetici (testo coordinato e successive modifiche)

Allegato 3 Esempi di schede informative per prodotti cosmetici ad uso professionale



CAMERA ITALIANA dell'ACCONCIATURA

PROFESSIONE ACCONCIATORE |
INDICE

Aggiornato a gennaio 2020

INTRODUZIONE

L'acconciatore di oggi deve essere non solo un eccellente stilista dell'acconciatura ma anche un attento e preparato imprenditore in grado di gestire la propria azienda, conoscendo in modo completo e approfondito le diverse normative che deve affrontare tutti i giorni.

Per questo, Camera Italiana dell'Acconciatura ha deciso di pubblicare sul proprio sito la quarta edizione di *Professione Acconciatore* per offrire a tutti gli acconciatori italiani un utile strumento di aggiornamento professionale e di informazione.

Professione Acconciatore vuole costituire una guida all'attività dell'acconciatore, analizzando con attenzione le normative attuali in tema di sicurezza degli ambienti e di tutela della salute dei lavoratori, gli aspetti igienico-sanitari, i rischi specifici connessi alle attività svolte nei saloni di acconciatura e gli aspetti riguardanti la specifica conoscenza e la corretta utilizzazione dei singoli prodotti cosmetici che sono per l'acconciatore veri e propri strumenti di lavoro. Ulteriori informazioni di carattere locale potranno essere richieste da ogni acconciatore presso le sedi delle associazioni di categoria presenti in tutti i capoluoghi di provincia italiani.

Tutti i diritti di riproduzione e di adattamento parziale o totale, con qualsiasi mezzo, di Professione Acconciatore sono riservati.

